

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 50

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1999

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 656. Ordinanza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, del 18 marzo 1999.

Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianità contributiva di servizio inferiore a 31 anni alla data del 28 settembre 1994 - Diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 1997 - Applicabilità della normativa in esame anche al personale della scuola collocato a riposo per dimissioni (ove le stesse siano presentate dopo il 31 marzo), secondo l'ordinamento scolastico, nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, ossia a decorrere dal 1° settembre 1996 - Conseguente vuoto retributivo, per detto personale, dal 1° settembre 1996 al 1° gennaio 1997 - Incidenza sui principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 439/1993 (*recte*: n. 439/1994) e n. 347/1997.

- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lett. c) 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, 1° periodo.
- Costituzione, artt. 3, 36 e 38

Pag. 7

N. 657. Ordinanza del pretore di Verona del 23 giugno 1999.

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore e dai familiari - Impignorabilità - Condizione - Sussistenza di titolo dimostrativo del diritto avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo - Limitazione irragionevole della tutela della proprietà nei confronti del terzo acquirente incolpevole - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, secondo comma, modificato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
- Costituzione, artt. 24 e 42

» 8

N. 658. Ordinanza del tribunale di Bari del 21 settembre 1999.

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di straniero (apolide o cittadino extracomunitario) - Ricorso al pretore - Procedimento - Termini per la definizione - Eccessiva brevità - Lesione del diritto di difesa e del diritto di azione - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di straniero (apolide o cittadino extracomunitario) - Ricorso al pretore - Procedimento - Sospensione cautelare del decreto impugnato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa e del diritto di azione - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11, comma 9; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 9, sostituito dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 10 e 24

» 10

N. 659. Ordinanza del tribunale di Roma del 16 settembre 1999.

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Devoluzione a quest'ultimo delle controversie riguardanti attività e prestazioni, anche solo patrimoniali, comunque rese nell'espletamento di pubblici servizi (e, in specie, nell'ambito del servizio sanitario nazionale) - Contrasto con la previsione della legge delega n. 59/1997 che, in materia di servizi pubblici, limita lo spostamento di giurisdizione alle sole controversie aventi ad oggetto «diritti patrimoniali consequenziali».

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comb. disp.; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma

Pag. 16

N. 660. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino del 29 settembre 1999.

Reati militari - Violata consegna da parte di militare di guardia (nella specie: svolgimento del servizio in abiti civili) - Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, posta la configurazione dell'illecito nell'ipotesi di «difetto di osservanza a qualsiasi precetto impartito dall'autorità militare» - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio della necessaria offensività.

- Codice penale militare di pace, art. 120.
- Costituzione, artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112

» 19

N. 661. Ordinanza del pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno del 30 settembre 1999.

Edilizia ed urbanistica - Violazioni edilizie - Rilascio di concessione edilizia in sanatoria - Diniego - Ricorso giurisdizionale - Sospensione dell'azione penale sino alla definizione del ricorso - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24

» 24

N. 662. Ordinanza della Corte di appello di Trento del 5 ottobre 1999.

Espropriazione per pubblica utilità - Norme della provincia autonoma di Trento - Indennità di esproprio per le aree non edificabili - Determinazione - Riferimento esclusivo ai valori agricoli tabellari determinati per zone omogenee - Omessa considerazione del valore venale del fondo - Irragionevole assimilazione di realtà oggettivamente diverse - Incongruità del sistema tabellare e dell'indennizzo calcolato in base ad esso.

- Legge provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1

» 26

N. 663. Ordinanza della Corte di appello di Trento del 5 ottobre 1999.

Espropriazione per pubblica utilità - Norme della provincia autonoma di Trento - Indennità di esproprio per le aree non edificabili - Determinazione - Riferimento esclusivo ai valori agricoli tabellari determinati per zone omogenee - Omessa considerazione del valore venale del fondo - Irragionevole assimilazione di realtà oggettivamente diverse - Incongruità del sistema tabellare e dell'indennizzo calcolato in base ad esso.

- Legge provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1

» 28

- N. 664. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Toscana del 14 gennaio 1998.
- Istruzione pubblica - Docenti delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica - Servizi riconoscibili ai fini dello svolgimento di carriera - Servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali o comunali - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli insegnanti di scuola elementare - Violazione, sotto più profili, del principio di eguaglianza.**
- D.L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485.
 - Costituzione, artt. 3 e 97 Pag. 30
- N. 665. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 15 dicembre 1997.
- Università - Ordinamenti didattici universitari - Potere del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari - Violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia e del diritto allo studio.**
- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
 - Costituzione, artt. 33 e 34 » 33
- N. 666. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.
- Impiego pubblico - Forze armate - Sottoufficiali (nella specie: dell'Esercito) - Inquadramento - Nuova disciplina - Regime transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i pari grado nell'Arma dei Carabinieri - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni.**
- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, comma 1, lett. c), e comma 3.
 - Costituzione, artt. 36 e 97 » 43
- N. 667. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.
- Impiego pubblico - Forze armate - Sottoufficiali (nella specie: dell'Esercito) - Inquadramento - Nuova disciplina - Regime transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i pari grado nell'Arma dei Carabinieri - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni.**
- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, comma 1, lett. c), e comma 3.
 - Costituzione, artt. 36 e 97 » 53
- N. 668. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, del 9 luglio 1999.
- Impiego pubblico - Forze armate - Sottoufficiali (nella specie: dell'Esercito) - Inquadramento - Nuova disciplina - Regime transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i pari grado nell'Arma dei Carabinieri - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni.**
- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, comma 1, lett. c), e comma 3.
 - Costituzione, artt. 36 e 97 » 55

N. 669. Ordinanza del tribunale di Bologna del 28 settembre 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» della somme arretrate - Prevista estizione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese fra le parti - Violazione del diritto di azione - Irrazionalità - Lesione del diritto al trattamento previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» delle somme arretrate - Prevista esclusione della rivalutazione monetaria e riduzione della misura degli interessi legali - Incidenza sul trattamento previdenziale e sui diritti derivanti dal lavoro - Discriminazione in danno dei pensionati INPS (e, fra essi, di quelli aventi titolo all'integrazione al minimo).

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 36, comma 5; 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.l. 28 marzo 1997, n. 68 (*recte*: n. 79), modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, 36 e 38 Pag. 58

N. 670. Ordinanza del tribunale di Bologna del 30 settembre 1999.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» dalla somme arretrate - Prevista estizione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese fra le parti - Violazione del diritto di azione - Irrazionalità - Lesione del diritto al trattamento previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» delle somme arretrate - Prevista esclusione della rivalutazione monetaria e riduzione della misura degli interessi legali - Incidenza sul trattamento previdenziale e sui diritti derivanti dal lavoro - Discriminazione in danno dei pensionati INPS (e, fra essi, di quelli aventi titolo all'integrazione al minimo).

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 36, comma 5; 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.l. 28 marzo 1997, n. 68 (*recte*: n. 79), modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, 36 e 38 » 62

N. 671. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani del 9 giugno 1999.

Processo penale - Restituzione delle cose sequestrate - Opposizione al decreto del p.m. di rigetto della richiesta di restituzione - Procedimento - Mancata previsione dell'obbligo del p.m. di depositare il fascicolo delle indagini preliminari e della facoltà dell'indagato di estrarne copia - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la legge delega che prevede «la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado di procedimento».

- Cod. proc. pen. 1988, art. 127.
- Costituzione, artt. 24 e 76 » 66

N. 672. Ordinanza del tribunale di Gela del 26 ottobre 1999.

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Giudice competente - Esecuzione concernente più provvedimenti emessi da giudici diversi in composizione monocratica e collegiale - Attribuzione di competenza in ogni caso al giudice in composizione collegiale - Mancata previsione - Disparità di trattamento a seconda dell'identità o diversità dei giudici di cognizione che hanno emesso i singoli provvedimenti da eseguire - Incidenza sul diritto di difesa.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 665, comma 4, e 665, comma 4-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24 » 68

- N. 673. Ordinanza del magistrato di sorveglianza di Torino del 17 giugno 1999.
- Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Canone di ragguglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria - Omesso adeguamento al rivalutato criterio di ragguglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, nonché tra pena pecuniaria e libertà controllata - Disparità di trattamento - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1994.**
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo comma.
 - Costituzione, artt. 3 e 27 Pag. 71
- N. 674. Ordinanza del tribunale di Asti del 24 settembre 1999.
- Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.**
- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 101 » 75
- N. 675. Ordinanza del tribunale di Asti del 24 settembre 1999.
- Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.**
- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 101 » 78
- N. 676. Ordinanza del tribunale di Asti del 24 settembre 1999.
- Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.**
- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 101 » 79
- N. 677. Ordinanza del tribunale di Asti del 24 settembre 1999.
- Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.**
- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
 - Costituzione, artt. 3, 25 e 101 » 80

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 656

Ordinanza emessa il 18 marzo 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia sul ricorso proposto da Battista Giuseppe contro il Provveditorato agli studi di Messina

- Pensioni - Dipendenti pubblici con anzianità contributiva di servizio inferiore a 31 anni alla data del 28 settembre 1994 - Diritto al trattamento pensionistico a decorrere dal 1° gennaio 1997 - Applicabilità della normativa in esame anche al personale della scuola collocato a riposo per dimissioni (ove le stesse siano presentate dopo il 31 marzo), secondo l'ordinamento scolastico, nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda, ossia a decorrere dal 1° settembre 1996 - Conseguente vuoto retributivo, per detto personale, dal 1° settembre 1996 al 1° gennaio 1997 - Incidenza sui principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata ed adeguata e sulla garanzia previdenziale - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 439/1993 (*recte*: n. 439/1994) e n. 347/1997.**
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 5, lett. c); 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 31, 1° periodo.
 - Costituzione, artt. 3, 36 e 38.

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio in materia di pensione civile, iscritto al numero 9317/C del registro di segreteria, proposto dal sig. Battista Giuseppe, elettivamente domiciliato a Palermo via V. E. Orlando, 33, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Sanguedolce, avverso il provvedimento pos. n. 14472 emesso dal Provveditorato agli studi di Messina in data 7 ottobre 1996.

Uditi alla pubblica udienza del giorno 18 marzo 1999, il relatore, cons. Francesco Rapisarda, il difensore del ricorrente; non comparsa l'Amministrazione resistente;

Esaminati gli atti ed i documenti della causa.

FATTO E DIRITTO

Il sig. Giuseppe Battista, docente di scuola media collocato a riposo con decorrenza dal giorno 1° settembre 1996, giusta domanda di dimissioni, ha proposto ricorso avverso il provvedimento in epigrafe emesso dal Provveditorato agli studi di Messina con il quale, in applicazione della legge 23 dicembre 1994 n. 724, art. 13, comma 5 lettera c), è stato disposto che il trattamento pensionistico dovesse essere corrisposto con decorrenza 1° gennaio 1997.

Per il periodo dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996, pertanto non è stato corrisposto il trattamento di attività perchè già collocato a riposo né il trattamento pensionistico in applicazione del citato art. 13, comma 5 lettera c) della legge n. 724/94 che fissa al 1° gennaio 1997 la data a decorrere dalla quale possono conseguire il trattamento pensionistico coloro che avendo presentato domanda di dimissioni non avessero maturato anni trenta di anzianità utile a pensione.

Tale è la situazione del ricorrente il quale, tuttavia, in quanto appartenente al personale della scuola non può essere collocato a riposo che in coincidenza con la fine dell'anno scolastico e cioè con decorrenza 1° settembre e non dal 1° gennaio come la disposizione prima richiamata prescrive.

In conseguenza, per il quadrimestre settembre-dicembre il ricorrente si è trovato privo della sua ordinaria fonte di reddito e si è, così, verificato quello stesso vuoto retributivo e pensionistico che ha originato la dichiarazione di incostituzionalità (sent. 439 del 1993) dell'art. 1, commi 1 e 2-*quinquies*, del d.-l. 19 settembre 1992 n. 384 convertito nella legge n. 438 del 1992 e, successivamente (sent. 347 del 1997), dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge n. 724 del 1994.

La lettera c), dello stesso art. 13, comma 5 della legge n. 724/94, nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico al 1° gennaio 1997 anche per il personale della scuola determina una analoga situazione già riconosciuta di «irrazionalità normativa» e, in conseguenza, la necessità di sottoporre al Giudice delle leggi la citata disposizione per contrasto con l'art. 3 della Costituzione oltre che, sotto diverso profilo, con gli artt. 36 e 38 della stessa Cost.

Come già riconosciuto nella citata sentenza n. 347/97, consegue anche la necessità di sottoporre a giudizio di legittimità l'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724.

Il riconoscimento del diritto azionato dal ricorrente è condizionato dalla permanenza della disposizione sottoposta al giudizio di legittimità costituzionale eppertanto la questione appare rilevante; la sua non manifesta infondatezza deriva dalla evidente analogia con le motivazioni contenute nelle citate sentenze della Corte costituzionale;

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724 nella parte in cui differisce al 1° gennaio 1997 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo per dimissioni, nonché dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera c) della legge 23 dicembre 1994 n. 724;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il processo fino all'esito del giudizio incidentale di costituzionalità;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti in causa, e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così provveduto in Palermo nella camera di consiglio del 18 marzo 1999.

Il presidente: ACCONCIA

Il consigliere, relatore: RAPISARDA

99C1179

N. 657

Ordinanza emessa il 23 giugno 1999 dal pretore di Verona nel procedimento di opposizione all'esecuzione proposto da Burato Lucia nei confronti del Concessionario del servizio riscossione tributi di Verona ed altri

Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale su beni mobili - Beni appartenenti a persone diverse dal debitore e dai familiari - Impignorabilità - Condizione - Sussistenza di titolo dimostrativo del diritto avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo - Limitazione irragionevole della tutela della proprietà nei confronti del terzo acquirente incolpevole - Lesione del diritto di agire in giudizio.

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 65, secondo comma, modificato dal d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 5, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
- Costituzione, artt. 24 e 42.

IL PRETORE

Osserva e dispone quanto segue.

Appare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 secondo comma del d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, come modificato dall'art. 5 del d.l. n. 669 del 31 dicembre 1996, convertito nella legge 28 febbraio 1997 n. 30 nella parte in cui dispone che l'ufficiale della riscossione deve astenersi dal

pignoramento ovvero desistere dal procedimento quando sia dimostrato che i beni appartengono a persone diverse dal debitore o dai soggetti indicati dall'art. 52 lettera b) del riportato d.P.R. 602/1973 in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo.

La richiamata norma, infatti, appare in contrasto con il dettato di cui all'art. 42 della Carta costituzionale che riconosce e garantisce il fondamentale diritto di proprietà dei soggetti, prevedendo — quale forma di ablazione autoritativa di tale diritto — la sola espropriazione per motivi di interesse generale, nonché con l'art. 24 della stessa Carta non consentendo al soggetto interessato la possibilità di agire in giudizio per far accertare il proprio diritto di proprietà.

Il richiamato art. 52, d.P.R. 602/1973, invece, nel prevedere l'insensibilità di qualsivoglia vicenda acquisitiva del diritto, successiva alla data cui si riferisce la iscrizione al ruolo del tributo evaso, di fatto espropria del diritto chi, con atto idoneo (ai sensi dello stesso articolo 52 citato ovvero secondo quanto sancisce in via generale l'articolo 621 c.p.c.), abbia acquistato il diritto medesimo in data successiva all'indicato periodo di riferimento.

Disposizione, questa, che appare irragionevolmente limitativa delle ragioni proprietarie del terzo opponente: a differenza di quanto previsto in via generale dall'art. 621 c.p.c. (che sancisce l'inidoneità dei soli atti acquisitivi del diritto di data successiva a quella dell'eseguito pignoramento, in perfetta armonia con il disposto di cui all'art. 2913 c.c. — prevedente l'inefficacia delle alienazioni successive al pignoramento) la richiamata disposizione introduce un fattore temporale (iscrizione del tributo a ruolo) assolutamente incontrollabile per l'incolpevole terzo acquirente; quest'ultimo, cioè, resosi acquirente del diritto con atto avente anteriore alla data del pignoramento, a mezzo di atto idoneo anche a norma della citata legge speciale 602/1973 (atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata), costituente — in favore del debitore sottoposto ad esecuzione — un diritto di godimento diverso dal diritto di proprietà (c.d. affidamento), si vedrà espropriato del diritto per vicende interessanti il proprio affidato (iscrizione a ruolo del tributo), preesistenti all'atto di acquisto da parte del proprio dante causa e conoscibili solo successivamente alla costituzione in favore del debitore esecutato di un diritto di godimento diverso dalla proprietà.

Paradossale, ingiusto e irrispettoso delle citate norme costituzionali appare il consentire l'ablazione del diritto per ragioni interessanti il proprio avente causa, ragioni addirittura pregresse all'acquisto del diritto dal proprio dante causa.

La questione sollevata appare — in base alle superiori considerazioni — non manifestamente infondata.

La rilevanza — nel caso di specie — discende dalla posizione del terzo opponente di causa, documentante il proprio diritto di proprietà e il costituito diritto personale di godimento in favore del soggetto sottoposto ad esecuzione forzata esattoriale in virtù di atti di data certa anteriore a quella di esecuzione del pignoramento (cfr. sigillo e certificazione del notaio Tomezzoli di Verona) e solo privo della possibilità di documentare il requisito della anteriorità rispetto alla data di iscrizione a ruolo del tributo.

P. Q. M.

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, secondo comma, d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal d.-l. 669/1996, convertito in legge 28 febbraio 1997 n. 30, nella parte in cui prevede che l'ufficiale di riscossione debba astenersi dal pignoramento in presenza di titolo dimostrativo del diritto di data anteriore all'anno di iscrizione a ruolo del tributo, per violazione degli artt. 24 e 42 della Costituzione;

Revoca l'assegnazione della causa a sentenza;

Sospende il presente giudizio;

Dispone che, a cura della cancelleria, vengano trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, venga data notizia ai Presidenti di Senato della Repubblica e di Camera dei deputati, venga data notifica al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti del presente procedimento.

Verona, addì 23 giugno 1999.

Il giudice: FONTANA

N. 658

*Ordinanza emessa il 21 settembre 1999 dal tribunale di Bari
sui ricorsi riuniti proposti da Ibrahimi Haziz ed altri contro il prefetto della provincia di Bari*

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di straniero (apolide o cittadino extracomunitario) - Ricorso al pretore - Procedimento - Termini per la definizione - Eccessiva brevità - Lesione del diritto di difesa e del diritto di azione - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

Sicurezza pubblica - Espulsione amministrativa di straniero (apolide o cittadino extracomunitario) - Ricorso al pretore - Procedimento - Sospensione cautelare del decreto impugnato - Omessa previsione - Lesione del diritto di difesa e del diritto di azione - Violazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

- Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11, comma 9; d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 9, sostituito dal d.lgs. 13 aprile 1999, n. 113, art. 3.

- Costituzione, artt. 3, 10 e 24.

IL TRIBUNALE

Letti i ricorsi depositati in data 11 settembre 1999 nell'interesse di Ibrahimi Haziz, Ibrahimi Sabahete, Gasi Nehrut e Gasi Seljvete, aventi ad oggetto l'annullamento — previa sospensione del giudizio e rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità della legge n. 40/1998 e dell'art. 3 del d.lgs. n. 113/1999 — dei quattro decreti di espulsione emessi da prefetto della provincia di Bari il 6 settembre 1999 nei confronti di ciascuno dei ricorrenti, perché entrati nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, e ad essi notificati in pari data dalla Questura di Bari ufficio stranieri, in uno all'intimazione di lasciare il territorio italiano entro quindici giorni;

Fissata la comparizione delle parti con decreto del 13 settembre 1999 e costituito il contraddittorio mediante la notifica al prefetto della provincia di Bari, a cura della cancelleria, del ricorso e del decreto di comparizione;

Sentiti all'udienza in camera di consiglio del 17 settembre 1999, per i ricorrenti (non comparsi personalmente), la dott.ssa M. C. Angiuli, in sostituzione del difensore costituito, e, per il prefetto, l'ispettore di P. S. G. Mazzini, funzionario delegato;

Sciolta la riserva di cui al verbale dell'udienza del 17 settembre 1999;

O S S E R V A

1. — I ricorsi, separatamente proposti, vanno riuniti d'ufficio ai sensi dell'art. 274 c.p.c., in ragione dell'identità di gran parte delle questioni con essi sollevate e, quindi della loro connessione oggettiva.

2. — Le eccezioni preliminari di incostituzionalità della legge delega n. 40/1998 (per violazione dell'art. 76 Cost., stante la genericità delle direttive impartite al Governo, evincibile dal contenuto dell'art. 47, comma 2) e dell'art. 3, d.lgs. n. 113/1999 (per fissazione della competenza territoriale per la proposizione del ricorso nel foro del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione), sollevate dai ricorrenti, vanno rigettate perché prive dei requisiti della non manifesta infondatezza e della rilevanza.

2.1. — La legge 6 marzo 1998 n. 40, invero, lungi dall'essere carente di uno dei contenuti tipici indicati dalla norma costituzionale di riferimento (determinazione di principi e criteri direttivi), conferiva al Governo, anzitutto, la delega ad emanare un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la condizione giuridica degli stranieri immigrati, nel quale dovevano essere riunite e coordinate, fra loro e con le norme della stessa legge-delega, le previgenti leggi in materia (comma 1); in secondo luogo, delegava il Governo ad emanare le disposizioni correttive necessarie per realizzare pienamente i principi della legge-delega o per assicurarne la migliore attuazione (comma 2).

È bene evidente, dunque, che la seconda parte della delega era, per così dire, di carattere meramente tecnico e strettamente consequenziale alla prima, essendo inevitabile che ogniqualvolta si proceda al riordino normativo di una materia mediante l'emanazione di un testo unico avente valore di legge (ipotesi classica del ricorso allo

strumento della delegazione legislativa), occorra contestualmente adottare disposizioni di coordinamento che servano a fondere tra loro le discipline succedutesi nel tempo, le quali, per diventare un unico *corpus* chiaro e coerente, non possono essere puramente e semplicemente giustapposte, né ritagliate ed incollate l'une alle altre, ma richiedono un'intervento di elevato tecnicismo giuridico, volto ad armonizzare le vari componenti normative, limandole ed integrandole dove occorre.

In tale quadro, il rinvio ai «principi» *tout court* della legge-delega e delle altre leggi da riunire e trasfondere nel testo unico (quale quello operato dal censurato art. 47, legge n. 40/1998) non solo è idoneo ad assolvere formalmente alla prescrizione contenutistica di cui all'art. 76 Cost., ma appare, nella sostanza, pure legittimamente formulato in modo ampio e generico, atteso che l'opera di raccolta e riordino normativo di una materia comporta, almeno in linea teorica, non la creazione *ad libitum* di nuove regole, bensì l'organica sistemazione di norme di legge già esistenti nell'ordinamento positivo, integrandole lì dove si renda indispensabile per superare le oggettive disarmonie ed incongruenze, senza esorbitare dai limiti concettuali della materia stessa e da quegli altri specificamente imposti dal legislatore delegante.

Diversa questione è se, nell'attuare una delega siffatta, il Governo abusi del potere di legiferazione conferitogli *ad hoc* dal Parlamento, inserendo nel testo unico norme «nuove», del tutto estranee o incoerenti rispetto alla *ratio*, ai principi ed alle norme di dettaglio delle discipline da unificare, ovvero non collocabili nel *genus* delle disposizioni correttive o di coordinamento «necessarie» (come sarebbe accaduto, ad avviso dei ricorrenti, con l'adozione in via delegata della norma sulla competenza territoriale introdotta con il d.lgs. n. 113/1999).

Ma tale questione, a ben vedere, involge, semmai, la costituzionalità della legge delegata, e non quella della legge-delega.

In conclusione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma 2, legge n. 40/1998, per violazione dell'art. 76 Cost., deve ritenersi manifestamente infondata.

2.2. — Priva della non manifesta infondatezza e, congiuntamente, della rilevanza appare, poi, l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 3, d.lgs. n. 113/1999, il quale, avendo comportato lo spostamento della competenza territoriale in ordine al ricorso avverso il provvedimento di espulsione, avrebbe, secondo i ricorrenti, innovato radicalmente la materia per ciò che attiene alla fase processuale e, quindi, ecceduto dai limiti della delega legislativa.

Rileva, di contro, che il Governo era stato espressamente delegato ad emanare, entro due anni dall'entrata in vigore della legge-delega (27 marzo 1998), «uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i principi della presente legge o per assicurarne la migliore attuazione».

Ma se è vero che, nella legge n. 40/1998, all'art. 11, era specificamente previsto che il ricorso avverso il decreto di espulsione fosse presentato al «pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero» (norma integralmente riprodotta nell'originaria formulazione della legge delegata n. 286/1998, all'art. 13, comma 9) e che tale disposizione è stata sostituita dall'art. 3, d.lgs. 13 aprile 1999 n. 113, prevedendo la competenza sul ricorso *de quo* del «pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione», è altrettanto vero che la previgente disposizione sulla competenza, ora abrogata dal Governo nel tempestivo esercizio della delega conferitagli dall'art. 47, comma 2 cit., per un verso non sembra integrare, atteso il suo contenuto, alcun principio o criterio direttivo impartito dal legislatore delegante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 Cost. e, per altro verso, ben può atteggiarsi a norma «correttiva» necessaria per assicurare la migliore attuazione della delega legislativa e, quindi, rientrare nei limiti in cui quest'ultima è stata disegnata dal Parlamento.

Non sfugge, infatti, che la previgente disposizione, siccome ancorata al criterio della «residenza» o della «dimora» dello straniero ricorrente ossia ad elementi astrattamente oggettivi ed individuabili, ma concretamente privi di possibilità effettive di individuazione e di verifica, in quanto riferiti, almeno prevalentemente, a persone introdotti in modo clandestino nel territorio italiano e di solito prive di residenza come di dimora fissa, esponeva a notevoli incertezze applicative il fondamentale presupposto processuale della competenza, la quale avrebbe finito di fatto, per radicarsi in modo per lo più accidentale ovvero arbitrariamente stabilito dall'interessato all'impugnativa.

Sicché, la novella disposizione sulla competenza di cui al d.lgs. n. 113/1999, avendo l'indiscusso pregio di offrire un criterio certo per fissare il giudice competente a decidere il ricorso, razionalizza il momento della tutela giurisdizionale e, per ciò stesso, consente obiettivamente una migliore attuazione della legge sull'immigrazione, ponendosi così nel pieno rispetto del contenuto espresso della delega legislativa, come innanzi richiamato.

Sotto questo profilo, dunque, si apprezza la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, d.lgs. n. 113/1999, per violazione dell'art. 76 Cost., così come sollevata dai ricorrenti.

Invero la stessa questione, semmai astrattamente provvista del requisito attinente al «merito» costituzionale, non potrebbe comunque generare la rimessione al giudice delle leggi, in quanto palesemente priva, in concreto, dell'ulteriore requisito della rilevanza. Risulta pacificamente dagli atti del procedimento che il luogo di dimora dei ricorrenti (il campo profughi di Bari-Palese, ove erano stati provvisoriamente ricoverati dopo lo sbarco nel porto di Bari) coincideva, al momento della notifica del decreto di espulsione, esattamente con quello dell'autorità che lo aveva emanato (il prefetto della provincia di Bari): sicché, pur nell'ipotesi in cui la norma sulla competenza non fosse stata modificata, come è avvenuto con il d.lgs. n. 113/1999, il giudice competente a decidere su ricorso sarebbe stato comunque quello di Bari (luogo della dimora risultante *ex actis*) e non quello del diverso luogo (Firenze) in cui gli stessi ricorrenti hanno dedotto, senza minimamente provarlo, di avere trasferito, nientemeno, il proprio «domicilio» nel brevissimo lasso di tempo (cinque giorni) intercorrente fra la notifica dell'espulsione e la proposizione del gravame.

3. — Negativamente valutate le questioni di legittimità costituzionale sollevate su eccezione di parte, ritiene il giudicante, nell'esercizio del potere d'ufficio riconosciuto dall'art. 23, comma 3, legge n. 87/1953, di rilevare, sotto distinto profilo, l'incostituzionalità della normativa in esame e, segnatamente, dell'art. 13, comma 9, ultima parte, del d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. n. 113/1999, nei sensi qui di seguito esposti.

La disposizione ora menzionata, che, componendo il testo unico sull'immigrazione, riproduce pedissequamente *in parte qua* l'art. 11 della legge n. 40/1998 (l'art. 3 d.lgs. n. 113/1999, pur avendo sostituito l'intero comma 9 dell'art. 13 cit., ne ha, di fatto, modificato solo la prima parte, relativa alla competenza), prevede che «il pretore» — in luogo del quale deve ora leggersi il «tribunale in composizione monocratica», per effetto dell'art. 244 del d.lgs. n. 51/1998, entrato in vigore il 2 giugno 1999 — «accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di cui agli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile».

3.1. — Della disposizione citata risaltano, ai fini *de quibus* non tanto la previsione del rito camerale in sé e per sé, evidentemente rispondente a scelte discrezionali insindacabili poiché afferenti alla sfera della politica legislativa, quanto l'imposizione di un termine particolarmente esiguo per l'esaurimento del procedimento giurisdizionale mediante la decisione definitiva, termine fissato «in ogni caso» in dieci giorni dalla data di deposito del ricorso.

La norma si appalesa, secondo il giudicante, irrispettosa o, comunque, irragionevolmente lesiva del diritto di agire in giudizio per la tutela dei diritti e degli interessi legittimi nonché del diritto di difesa, che la Carta fondamentale (art. 24, *in primis*, e art. 10, con riferimento alla titolarità ed all'esercizio, da parte dello straniero, dei diritti fondamentali generalmente riconosciuti dal diritto internazionale), nell'interpretazione datane dalla Corte costituzionale, garantisce a «tutti», senza distinzioni di condizioni personali e sociali (C. cost. 29 novembre 1960, n. 67; ma ora è lo stesso t.u. sull'immigrazione che, all'art. 2, riconosce allo straniero parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi), anche nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali civili aventi contenuto decisorio (fra le molte, C. cost. 2 luglio 1966 n. 83, 27 gennaio 1974, n. 267), quale deve ritenersi, nella sostanza, il procedimento conseguente all'impugnazione del decreto prefettizio di espulsione, delineato dagli artt. 13 e 13-*bis* t.u. n. 286/1998, ad onta della sua strutturazione secondo il rito camerale (evincibile sia dal richiamo espresso agli artt. 737 ss. c.p.c. sia dalla previsione della fissazione dell'udienza in camera di consiglio), tipicamente riservato alla giurisdizione volontaria o non contenziosa, normalmente non mirante alla composizione dei conflitti di interessi fra parti contrapposte.

Elementi normativi univoci per la qualificazione del procedimento giurisdizionale *ex art. 13* cit. in termini contenziosi si rinvencono: nella previsione dell'obbligatoria costituzione del contraddittorio nei confronti dell'autorità emanante il provvedimento impugnato; nel contenuto (almeno verosimilmente, stante il silenzio della norma sul punto) e, comunque, nell'effetto di annullamento della sanzione amministrativa dell'espulsione, scaturente dalla decisione di accoglimento del ricorso; nella ricorribilità per cassazione del provvedimento giudiziale che definisce l'impugnazione (la prima e l'ultima delle norme appena elencate sono state inserite nel t.u. n. 286/1998, all'art. 13-*bis*, mediante il d.lgs. n. 113/1999).

La tendenza, non nuova nel nostro ordinamento, ad estendere il rito camerale, per sua natura semplificato, agile e rapido, ad ipotesi di vera e propria giurisdizione contenziosa (c.d. cameralizzazione della tutela giurisdizionale), in cui si faccia questione di diritti soggettivi o di *status* individuali fra parti portatrici di interessi in contrasto, vieppiù connotati da rilevanti profili pubblicistici — ciò appare innegabile nel caso del ricorso al giudice ordi-

nario disciplinato dal t.u. sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero, che potenzialmente involge, con il diritto alla permanenza nel territorio italiano, la tutela di beni essenziali e primari della persona, quali la salute, la vita, l'abitazione, il lavoro, l'educazione, tutti fortemente compromessi o a rischio nei paesi di provenienza, interessati, vuoi per endemiche condizioni di arretratezza e povertà vuoi per contingenti ed eccezionali situazioni belliche o dittatoriali, da fenomeni migratori di massa verso i paesi «ricchi» in cui albergano le c.d. democrazie occidentali — se, come innanzi cennato, è insindacabile in linea di principio, non può risolversi in un'attenuazione della garanzia di tutela giurisdizionale, la quale, per essere seria, adeguata ed effettiva, deve sempre assicurare a chi agisce ovvero si difende in giudizio un minimo irrinunciabile.

In generale — come è stato più volte osservato nella giurisprudenza costituzionale (sent. n. 202/1975, ord. n. 748/1988 ed altre) — la sommarietà delle forme processuali e l'urgenza dell'accertamento giurisdizionale, che tipicamente ineriscono ai procedimenti in camera di consiglio, non sono di per sé incompatibili con l'art. 24 Cost., laddove esse non precludano alle parti, soggette all'autorità ed agli effetti del provvedimento finale, la preventiva possibilità di difendersi, sebbene secondo le modalità ritenute, caso per caso, più adatte alla struttura ed alle finalità dei singoli procedimenti, e non si risolvano nella violazione di specifici precetti costituzionali, né del generale canone della ragionevolezza, insito nell'art. 3 Cost.

Senonché il presidio minimale del diritto di azione e di difesa in giudizio, da garantirsi anche in sede di procedura camerale a contenuto contenzioso, non può non comprendere, fra l'altro, il diritto alla prova, coesistente alla tutela giurisdizionale, nella misura in cui esso rappresenta lo strumento imprescindibile per l'accertamento dei fatti, la ricerca della verità e l'attuazione della giustizia.

La valenza del diritto alla prova rispetto alla garanzia dell'art. 24 Cost. è attestata da svariati precedenti giurisprudenziali, fra i quali Corte cost. n. 53/1966, n. 132/1972, n. 56/1980, nonché n. 202/1975, in cui si dichiarava l'illegittimità costituzionale della normativa di un procedimento camerale di tipo contenzioso, sull'espresso rilievo che esso, limitando le possibilità di accertamento istruttorio all'assunzione di mezzi atipici e non formali di indagine, non consentiva il normale esercizio della facoltà di prova.

Da tale specifico profilo deve convenientemente trarsi spunto per meglio illustrare, nel dettaglio, i motivi fondanti il sospetto d'incostituzionalità che col presente provvedimento s'avanza.

Il sistema di tutela giurisdizionale dello straniero nei confronti dell'amministrazione competente ad adottare il provvedimento espulsivo previsto dall'art. 13, comma 2, t.u. n. 286/1998 è incentrato sul ricorso al giudice ordinario e si snoda attraverso un procedimento regolato da poche e scarse norme speciali (quelle poste dallo stesso art. 13 e dal successivo art. 13-bis) nonché, in via generale, e nei limiti della compatibilità, dalla disciplina comune ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737-742-bis c.p.c.).

Dalla combinazione fra disposizioni speciali e disposizioni generali si ricava che:

a) l'impugnativa proposta dallo straniero deve decisa dal giudice con un provvedimento definitivo (di accoglimento o di rigetto, secondo l'espresso dettato normativo; ma, ovviamente, anche di rito, come nell'ipotesi, pure espressamente prevista, dell'inammissibilità per tardività) da adottarsi «in ogni caso entro dieci giorni dalla data del deposito del ricorso»;

b) l'unica attività istruttoria contemplata consiste nell'audizione dell'interessato (art. 13, comma 9) o nell'assunzione di informazioni (art. 738, comma 3, c.p.c.).

In altre parole, nel disegno emergente dal dettato legislativo, il procedimento, nel passaggio attraverso le fasi necessarie dell'introduzione (deposito del ricorso), della fissazione dell'udienza in camera di consiglio, della costituzione del contraddittorio (notifica del ricorso e del decreto di fissazione al prefetto), della celebrazione dell'udienza di comparizione, dell'assunzione delle dichiarazioni del ricorrente, della deliberazione del giudice e del deposito della decisione, deve compiersi in appena dieci giorni.

Premesso che, in assoluto, la previsione legislativa circa la durata massima di un procedimento giurisdizionale rappresenta un caso eccezionale nel nostro ordinamento e che esso, laddove si verifichi (come nella disciplina del riesame delle misure cautelari adottate nel procedimento penale), costituisce una forma di garanzia nell'interesse esclusivo della parte negativamente incisa dal provvedimento impugnato (mediante la sanzione di inefficacia della misura soggetta al riesame tardivamente definito), nella fattispecie del procedimento di opposizione al decreto di espulsione prefettizio accade, di contro, che l'eventuale inutile decorso del termine di dieci giorni per la decisione del ricorso si risolve esclusivamente in danno dello straniero, il quale, allo scadere dell'intimazione a lasciare il territorio italiano, notificata in uno con l'espulsione e commisurata in un tempo di quindici giorni, esattamente coincidente con l'estensione temporale massima della fase processuale eventualmente attivata (cinque

giorni per la proposizione del ricorso più dieci giorni per la pronuncia del provvedimento che lo decide), resta esposto all'esecuzione dell'espulsione mediante l'accompagnamento coatto alla frontiera, affidato alla forza pubblica (art. 13, comma 4, t.u. n. 286/1998), essendo, da un lato, il ricorso giurisdizionale di per sé privo di efficacia sospensiva del decreto del prefetto e mancando, dall'altro, una norma che attribuisca al giudice adito il potere di disporre, anche d'ufficio, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato (non diversamente, per esempio, da quanto previsto dall'art. 22, legge n. 689/1981, che, del tutto analogamente all'art. 13 cit., disciplina un'ipotesi di giurisdizione di annullamento di provvedimenti sanzionatori della p.a. affidata al giudice ordinario).

Siffatto rilievo toglie pregio a qualunque discussione circa la natura del termine per la definizione del procedimento ex art. 13 t.u. n. 286/1998, poiché, in disparte l'effettivo valore precettivo dell'inciso «in ogni caso», con il quale il legislatore ha accompagnato la previsione del tempo massimo in cui deve intervenire la decisione del ricorso, è certo che, al di fuori della durata legale del procedimento giurisdizionale, la sanzione prefettizia, ineseguibile legittimamente prima del compiersi di quel tempo, possa spiegare per intero i suoi effetti.

Ne deriva che la ristrettezza del citato termine di dieci giorni, esaltata nell'importanza dalla non neutralità dello stesso per gli interessi del sanzionato e della impossibilità di paralizzare in via cautelare il provvedimento espulsivo, comporta un'evidente incidenza negativa sulla pienezza e sull'effettività della garanzia del diritto di azione, quante volte esso risulti annullato o sacrificato in una delle sue componenti essenziali, quali, ad esempio il diritto alla prova.

È infatti impensabile o, quanto meno, assai difficilmente realizzabile che, qualora insorga la necessità di un approfondimento istruttorio circa un fatto rilevante al fine della verifica della legittimità dell'azione amministrativa censurata, il giudice riesca a provvedervi adeguatamente nel nullo o risicatissimo spazio temporale che residua, rispetto al tetto massimo dei dieci giorni, dal compimento di tutte le attività procedurali e decisorie minime ed indispensabili, susseguenti al deposito del ricorso, e dal trascorrere dei tempi tecnici ad esse inevitabilmente connessi (da quelli per l'assegnazione del ricorso e per la sua materiale trasmissione al giudice assegnatario, a quelli per gli adempimenti di cancelleria inerenti la notifica del decreto di comparizione, a quelli, infine, per lo studio e la decisione della controversia).

Non è neppure necessario, al fine di cogliere l'incostituzionalità della disposizione in esame, echeggiare la dibattuta questione teorica relativa all'ammissibilità, nei procedimenti camerale a struttura plurilaterale imperniata su almeno due parti sostanziali in conflitto, di mezzi di istruttori tipici, che si sostituiscano o integrino quelli atipici (assunzione di informazioni) propri della giurisdizione non contenziosa.

Essenziale e sufficiente appare invece evidenziare che, formale o informale, tipica o atipica che sia, l'attività istruttorie nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, per di più a forte connotazione inquisitoria, quale il procedimento con rito camerale (su tale linea sembra schierarsi, oltre ad una nutrita parte della dottrina, la giurisprudenza di legittimità, allorché spinge l'iniziativa ufficiosa del giudice oltre i limiti dell'assunzione delle informazioni: Cass., 25 maggio 1982 n. 3180 e 16 giugno 1983 n. 4128), risulta grandemente menomata dall'autonomo operare e, comunque, dall'effetto combinato di due dati normativi emergenti dalla disciplina in oggetto: l'uno positivo, consistente nella fissazione, persino in termini assoluti (l'inciso «in ogni caso»), di un termine brevissimo per la definizione complessiva del procedimento; l'altro negativo, consistente nell'omessa previsione di un poter sospensivo dell'esecuzione del provvedimento di espulsione impugnato, che consenta al giudice, quanto meno per gravi motivi, apprezzabili o *ab initio* (il *fumus boni juris* del ricorso) o in corso di procedimento (l'effettiva necessità di svolgere attività istruttorie ulteriori rispetto alla mera audizione dell'interessato), di rendere sostanzialmente neutro per il ricorrente lo spirare del termine per emettere la decisione finale, impedendo il dispiegarsi di un'attività amministrativa probabilmente illegittima, oltre che immancabilmente foriera, per il sanzionato, di intuibili conseguenze pregiudizievoli non (o non integralmente) riparabili.

E tanto basta ad integrare la violazione dei precetti costituzionali sopra richiamati.

3.2. — Alla non manifesta infondatezza della questione nei sensi sin qui illustrati si coniuga la concreta rilevanza della stessa nell'ambito del procedimento dal quale essa scaturisce.

In proposito ci si può limitare a rimarcare che, fra i profili di illegittimità dei provvedimenti prefettizi denunciati con i ricorsi introduttivi, quelli che si presentano, *prima facie*, giuridicamente più convincenti attengono alla violazione dei divieti espressi di espulsione stabiliti dall'art. 19 t.u. n. 286/1998: in particolare, il divieto di espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di lingua, di cit-

tadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (comma 1); il divieto di espulsione nei confronti delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (comma 2).

Tutti i ricorrenti, costituenti due distinti nuclei familiari, hanno allegato l'appartenenza all'etnia Rom, notoriamente soggetta, almeno sino a tempi recentissimi, a vendette e persecuzioni in alcuni dei territori della ex Jugoslavia: sennonché l'identità etnica, che non risulta da alcun documento acquisito al giudizio, né è stata confermata dall'autorità amministrativa resistente, costituisce un dato fattuale sicuramente determinante ai fini dell'applicabilità del divieto in questione, ma attualmente indimostrato in giudizio, ancorché concretamente dimostrabile mediante l'assunzione di informazione da terzi (per esempio, profughi sbarcati a Bari con i ricorrenti il 19 agosto 1999) circa le origini, le abitudini di vita, la cultura o la religione degli Ibrahimi e dei Gasi.

Parimenti un adeguato approfondimento istruttorio, conseguibile o con la produzione di certificati medici in originale o con l'espletamento di una c.t.u., merita la circostanza dell'avanzato stato di gravidanza in cui verserebbero sia Ibrahimi Sabahete sia Gasi Seljvete, stante la contraddittorietà delle attuali risultanze del procedimento, concentrate, da un lato, nella produzione, da parte della difesa delle ricorrenti, di due certificati medici in copia fotostatica e non perfettamente leggibili quanto all'autore e, dall'altro, la dichiarazione resa dal funzionario di p.s. comparso in rappresentanza del prefetto, secondo cui le gravidanze non furono né notate dal personale della questura, né dichiarate all'infermeria del campo di Bari-Palese, ove le ricorrenti avevano soggiornato per oltre due settimane.

Le suevidenziate esigenze istruttorie, obiettivamente indispensabili per l'accertamento, anche per iniziativa d'ufficio, di fatti dalla cui sussistenza dipende la fondatezza dei ricorsi, risultano però frustrate dalla disposizione che impone l'adozione del provvedimento definitivo del merito entro dieci giorni dall'introduzione del giudizio, in quanto richiedono provvedimenti interlocutori ed attività procedurali sicuramente conducenti al superamento del limite temporale di legge e, con esso, all'eseguitività coatta dei provvedimenti di espulsione, non evitabile, neppure in via cautelare e provvisoria, da un ordine giudiziale di sospensione, sconosciuto al sistema di tutela giurisdizionale dello straniero secondo l'art. 13, t.u. n. 286/1998.

4. — La questione di legittimità costituzionale della disposizione da ultimo menzionata va espressamente estesa, per le medesime ragioni di non manifesta infondatezza e di rilevanza, all'art. 11, comma 9, ultima parte, della legge 6 marzo 1998, n. 40, costituente la fonte originaria della disciplina censurata, trasfusa integralmente nel testo unico emanato per delega legislativa.

P. Q. M.

Applicato l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Rigetta le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate dai ricorrenti;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 9, della legge 6 marzo 1998, n. 40 e dell'art. 13, comma 9, del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come sostituito dall'art. 3 del d.lgs. 13 aprile 1999 n. 113, in riferimento agli artt. 3, 24 e 10 Cost., nella parte in cui prevedono che il pretore (ora il tribunale in composizione monocratica) decide sul ricorso dello straniero contro il decreto di espulsione del prefetto con unico provvedimento, di accoglimento o di rigetto, adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso, nonché nella parte in cui non prevedono il potere cautelare del giudice adito di sospendere per gravi motivi l'esecuzione del provvedimento impugnato;

Sospende il procedimento in corso;

Ordina la trasmissione immediata degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che il presente provvedimento sia notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri e alle parti (ricorrenti e prefetto della provincia di Bari), nonché comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, a cura della cancelleria.

Bari, addì 21 settembre 1999.

Il giudice: RUFFINO

N. 659

*Ordinanza emessa il 16 settembre 1999 dal tribunale di Roma
sui ricorsi riuniti proposti da M.A.S. S.p.a. contro l'Azienda U.S.L. Roma/C*

Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Devoluzione a quest'ultimo delle controversie riguardanti attività e prestazioni, anche solo patrimoniali, comunque rese nell'espletamento di pubblici servizi (e, in specie, nell'ambito del servizio sanitario nazionale) - Contrasto con la previsione della legge delega n. 59/1997 che, in materia di servizi pubblici, limita lo spostamento di giurisdizione alle sole controversie aventi ad oggetto «diritti patrimoniali consequenziali».

- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comb. disp.; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lett. g).
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza relativa ai ricorsi per decreto ingiuntivo, iscritti ai nn. 11516; 11517; 11518; 11520, dell'anno 1999 ruolo affari contenzioso civili proposti da S.p.a. Medicazioni Articoli Sanitari, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà, presso lo studio dell'avv. Francesco Caroleo, che lo rappresenta e difende per procura a margine dei ricorsi;

Contro l'Azienda U.S.L. RM/C, per ottenere il rimborso delle forniture rese nell'anno 1998 alla predetta Azienda U.S.L.;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

F A T T O

La Medicazioni Articoli Sanitari S.p.a. proponeva quattro ricorsi per decreto ingiuntivo volti ad ottenere il rimborso di forniture di articoli sanitari rese alla Azienda U.S.L. RM/C, nel corso dell'anno 1998, allegando, quale prova dell'esistenza del rapporto obbligatorio e della certezza e liquidità dei crediti, oltre all'estratto autentico dei libri contabili, le relative bolle di accompagnamento.

Il ricorrente, con separata istanza, depositata in cancelleria il 17 maggio 1999, proponeva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.lgs. 31 marzo 1998 — norma che aveva devoluto al giudice amministrativo la giurisdizione in tema di controversie aventi ad oggetto attività e prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale — in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione per avere travalicato i limiti posti dall'art. 11, comma 4, lett. g), della legge delega 15 febbraio 1997, n. 59, la quale aveva previsto tale spostamento di giurisdizione esclusivamente per i diritti patrimoniali consequenziali.

D I R I T T O

Rileva l'odierno giudicante che la questione di costituzionalità della norma predetta, in relazione agli artt. 76 e 77 Cost., appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere.

1. — Sulla non manifesta infondatezza, va osservato che, rispetto ai limiti espressamente contenuti nella legge delega, il legislatore delegato ha ampliato notevolmente le tipologie di «giurisdizione esclusiva».

Va evidenziato, infatti, che la legge delega 15 marzo 1997 all'art. 11, comma 4, lett. g), provvedeva, da un lato, a devolvere al giudice ordinario «tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso, procedure stragiudiziali di conciliazione e di arbitrato», dall'altro, anche per evidenti ragioni di riequilibrio del carico giudiziario tra giudice ordinario e giudice amministrativo, procedeva ad una nuova definizione delle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attribuendogli le «con-

troverse aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese, quelle relative al risarcimento del danno, in materia di edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti».

Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in attuazione dei principi sopra evidenziati, all'art. 33, oltre a devolvere alla «giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza, alle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni ed ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alla lettera f) individua una parte cospicua del nuovo contenzioso amministrativo per tutte quelle «attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in tema di invalidità».

Come già evidenziato lo scopo della riforma appare quello di pervenire ad una razionalizzazione del sistema attraverso una modifica del riparto di giurisdizione preesistente.

L'analisi letterale e teleologica della norma delegante induce infatti a ritenere che il legislatore abbia, da un lato, voluto attribuire al giudice ordinario tutte le controversie in materia di pubblico impiego e, dall'altro, al fine sia di compensare sia di semplificare la tutela giuridica offerta ai privati, attribuire al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, comprese quelle relative al risarcimento del danno in materia edilizia, urbanistica, e di pubblici servizi.

La legge delega, a ben vedere, si avvale dunque di una formulazione piuttosto semplice e non di dubbia interpretazione, la quale, sia dal punto di vista strettamente letterale, sia dal punto di vista teleologico, si riconduce a due argomenti essenziali:

a) attribuzione al giudice ordinario delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione, ancorché concernenti atti amministrativi presupposti e con potere di disapplicazione;

b) attribuzione al giudice amministrativo delle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali (comprese quelle relative al risarcimento del danno) in materia edilizia, urbanistica e dei pubblici servizi.

Il legislatore delegato invece ha ampliato notevolmente la categoria avente ad oggetto i «diritti patrimoniali consequenziali» facendovi rientrare tutta una serie di controversie che, per loro natura, appaiono connotate da fasi con natura prevalentemente e/o essenzialmente privatistica.

Si pensi ad esempio, a tutte quelle prestazioni che, pur non essendo rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, si collegano, sia pure in maniera indiretta e strumentale, al suo funzionamento: fornitura di merci, prestazioni e servizi resi a favore delle aziende sanitarie pubbliche.

In questa ottica, di assai difficile individuazione appare la ripartizione della giurisdizione tra il giudice ordinario e il giudice amministrativo, con conseguente ed inevitabile incertezza della giurisdizione dell'A.G.O. o viceversa dell'A.G.A. per tutte quelle controversie che, pur non concretandosi in prestazioni rese nell'espletamento di pubblici servizi, si collegano strumentalmente ed indirettamente al servizio pubblico ed al funzionamento dell'ente pubblico per le quali sono erogate.

Dall'analisi teleologica e letterale della norma delegante l'interprete non può che circoscriverne la portata ai soli diritti patrimoniali consequenziali e cioè alle sole posizioni giuridiche soggettive derivanti dall'annullamento di atti amministrativi.

La Suprema Corte di legittimità si è, in più occasioni e di recente, pronunciata in merito ai diritti patrimoniali consequenziali restringendone la definizione e la portata a tutte quelle situazioni giuridiche che, effettivamente, siano scaturite dalla pronuncia di illegittimità di un provvedimento amministrativo, adottato in sede giurisdizionale o di autotutela amministrativa, e non anche a quelle derivanti in modo diretto ed immediato da un inadempimento della p.a. rispetto agli obblighi di legge ovvero conseguenti ad un rapporto convenzionale con il privato (in tal senso cfr. le decisioni della Suprema Corte in materia di pubblico impiego: Cass. S.U. 28 gennaio 1998, n. 843; Cass. S.U. 19 marzo 1997, n. 2436; Cass. S.U. 13 aprile 1995, n. 4208; Cass. S.U. 8 febbraio 1995, n. 1444; Cass. S.U. 10 ottobre 1994, n. 8277; Cass. S.U. 10 ottobre 1994, n. 8276; Cass. S.U. 5 novembre 1993, n. 11649; Cass. S.U. 10 maggio 1993, n. 5338; Cass. S.U. 19 marzo 1993, n. 3247; Cass. S.U. 10 febbraio 1993, n. 1620; Cass. S.U. 6 luglio 1992, n. 8210; Cass. S.U. 12 aprile 1991, n. 868; Cass. S.U. 26 luglio 1990, n. 7556; Cass. S.U. 8 febbraio 1990, n. 850; Cass. S.U. 5 settembre 1989, n. 3839; Cass. S.U. 4 marzo 1987, n. 2273).

Invero, accogliendo una siffatta definizione dei «diritti patrimoniali consequenziali» la legge delega appare riferibile solo alle ipotesi di lesione di posizioni soggettive perfette, e non viceversa, come previsto dalla successiva legge delegata, anche a tutte quelle situazioni giuridiche derivanti dal mero inadempimento della p.a. di obblighi legali e/o convenzionali.

Appare, in tal senso, piuttosto evidente un ampliamento ed un superamento da parte del legislatore dei principi e dei ristretti limiti oggettivi imposti dalla legge delega n. 59/1997 e ciò in violazione dei principi costituzionali di cui all'art. 77, comma primo, anche in relazione all'art. 76 Cost.

La nuova disciplina, siccome riformulata dal decreto legislativo n. 80/1998 non consente — contrariamente al dettato testuale e alla *ratio* normativa della legge delega — una razionale e agevole ripartizione delle attribuzioni tra giudice ordinario e giudice amministrativo, con inevitabile sottrazione all'A.G.O. di tutte quelle controversie riguardanti attività e prestazioni anche solo patrimoniali comunque rese nell'espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle aventi collegamento, sia pure indiretto e strumentale, al funzionamento del servizio pubblico o dell'ente preposto ad esso (si pensi ad esempio alle controversie per crediti da servizi di pulizia a favore di aziende pubbliche ovvero alle controversie riguardanti forniture di materiale di cancelleria, che, allo stato, sono difficilmente riconducibili, secondo criteri obiettivi e predefiniti sia alla giurisdizione ordinaria sia alla giurisdizione amministrativa — causa anche la difficile individuazione, a livello generale e di categoria, del concetto di servizio pubblico). Siffatta interpretazione estensiva accolta dal decreto legislativo in oggetto determina altresì una inevitabile e consequenziale sottrazione al privato della tutela monitoria più agile e rapida rispetto alla tutela attualmente prevista in sede giurisdizionale amministrativa.

Da ultimo, va rilevato che, anche a voler prescindere dalla lettera della norma delegante, tale nuova disciplina, giova ribadirlo, appare improntata ad una evidente semplificazione del sistema e volta ad evitare di dover adire due diversi giudici (il giudice amministrativo per rimuovere l'atto amministrativo dall'ordinamento giuridico, il giudice ordinario per poi ottenere il risarcimento) laddove risulti in discussione l'esistenza e/o la legittimità del rapporto legale o convenzionale esistente; viceversa, ove nessuna controversia sussista in merito al rapporto, il mero inadempimento degli obblighi scaturenti dal medesimo appare permanere nella giurisdizione dell'A.G.O. consentendo al privato di esperire anche le procedure più rapide, tra le quali per l'appunto la tutela monitoria.

A tale proposito, se, da un lato, è vero che il legislatore avrebbe potuto scegliere di devolvere all'A.G.A. tutte le controversie in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, si da creare una nuova giurisdizione esclusiva, dall'altro, attesa l'esplicita specificazione testuale (oltre che teleologica), la legge delega non consente una siffatta interpretazione riferendosi esplicitamente a «controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno».

Sotto tale profilo, l'ambito applicativo dei principi ispiratori della legge delega avrebbe dovuto rispondere all'esigenza di riequilibrio quantitativo delle giurisdizioni e ai criteri, per la verità assai ristretti, individuati dal legislatore delegante.

2. — Sulla rilevanza della questione di costituzionalità sollevata dalla parte, osserva il giudicante che la decisione in ordine alla sussistenza o meno della propria giurisdizione, nonché dei criteri obiettivi e predefiniti per poterla correttamente individuare, appare prioritaria alla valutazione relativa all'emissione e/o al rigetto del provvedimento richiesto e, in quanto tale, rilevante.

Invero, la sussistenza della giurisdizione deve necessariamente essere valutata al momento del deposito del ricorso *ex art. 5 c.p.c.* (sul punto v. Cass. 13 giugno 1992, n. 7292) e ciò a prescindere dalla litispendenza ovvero dalla successiva notifica del ricorso *ex art. 643, comma 3, c.p.c.*

Ritiene pertanto l'odierno giudicante che in fase monitoria ben possa essere adita la Suprema Corte costituzionale (per un precedente analogo v. ordinanza pret. Ancona 28 marzo 1997, iscritta al reg. ord. 1997 n. 401 in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale 2 luglio 1997, n. 27, e successiva ordinanza Corte costituzionale 23-26 marzo 1998, n. 80, in *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - 1° aprile 1998, n. 13) trattandosi, nella specie, pur sempre di un giudizio (sebbene a contraddittorio differito) nel quale, in via prioritaria, va valutata la sussistenza della giurisdizione.

Sulla base di quanto sinora argomentato, va sospesa ogni decisione nel merito con conseguente rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della questione incidentale di costituzionalità sopra specificata.

P. Q. M.

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 80 con l'art. 11, comma 4, lett. g) della legge 15 marzo 1997, n. 59 con riferimento agli artt. 77, primo comma, e 76 della Costituzione, sospende il giudizio in corso;

Ordina la notificazione della presente ordinanza al ricorrente e la sua comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della cancelleria, corredati della prova delle avvenute notificazioni di cui sopra.

Così deciso in Roma, addì 16 settembre 1999.

Il giudice: DE RENZIS

99C1182

N. 660

Ordinanza emessa il 29 settembre 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale militare di Torino nel procedimento penale a carico di Padalino Mario

- Reati militari - Violata consegna da parte di militare di guardia (nella specie: svolgimento del servizio in abiti civili)**
- **Indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, posta la configurazione dell'illecito nell'ipotesi di «difetto di osservanza a qualsiasi precetto impartito dall'autorità militare» - Lesione del principio di legalità - Incidenza sul diritto di difesa - Violazione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero e del principio di eguaglianza - Contrasto con il principio della necessaria offensività.**
 - Codice penale militare di pace, art. 120.
 - Costituzione, artt. 3, 13, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 112.

IL TRIBUNALE MILITARE

Nel procedimento penale a carico di Padalino Mario, nato il 5 novembre 1976 a Caserta e residente a Genova, in via E. Salgari, comune 2° classe in ufficio locale Marittimo in Sestri Levante, imputato del reato di «violata consegna da parte di militare di servizio» (art. 120, comma 1 c.p.m.p.) perché, all'epoca dei fatti militare effettivo all'ufficio locale marittimo di Sestri Levante, ivi, il 14 marzo 1999, essendo comandato di servizio di guardia giornaliera h 24, violava le consegne avute, svolgendo il servizio predetto in abiti civili e non indossando, come prescritto la divisa.

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 c.p.m.p. in relazione agli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, 112, 3, 13 della Costituzione;

O S S E R V A

In data 16 luglio 1999 il pubblico ministero esercitava l'azione penale nei confronti del marinaio sopra generalizzato e chiedeva a questo giudice emettersi decreto penale di condanna alla multa di lire 3.375.000 per il delitto sopra descritto di «violata consegna da parte di militare di servizio» (art. 120 c.p.m.p.).

Si dubita, però, della legittimità costituzionale della fattispecie incriminatrice contestata con riferimento ai parametri costituzionali sopra evidenziati.

Infatti, dallo studio degli atti d'investigazione del pubblico ministero emergono tutti i dubbi che la dottrina e la migliore giurisprudenza di merito hanno evidenziato relativamente alla costituzionalità di siffatta fattispecie

normativa, caratterizzata dall'essere una tipica norma penale in bianco in cui il legislatore ha ommesso di indicare all'amministrazione, che deve integrare il precetto con fonte normativa di rango secondario, quali debbano essere i contenuti, i presupposti i caratteri ed i limiti dei comandi costituenti consegna.

Dall'analisi delle fonti di prova raccolte dal pubblico ministero quali elementi per imputare al marinaio sopra generalizzato di avere violato la consegna avuta affiorano tutti i dubbi e le censure della norma, data la labilità della formula impiegata dal legislatore; rimane la incerta nozione penale di consegna, in particolar modo le nozioni di consegna quale prescrizione implicita e quale prescrizione di dettaglio rispetto alle finalità tipiche del servizio specificatamente richiesto al militare.

È d'uopo, pertanto, riferirsi brevemente al caso oggetto dell'odierna causa penale per poi, passare ad analizzare i censurati profili d'incostituzionalità della norma incriminatrice.

I. — I fatti si sono verificati all'interno dell'ufficio marittimo di Sestri Levante, dipendenti dall'ufficio circoscrizionale marittimo di Santa Margherita Ligure, Ente dipendente dal Ministero dei trasporti e della navigazione ove svolgono servizio di vigilanza militari appartenenti alla Marina militare.

Per comune esperienza è noto che in siffatti Enti, competenti non alla difesa della Patria con le armi bensì a numerosi compiti di polizia marittima, i servizi militari che normalmente negli Enti dipendenti dal Ministero della difesa vengono svolti con armi e con vestiario ed equipaggiamento idoneo a sostenere eventuali ingaggi vengono adempiuti senza armi.

Ed infatti, il 14 marzo '99 il marinaio di leva sopra generalizzato ebbe ad essere comandato di vigilanza non armata all'area portuale di Sestri Levante; servizio che veniva adempiuto regolarmente tant'è che vi è prova in atti che l'imputato ebbe ad allertare per un'ispezione anche il piantone di servizio. Si imputa al militare solo di avere svolto il servizio non in divisa bensì, in abiti civili.

È evincibile in atti prova di un tentativo del pubblico ministero di apprendere le consegne colà vigenti e disciplinanti il servizio di guardia giornaliera, consegna che si assume sin dalla notizia di reato e allegati essere stata trasmessa al militare (la prescrizione penale implica un «tradere»).

Però, di consegne scritte in atti non v'è traccia ed il sott.le responsabile dell'Ente così si esprime a proposito dei precetti costituenti consegna che sarebbero stati violati dall'imputato: «... i militari preposti a tale servizio si alternano nello svolgimento dei vari compiti, compiti previsti da varie normative come ad esempio il Codice della navigazione e varie ordinanze emesse dall'Autorità marittima. Il servizio di guardia giornaliera deve essere svolto in divisa, perché, in caso di necessità, essendo anche agenti di polizia giudiziaria, gli stessi devono essere immediatamente riconosciuti da chiunque» (f. 23 atti).

Avendo il pubblico ministero esercitato l'azione penale, è ovvio dedurre che si sia condiviso l'indirizzo giurisprudenziale costante per cui le prescrizioni la cui violazione da parte del militare integrano la condotta delittuosa di violata consegna possono benissimo essere anche prescrizioni di dettaglio rispetto alle principali dovendo però attenere direttamente alle finalità tipiche del servizio richiesto al militare (nel caso che ci occupa il servizio richiesto era quello di vigilare l'area e non certo quello disciplinante le modalità di vestiario da indossare per l'accertato servizio non armato).

Ma, dall'esame testimoniale del responsabile dell'Ente si evince come la particolare prescrizione violata, integrante la condotta criminosa contestata, sarebbe da dedursi implicitamente dalle caratteristiche essenziali del servizio; in altri termini, non sarebbe una prescrizione espressamente impartita ma, logicamente desumibile dalle caratteristiche tipiche del servizio comandato:

In realtà, basterebbe pensare ai numerosi servizi di polizia giudiziaria che i militari svolgono «in borghese» per capire come sia preoccupante il dato emergente da cui si è ricavata un'ipotesi di consegna implicita e, ciò, perché, fondantesi su dato labile imposto dal legislatore che concede all'interprete l'arbitrio di sussumere o meno un fatto sotto la fattispecie incriminatrice di cui oggi si dubita circa la sua costituzionalità.

Al riguardo l'interprete dispone della definizione legale contenuta nell'art. 26 del vigente regolamento di disciplina militare secondo cui «la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio».

Tale nozione disciplinare di consegna è tradizionalmente accettata dalla giurisprudenza penale militare; però, essa non risolve affatto i dubbi circa la determinatezza e tassatività della nozione indicata dal legislatore nella fattispecie incriminatrice («il militare che viola la consegna avuta») poiché, la tecnica normativa è stata tale per cui

l'illecito è stato costruito come semplice difetto di osservanza a qualsiasi precetto impartito dall'autorità militare per l'adempimento di un servizio; una sorta di illecito di mera disobbedienza in cui il legislatore ha inteso sanzionare penalmente comportamenti disancorati dalla effettiva lesione di un bene giuridico.

In siffatto contesto la nozione disciplinare aumenta solo l'incertezza giacché, la fonte regolamentare si impone per dati opposti ove il disgiuntivo «o» fra una definizione e l'altra ancor più rende l'idea di nozioni opposte irreversibilmente antitetiche, in sintesi la nozione disciplinare di consegna è tutto e niente allo stesso tempo.

Premesso ciò, con riferimento, al principio costituzionale di riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma della Costituzione, che costituisce il primo contenuto del principio di legalità.

La riserva di legge in materia penale così come riconosciuto dalla migliore dottrina penalistica deve intendersi di carattere assoluto: ciò lo si desume dalla collocazione sistematica dell'art. 25, secondo comma della Costituzione nella Parte Iª, del titolo 1º, concernente non tanto l'organizzazione dei poteri dell'ordinamento della Repubblica, quanto i diritti e doveri dei cittadini; in tale quadro la legge in senso formale è atto normativo che offre le maggiori garanzie per libertà personale, riconosciuta come bene inviolabile proprio dall'art. 13 della Costituzione, e ciò sia dal punto di vista tecnico, per l'iter vagliato ed approfondito da cui scaturisce, sia dal lato politico perché espressione di equilibrio parlamentare e controllo delle minoranze sulle maggioranze dell'esecutivo. È la sistemistica costituzionale che *in primis* depone per il carattere assoluto della riserva di legge costituendo questa garanzia del cittadino nell'esplicazione dello *status libertatis*.

Ora il legislatore del 1941, in periodo di guerra ed in ambito di costituzione elastica, ebbe, per quanto attiene alla norma di cui oggi si dubita della costituzionalità a delegare totalmente all'amministrazione la descrizione del precetto mediante integrazione successiva. Il legislatore ha previsto solo la sanzione demandando all'esecutivo la definizione di consegna e, persino la disciplina delle ipotesi in cui rilevarebbe quale illecito penale privativo della libertà personale l'inottemperanza alla stessa.

Trattasi di norma penale in bianco perché il precetto è totalmente integrato da atti normativi subordinati nella gerarchia delle fonti del diritto, quali il provvedimento dei comandi militari (financo il più sperduto comando di distacco).

Tale tecnica di strutturazione della norma viola il principio costituzionale della riserva di legge perché, conformemente all'ideologia autoritaria di delega all'esecutivo della disciplina dei fatti ritenuti lesivi all'ordine costitutivo, il legislatore si è totalmente spogliato nella scelta sua tipica di politica criminale-militare di definire presupposti, contenuto e limiti della consegna e della sua violazione.

E, ciò, con tutte le conseguenze in tema di certezza della fattispecie penale poiché, è ben noto che nella legislazione militare vigente la nozione di consegna viene ad abbracciare anche i provvedimenti limitativi della libertà personale mediante, appunto, l'irrogazione delle consegne di rigore e semplici da parte del comandante di Corpo.

Nel caso che si occupa il precetto penale risulta costituito dalla generica imposizione di obbedienza a qualsiasi atto che qualsiasi comandante militare definisca quale consegna con la abnorme possibilità che un fatto perda di rilevanza penale solo perché la medesima autorità amministrativa revochi una consegna emessa così, realizzandosi disparità di trattamento fra cittadini militari a seconda che la loro inottemperanza a certi obblighi si sia consumata prima o dopo la suddetta revoca dell'atto amministrativo.

Nel contesto di cui ora ci occupiamo è estraneo l'aspetto della cd. integrazione tecnico-scientifica del precetto ad opera dell'amministrazione, ipotesi in cui sarebbe salvaguardato il principio costituzionale, poiché, come già detto, ivi rileva la completa integrazione e descrizione del precetto penale da parte di fonte del diritto di carattere secondario.

Ma, anche qualora il principio costituzionale della riserva di legge in materia penale fosse ritenuti di carattere relativo come sembrerebbe desumersi da precedenti pronunciamenti della Corte costituzionale, pur tuttavia il legislatore penale in questione ha ommesso di determinare in modo sufficiente i presupposti, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'amministrazione specificativi dell'astratta e generica nozione di consegna.

Se con le sentenze nn. 26/1966 e 282/1990 il giudice delle leggi ha introdotto il criterio della cd «sufficiente determinazione legale» cui dovrebbe sottostare il legislatore nella tecnica di strutturazione normativa, nel descrivere il delitto di cui l'art. 120 c.p.m.p. vi è una totale omissione di quei dati caratterizzanti una ponderata scelta di politica criminale, delegandosi all'esecutivo ed ai suoi rami periferici l'arbitrio, collegato anche alla capacità o meno di utilizzare appropriata terminologia giuridica, la scelta che fra sanzionare penalmente oppure disciplinarmente i casi di violazione ai doveri.

Ma, come già evidenziato, ivi vi è un totale rinvio all'atto amministrativo subordinato da parte della legge penale, nella persistenza del potere dell'amministrazione di modificare l'atto stesso e, ciò equivale a rinvio da parte della legge al potere subordinato ed è, pertanto, chiaramente violativo della riserva di legge *ex art. 25*, secondo comma della Costituzione (ved. Corte costituzionale 11 giugno 1990, n. 282).

Il legislatore quando ha creato la fattispecie incriminatrice oggi impugnata ha, in sintesi, demandato all'amministrazione la determinazione dei termini normativi rilevanti per l'individuazione del fatto tipico ovvero, il nucleo fondante il contenuto d'illecito.

Con riferimento al principio costituzionale di tassatività (o determinatezza) di cui all'art. 25, secondo comma della Costituzione, che costituisce il secondo contenuto del principio di legalità.

La rilevanza costituzionale del principio di tassatività è desumibile dalla *ratio* dell'art. 25, secondo comma della Carta fondamentale, dato che la garanzia stabilita sul piano delle fonti verrebbe svuotata ed aggirata in sede applicativa da formulazioni indeterminate e vaghe.

Già si è precedentemente detto della indeterminatezza ed incertezza della nozione di consegna e di violazione di consegna di cui all'art. 120 c.p.m.p. quando si è discusso in premessa del fatto concreto sottoposto all'esame di questo giudice. Già si è detto di come la giurisprudenza estenda la nozione di consegna fino a ricomprendere le consegne di dettaglio e le consegne implicite rispetto a quelle principali che disciplinano il servizio tipico comandato al militare e, già si è discusso di come il caso sottoposto all'esame di questo giudice sembra sussumersi sotto queste ultime ipotesi di consegna.

La situazione consegue al difetto strutturale nella descrittività del precetto. Nel momento in cui questo è indeterminato perché il legislatore rinvia per la sua determinazione a futuri interventi di organi amministrativi senza prescrivere presupposti, contenuti, limiti ne deriva un'incertezza congenita. È rilevato che il principio costituzionale obbliga il legislatore a formulare il precetto penale con chiarezza in modo che sia univocamente desumibile la norma-comando sicché, il cittadino medio (anche militare) possa facilmente orientarsi fra ciò che non è penalmente vietato e ciò che, invece, è penalmente vietato ed il giudice non avvenga a godere di arbitrio nel reprimere i comportamenti umani, la norma in questione nella sua descrittività non assicura la certezza della legge laddove non definisce la nozione di consegna penalmente rilevante.

Il legislatore non offre dei parametri di valutazione cui riferirsi.

Arduo è definire la condotta vietata ed essendo nullo il margine positivo o negativo sicurezza diventa regola il margine di decisioni giurisprudenziali opposte. Il giudice diventa arbitro assoluto potendo ricorrere nella attività interpretativa a fattori essenziali, magari legati al contesto socio-politico così creando per esempio anche la figura (aberrante) della consegna implicita con una sorta di imputazione oggettiva al militare che ebbe la trasmissione della consegna principale e generale.

Così si arriva, infine, a discorrere delle violazioni costituzionali di cui agli artt. 24, secondo comma, e 112.

Illustrati i motivi che fanno ritenere non sia manifestamente infondata l'ipotesi della violazione della fattispecie incriminatrice in questione rispetto ai principi di riserva di legge e di passività, consegue anche un pregiudizio al diritto di difesa che spetta all'imputato e dell'obbligo spettante al pubblico ministero di esercitare l'azione penale.

Infatti, il cittadino militare non può conoscere ciò che è vietato penalmente da ciò che consentito, od al massimo costituente semplice illecito disciplinare per inottemperanza a doveri, onde, non può decidere con coscienza e volontà il proprio comportamento.

Viene a scemarsi il sistema delle garanzie processuali dato che alla contestazione da parte di un giudice di una consegna di dettaglio e implicita (come avverrebbe nel caso *de quo* con l'emissione del decreto penale di condanna) il cittadino militare non può opporre valide argomentazioni ma, al massimo, difformi indirizzi giurisprudenziali. Il diritto alla difesa viene frustrato.

Lo stesso pubblico ministero non ha le possibilità di conoscere con certezza i comportamenti da reprimere dagli altri che sono consentiti.

In relazione all'art. 3 della Costituzione che esprime il principio di eguaglianza:

profilo *a)*: le violazioni del principio di legalità sembrano comportare necessariamente la ulteriore violazione del principio in questione poiché, giustificano possibili decisioni difformi del giudice in presenza di identiche situazioni di fatto. Viene meno l'eguaglianza dei cittadini militari a parità di condotta.

profilo *b*): da quanto evidenziato in questa ordinanza, stabilito che relativamente alla fattispecie incriminatrice che ci occupa il legislatore ha delegato «in bianco» alla amministrazione la descrittività del precetto, deriva che è quest'ultima (financo il comandante del più sperduto Ente militare) a stabilire con l'emissione di atti amministrativi costituenti consegna ciò che è delitto o meno ed, a stabilire con la revoca o l'annullamento degli stessi ciò che non è più reato. Così sottoponendosi i cittadini militari, per quanto attiene alla propria libertà personale, all'arbitrio assoluto dell'esecutivo ed a sperequazioni di fatto dato che fino ad un certo momento nello stesso Ente militare si può essere denunciati (e successivamente imputati) per violata consegna e, poi, magari per circostanze del tutto voluttuarie (del resto incontrollabili dal giudice) essere immuni da sanzione penale pur avendo tenuto la stessa condotta.

In riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 13 della Costituzione raffiguranti anche il principio costituzionale della necessaria offensività del reato a beni di rilievo costituzionale.

Già si è detto che entrambi i principi, sia di legalità, sia quello tutelante lo *status libertatis* sono posti sullo stesso piano dovendosi quindi, da parte del legislatore penale operare un corretto bilanciamento di interessi fra beni di pari rilievo costituzionale per elidere il *favor libertatis* di cui deve godere qualsiasi cittadino, compreso quello alle armi.

In un'ottica costituzionale il diritto penale deve essere la *extrema ratio* e, solo laddove il diritto amministrativo punitivo non ha spazio di efficacia. Ecco perché le singole figure di reato devono essere costruite in funzione offensiva di ben determinata oggettività giuridica procedendosi con una sorta di tipizzazione delle offese. Il sistema penale deve essere armonico rispetto anche alla Carta fondamentale in modo da esser applicato solo a fatti concretamente offensivi in misura apprezzabile di beni di rilevanza costituzionale.

E nell'ottica di tali principi non trovano spazio i reati di pericolo presunto giacché, punire per un pericolo non accertabile con un giudizio *ex ante* alla condotta e, ove nessun pericolo fu preaccertato esistente degradare la fattispecie di reato a pericolo di astratta disubbidienza al precetto.

E la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 120 c.p.m.p. per unanime dottrina e giurisprudenza è un esempio di delitto di pericolo presunto, un illecito penale di mera disubbidienza in cui il legislatore ha inteso sanzionare penalmente comportamenti disancorati dalla effettiva lesione di un bene giuridico. Il militare viene punito con la reclusione militare e, quindi, con una sanzione privativa della libertà personale solo per avere disobbedito a doveri impartiti dal legislatore (anzi dall'amministrazione visto che vi è una delega «in bianco»).

La costruzione della fattispecie censurata è, per di più, priva di «clausole negative» dalle quali possa evincersi se al momento della condotta sia da escludersi una lesione a qualche bene, giuridico di rilievo costituzionale.

Le questioni prospettate sembrano tutte non manifestamente infondate ed anche rilevanti giacché, coinvolgono la stessa norma incriminatrice contestata in imputazione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 e ss., legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenute le questioni esaminate rilevanti e non manifestamente infondate;

Solleva per violazione degli artt. 25, secondo comma, 24, secondo comma, 112, 3, 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale 120 c.p.m.p.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo fino all'esito del giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Torino, il 29 settembre 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: ROBERTI

N. 661

*Ordinanza emessa il 30 settembre 1999 dal pretore di Sondrio, sezione distaccata di Morbegno
nel procedimento penale a carico di Curtoni Rosa ed altro*

Edilizia ed urbanistica - Violazioni edilizie - Rilascio di concessione edilizia in sanatoria - Diniego - Ricorso giurisdizionale - Sospensione dell'azione penale sino alla definizione del ricorso - Mancata previsione - Irragionevolezza - Disparità di trattamento - Lesione del diritto di difesa.

- Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL VICE PRETORE

Visti gli atti del procedimento penale a carico di Curtoni Rosa e Zugnoni Ramiro, imputati del reato di cui agli artt. 81, secondo comma c.p., 20, lett. b), legge n. 47/85 perché, dopo aver ottenuto, per la costruzione di un edificio ad uso deposito attrezzi agricoli e fienile in zona agricola, regolare concessione edilizia, con più azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzavano, senza richiedere concessione edilizia per le varianti, un'opera totalmente difforme da quella di cui al progetto originale (costruzione di una scala esterna dal piano terra a quello superiore e di una terrazza di mq 23,3 al primo piano non prevista, nonché modificazione della destinazione d'uso del piano primo dell'edificio, con trasformazione, mediante lavori di tramezzatura, pavimentazione, posa di infissi interni ed esterni, ecc. del progettato fienile in locale ad uso di abitazione), sul map-pale 188 del F. 3 del comune di Cosio Valtellino;

Vista la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23;

Preso atto dell'istanza della difesa degli imputati, con l'opposizione del p.m., a che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, secondo e terzo comma, della legge n. 47/85 in relazione agli artt. 3, 24, 25, 101 e 102 della Costituzione;

Ritenuto che la prospettata questione appare rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, per i motivi che seguono.

F A T T O

Nel corso del dibattimento è stato evidenziato che la Curtoni Rosa, imprenditrice agricola come da certificato in atti, ed il di lei coniuge, entrambi imputati, privi di concessione edilizia stavano realizzando alla data del 31 maggio 1997, inserita in un capannone rurale, costruito nel 1993, invece, con concessione edilizia, una abitazione di servizio dell'azienda agricola, sita in località Bolgia nel comune di Cosio Valtellino. Tale località dista km 17 circa dalla località montana di Mellarolo, sempre di Cosio Valtellino, dove gli imputati sono residenti.

Gli imputati, venuti a conoscenza che la realizzazione della detta abitazione senza la concessione edilizia dava luogo a procedimento penale, richiedevano al comune concessione edilizia in sanatoria, che trovava il tecnico comunale favorevole, ed il sindaco sfavorevole, con la conseguenza che detta richiesta veniva respinta. Avverso la reiezione della domanda di concessione edilizia in sanatoria gli imputati proponevano ricorso al t.a.r. Lombardia tutt'oggi pendente.

Questo giudice nell'udienza del 18 febbraio 1999, nella convinzione che il presente giudizio è strettamente connesso all'esito del suesposto ricorso al t.a.r., emetteva un'ordinanza, con la quale, richiamando il secondo comma dell'art. 22 della legge n. 47/85, invitava gli imputati, a mezzo dei loro difensori, ad attivarsi presso il presidente del t.a.r., perché venisse fissata l'udienza di discussione del ricorso e rinviava l'udienza al 16 settembre 1999.

La difesa degli imputati ha fornito la prova di essersi attivata, ma il t.a.r., evidentemente non essendo i termini, previsti dall'art. 22, secondo comma, della legge n. 47/85, termini perentori ha ignorato l'ordinanza e la esistente connessione tra il giudizio penale e quello amministrativo per un giusto processo.

Motivi di rilevanza

L'art. 7, comma 9, del d.-l. 27 marzo 1995, n. 88, prima, e l'art. 8, comma 8 del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285, poi, avevano esteso il principio della sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie previste dal comma 1, dell'art. 22 della legge n. 47/85 anche ai ricorsi giurisdizionali sino alla decisione del t.a.r. avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria.

Detti decreti-legge, tuttavia, non sono stati contestati, e quindi, le modifiche degli stessi introdotte alla legge n. 47/85 sono decadute.

Sul punto, comunque, di grande rilievo si presenta la sentenza n. 270 del 18/22 luglio 1996 della Corte costituzionale. La Corte ha trovato ragionevole la scelta operata in quel momento dal legislatore in ordine alla durata della sospensione dell'azione penale, di cui al comma 1 dell'art. 22, legge n. 47/85 con l'aggiunta dell'esaurimento anche dei ricorsi giurisdizionali, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di cassazione con l'ordinanza del 10 maggio 1995.

«Tale soluzione di attesa», è detto nella richiamata sent. n. 270/96 della Corte costituzionale «da parte del giudice penale consente, da un canto, la tutela giurisdizionale (costituzionalmente garantita) dell'interessato di fronte ad un atto amministrativo (oggetto d'impugnazione) contenente rifiuto di sanatoria, che non è affatto assistito da alcuna certezza di legittimità; dall'altro lato riduce notevolmente le possibili difformità di pronunce del giudice penale e del giudice amministrativo, cui l'amministrazione è tenuta ad ottemperare nel rilascio della sanatoria; nello stesso tempo semplifica l'accertamento del giudice penale con l'acquisizione della sentenza amministrativa, che insieme alla documentazione raccolta in occasione del giudizio amministrativo e agli atti emanati dall'amministrazione comunale in sede di adempimento, dovrà essere valutata secondo i normali principi del codice di procedura penale».

Di conseguenza il giudice penale può dichiarare l'estinzione dei reati contravvenzionali puniti dalle vigenti norme urbanistiche.

Motivi di non manifesta infondatezza

1. — Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

L'art. 22, comma 1, che limita la sospensione dell'azione penale relativa alle violazioni edilizie fino a che non siano esauriti i provvedimenti amministrativi, con esclusione dei ricorsi giurisdizionali al t.a.r. sino alla loro decisione è irrazionale e soffre di situazioni di disuguaglianza tra chi la concessione edilizia ottiene al termine dell'iter amministrativo e chi detta concessione in sanatoria ottiene all'esito del ricorso al t.a.r.

2. — Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

Mancando nell'art. 22, comma 1, della legge n. 47/85 la sospensione dell'azione penale in pendenza di ricorsi al t.a.r. e sino alla loro decisione, come avviene per l'iter amministrativo, viene meno la tutela giurisdizionale garantita dall'art. 24 della Costituzione di fronte ad un atto amministrativo che si impugna, concernente il rifiuto della concessione edilizia in sanatoria, il quale non è assistito da alcuna certezza di legittimità.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dall'art. 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nella parte in cui non prevede la sospensione dell'azione penale anche per i ricorsi giurisdizionali di cui al secondo comma dello stesso art. 22;

Dichiara sospeso il presente procedimento e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Morbegno, addì 30 settembre 1999.

Il vice pretore: SICHERA

N. 662

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1999 dalla Corte di appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Oss Bals Rita e comune di Pergine Valsugana*

Espropriazione per pubblica utilità - Norme della provincia autonoma di Trento - Indennità di esproprio per le aree non edificabili - Determinazione - Riferimento esclusivo ai valori agricoli tabellari determinati per zone omogenee - Omessa considerazione del valore venale del fondo - Irragionevole assimilazione di realtà oggettivamente diverse - Incongruità del sistema tabellare e dell'indennizzo calcolato in base ad esso.

- Legge provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo in data 23 ottobre 1995 al n. 468/95 promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 16 ottobre 1995 da Oss Bals Rita rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Benanti di Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attrice;

Contro il comune di Pergine Valsugana rappresentato e difeso dall'avv. Sergio D'Amato di Pergine Valsugana (Trento) ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Franco Busana di Trento, convenuto;

Oggetto: opposizione ad indennità espropriativa;

Causa ritenuta in decisione all'udienza camerale del 5 ottobre 1999;

F A T T O

Con citazione notificata il 16 ottobre 1995 Rita Oss Bals proponeva opposizione avverso il decreto di fissazione dell'indennità di esproprio del fondo di sua proprietà determinata in lire 11.000 a metro quadrato, assumendo che i valori stimati dalla provincia non rispondevano assolutamente al valore di mercato dei beni espropriati né costituivano serio ristoro della perdita della sua proprietà.

Si costituiva in giudizio il comune di Pergine Valsugana che precisava che l'indennità di esproprio era stata calcolata secondo i parametri previsti dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.

Nel corso della fase istruttoria veniva disposta consulenza tecnica accertativa della consistenza e del valore del fondo espropriato.

All'udienza del 28 maggio 1999 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe;

Motivazione

Va innanzitutto premesso che ai fini del presente giudizio irrilevante si appalesa la disciplina introdotta con la legge provinciale di Trento 27 agosto 1999, n. 3, art. 28 che ha riaperto, fino al 30 giugno 2000, i termini per la rideterminazione dell'indennità di esproprio siccome modificati con l'art. 41 legge provinciale di Trento 11 settembre 1998, n. 10.

Ed infatti, come correttamente sottolineato dalla difesa della parte opponente, le modifiche al sistema provinciale di esproprio dei fondi destinati all'esecuzione di opere pubbliche introdotte con la legge provinciale n. 10/1998 hanno riguardato esclusivamente i fondi edificabili e non i fondi agricoli (come nella specie).

Deriva da tale considerazione che appare inutile (ed irrilevante) attendere lo spirare dell'indicato termine del 30 giugno 2000 atteso che la nuova legge non ha introdotto nuovi parametri alla stregua dei quali procedere alla rideterminazione della indennità di esproprio. In altre parole la Oss Bals non può richiedere alla pubblica amministrazione la rideterminazione dell'indennità di esproprio non essendo stati in alcun modo variati i criteri di determinazione dell'indennità per i fondi agricoli.

Ciò premesso, questa Corte condivide l'opinione dell'espropriata in merito alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge provinciale n. 6/1993 relative al calcolo dell'indennità di esproprio per i fondi agricoli.

Si tratta infatti di un sistema fondato su un meccanismo tutto tabellare (o categoriale). Esso vincola il giudice ad un predeterminato *iter* di ragionamenti e restringe la sua cognizione meritoria al solo interno di predeterminati classi legali. E ciò anche in quei casi (come il presente) in cui ne derivino conclusioni palesemente avulse dalla realtà oggettiva.

Le classificazioni legali portano necessariamente a giudizi di uguaglianza pure nelle disuguaglianze (impossibili da precatalogare) cosa questa inammissibile (art. 3 Cost.) in una materia tanto incisiva sui diritti del cittadino quale quella afferente alle espropriazioni (art. 42 Cost.).

In particolare la legge provinciale *de qua* viene a basare il calcolo dell'indennità di espropriazione, sulla base di «perimetrazioni» cartografiche che, in termini economici sul terreno non esistono o meglio, che esistono in ben altre e meno rigide e più variegata forme rispetto a quelle fissate in base ai criteri previsti dall'art. 13 legge n. 6/1993.

Secondo i criteri fissati dalla legge provinciale (art. 13) le categorie tengono in considerazione esclusivamente la vocazione culturale dei fondi della zona nella quale si inserisce quello espropriato secondo parametri medi che naturalmente non tengono conto delle peculiarità delle singole realtà.

È chiaro che la convenzionalità è, nella logica, l'esatto contrario della libertà. Difatti, un conto è mediare le stime libere attraverso semisomme dei valori liberi con quelli catastali o tabellari, salvaguardando in tal modo la proporzionalità tra caso e caso ed un conto è, invece, convenzionare le stime, mediante astrazioni legali.

Il collegio giudicante ritiene di dover ribadire, dunque, che la realtà delle stime immobiliari non può essere racchiusa in categorie legali, ma deve rimanere, secondo la sua propria natura, il risultato di una improgrammabile e ben più vasta e composita varietà di fattori, a loro volta interdipendenti fra loro caso per caso.

Vale la pena di osservare che non sarebbe sufficiente la pura e semplice disapplicazione degli atti amministrativi di fissazione delle tabelle in quanto oggetto della censura proposta da questo giudice non è tanto la fissazione dei valori medi da parte dell'Autorità amministrativa quanto il fatto che tali valori medi siano utilizzati come unico parametro nella determinazione dell'indennità di esproprio senza considerazione del valore venale del fondo.

L'incongruità del sistema indicato per la determinazione dell'indennità di esproprio per i terreni agricoli appare tanto più evidente ove si consideri che il nuovo sistema di indennizzo previsto dalla riforma del 1998, abbandona il rigido sistema tabellate per i fondi aventi destinazione edificiale mediandolo proprio con il valore venale del bene oggetto del provvedimento ablativo. In altre parole solo per i fondi agricoli la legge rimane ancorata al sistema tabellare oramai abbandonato per i fondi destinati all'edilizia.

Soltanto un sistema, dunque, che direttamente consenta di tenere in considerazione il valore venale del fondo espropriato (ancorché unitamente ad altri parametri pure, in ipotesi, tabellari), può sottrarsi al sospetto di incostituzionalità.

La questione oltretutto non manifestamente infondata è rilevante nel presente giudizio.

Infatti, secondo il C.T.U. i beni oggetto dell'esproprio hanno una valutazione di libero mercato di lire 70.000 al mq (in ragione della vicinanza, anzi limitrofità alla zona edificata che si estende dall'altro lato della strada sulla quale si affaccia il fondo espropriato) anziché lire 15.000 al mq per la parte destinata ad orto e lire 7.000 per la parte costituita a prato che costituisce il valore tabellare.

Il C.T.U. ha anche chiarito che secondo la legge n. 865/1971 l'indennità di esproprio risulterebbe pari a lire 6.000.000 a fronte di una indennità liquidata in base alla legge provinciale di sole lire 1.500.000.

La grave sperequazione indicata mostra quindi con assoluta evidenza la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della definizione del presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione e art. 8, comma 1 dello statuto regione Trentino-Alto Adige la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge provinciale di Trento 19 febbraio 1993, n. 6;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della giunta provinciale di Trento e che sia comunicata al Presidente del consiglio provinciale di Trento.

Trento, addì 5 ottobre 1999.

Il presidente: CICIRETTI

Il consigliere relatore: PLATANIA

N. 663

*Ordinanza emessa il 5 ottobre 1999 dalla Corte di appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Fruet Mario e comune di Pergine Valsugana*

Espropriazione per pubblica utilità - Norme della provincia autonoma di Trento - Indennità di esproprio per le aree non edificabili - Determinazione - Riferimento esclusivo ai valori agricoli tabellari determinati per zone omogenee - Omessa considerazione del valore venale del fondo - Irragionevole assimilazione di realtà oggettivamente diverse - Incongruità del sistema tabellare e dell'indennizzo calcolato in base ad esso.

- Legge provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma; statuto Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1.

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo in data 23 ottobre 1995 al n. 469/95 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione notificato in data 16 ottobre 1995 da Fruet Mario rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Benanti di Trento, domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attore;

Contro il comune di Pergine Valsugana rappresentato e difeso dall'avv. Sergio D'Amato ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Franco Busana di Trento, convenuto;

Oggetto: opposizione ad indennità espropriativa;

Causa ritenuta in decisione all'udienza camerale del 5 ottobre 1999;

F A T T O

Con citazione notificata il 16 ottobre 1995 Mario Fruet proponeva opposizione avverso il decreto di fissazione dell'indennità di esproprio del fondo di sua proprietà determinata in L. 9.000 a metro quadrato assumendo che i valori stimati dalla provincia non rispondevano assolutamente al valore di mercato dei beni espropriati né costituivano serio ristoro della perdita della sua proprietà.

Si costituiva in giudizio il comune di Pergine Valsugana che precisava che la indennità di esproprio era stata calcolata secondo i parametri previsti dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6.

Nel corso della fase istruttoria veniva disposta consulenza tecnica accertativa della consistenza e del valore del fondo espropriato.

All'udienza del 28 maggio 1999 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Motivazione

Va innanzitutto premesso che ai fini del presente giudizio irrilevante si appalesa la disciplina introdotta con la legge provinciale di Trento 27 agosto 1999, n. 3, art. 28 che ha riaperto, fino al 30 giugno 2000, i termini per la rideterminazione dell'indennità di esproprio siccome modificati con l'art. 41 legge provinciale di Trento 11 settembre 1998, n. 10.

Ed infatti, come correttamente sottolineato dalla difesa della parte opponente, le modifiche al sistema provinciale di esproprio dei fondi destinati all'esecuzione di opere pubbliche introdotte con la legge provinciale 10/1998 hanno riguardato esclusivamente i fondi edificabili e non i fondi agricoli (come nella specie).

Deriva da tale considerazione che appare inutile (ed irrilevante) attendere lo spirare dell'indicato termine del 30 giugno 2000 atteso che la nuova legge non ha introdotto nuovi parametri alla stregua dei quali procedere alla rideterminazione della indennità di esproprio.

In altre parole il Fruet non può richiedere alla pubblica amministrazione la rideterminazione dell'indennità di esproprio non essendo stati in alcun modo variati i criteri di determinazione dell'indennità per i fondi agricoli.

Ciò premesso, questa Corte condivide l'opinione dell'espropriato in merito alla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni della legge provinciale 6/1993 relative al calcolo dell'indennità di esproprio per i fondi agricoli.

Si tratta infatti di un sistema fondato su un meccanismo tutto tabellare (o categoriale).

Esso vincola il giudice ad un predeterminato *iter* di ragionamenti e restringe la sua cognizione meritoria al solo interno di predeterminati classi legali. E ciò anche in quei casi (come il presente) in cui ne derivino conclusioni palesemente avulse dalla realtà oggettiva.

Le classificazioni legali portano necessariamente a giudizi di uguaglianza pure nelle diseguaglianze (impossibili da precatalogare) cosa questa inammissibile (art. 3 Cost.) in una materia tanto incisiva sui diritti del cittadino quale quella afferente alle espropriazioni (art. 42 Cost.).

In particolare la legge provinciale *de qua* viene a basare il calcolo dell'indennità di espropriazione, sulla base di «perimetrazioni» cartografiche che, in termini economici sul terreno non esistono o meglio, che esistono in ben altre e meno rigide e più variegate forme rispetto a quelle fissate in base ai criteri previsti dall'art. 13 legge 6/1993.

Secondo i criteri fissati dalla legge provinciale (art. 13) le categorie tengono in considerazione esclusivamente la vocazione culturale dei fondi della zona nella quale si inserisce quello espropriato secondo parametri medi che naturalmente non tengono conto delle peculiarità delle singole realtà.

È chiaro che la convenzionalità è, nella logica, l'esatto contrario della libertà. Difatti, un conto è mediare le stime libere attraverso semisomme dei valori liberi con quelli catastali o tabellari, salvaguardando in tal modo la proporzionalità tra caso e caso ed un conto è, invece, convenzionare le stime, mediante astrazioni legali.

Il collegio giudicante ritiene di dover ribadire, dunque, che la realtà delle stime immobiliari non può essere racchiusa in categorie legali, ma deve rimanere, secondo la sua propria natura, il risultato di una improgrammabile e ben più vasta e composita varietà di fattori, a loro volta interdipendenti fra loro caso per caso.

Vale la pena di osservare che non sarebbe sufficiente la pura e semplice disapplicazione degli atti amministrativi di fissazione delle tabelle in quanto oggetto della censura proposta da questo giudice non è tanto la fissazione dei valori medi da parte dell'autorità amministrativa quanto il fatto che tali valori medi siano utilizzati come unico parametro nella determinazione dell'indennità di esproprio senza considerazione del valore venale del fondo.

L'incongruità del sistema indicato per la determinazione dell'indennità di esproprio per i terreni agricoli appare tanto più evidente ove si consideri che il nuovo sistema di indennizzo previsto dalla riforma del 1998, abbandona il rigido sistema tabellate per i fondi aventi destinazione edificiale mediandolo proprio con il valore venale del bene oggetto del provvedimento ablativo. In altre parole solo per i fondi agricoli la legge rimane ancorata al sistema tabellare oramai abbandonato per i fondi destinati all'edilizia.

Soltanto un sistema, dunque, che direttamente consenta di tenere in considerazione il valore venale del fondo espropriato (ancorché unitamente ad altri parametri pure, in ipotesi, tabellari), può sottrarsi al sospetto di incostituzionalità.

La questione oltretutto non manifestamente infondata è rilevante nel presente giudizio.

Infatti, secondo il C.T.U. i beni oggetto dell'esproprio hanno una valutazione di libero mercato di L. 75.000 al mq (in ragione della vicinanza — anzi limitrofità alla zona edificata che si estende dall'altro lato della strada sulla quale si affaccia il fondo espropriato) anziché lire 9.000 al mq che costituisce il valore tabellare.

Il C.T.U. ha anche chiarito che secondo la legge n. 865/1971 l'indennità di esproprio risulterebbe pari a L. 14.280.000 a fronte di una indennità liquidata in base alla legge provinciale di sole L. 3.570.000.

La grave sperequazione indicata mostra quindi con assoluta evidenza la rilevanza della questione di costituzionalità ai fini della definizione del presente giudizio.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, e 42, terzo comma della Costituzione e art. 8 primo comma dello statuto regione Trentino-Alto Adige la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge provinciale di Trento 19 febbraio 1993, n. 6;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Giunta provinciale di Trento e che sia comunicata al Presidente del consiglio provinciale di Trento.

Trento, addì 5 ottobre 1999.

Il presidente: CICIRETTI

Il consigliere relatore: PLATANIA

N. 664

Ordinanza emessa il 14 gennaio 1998 dal tribunale amministrativo regionale per la Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Gentosi Gina contro il Provveditorato agli studi di Lucca ed altri

Istruzione pubblica - Docenti delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica - Servizi riconoscibili ai fini dello svolgimento di carriera - Servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali o comunali - Mancata previsione - Disparità di trattamento rispetto agli insegnanti di scuola elementare - Violazione, sotto più profili, del principio di eguaglianza.

- D.L. 19 giugno 1970, n. 370, artt. 1 e 2, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576; d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, art. 485.
- Costituzione, artt. 3 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 684/1997 e 2055/1997 proposto da Gentosi Gina, rappresentata e difesa dall'avv. Da Settimo Nicola ed elettivamente domiciliata presso lo stesso, in Firenze, via Puccinotti n. 10;

Contro:

il Provveditorato agli studi di Lucca, in persona del provveditore *pro-tempore*;

il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, (per quanto riguarda il ricorso n. 2055/1997);

la Direzione provinciale del tesoro di Lucca, in persona del direttore in carica (per quanto riguarda il ricorso n. 2055/1997);

il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore* (costitutosi in giudizio solo nel ricorso n. 684/1997), rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4, per l'annullamento:

del decreto n. 622/R del 22 ottobre 1996 di ricostruzione di carriera nella parte in cui non riconosce ai fini dell'anzianità di carriera il servizio di insegnamenti di ruolo prestati nella scuola materna statale, dall'anno scolastico 1975/1976 all'anno scolastico 1989/1990 e la declaratoria di tale diritto con pagamento delle differenze retributive spettanti comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria (ric. n. 684/1997);

del provvedimento prot. 42346/1997 del 23 marzo 1997 notificato il 30 aprile 1997 di richiesta di restituzione della parte di stipendio percepita in più dal 1° dicembre 1992 al 28 febbraio 1997 in quanto atto conseguente al decreto n. 622/R del 22 ottobre 1996 (ric. n. 2055/1997);

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Avvocatura distrettuale dello Stato;

Visti gli atti tutti della causa;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Udito, alla pubblica udienza del 14 gennaio 1998, il consigliere dott. Adolfo Metro;

Uditi, altresì, gli avv.ti Nicola Da Settimo e Andronio (avv. dello Stato);

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

Con un primo ricorso, (rubricato al n. 684/1997) la ricorrente, nominata con decorrenza giuridica ed economica, dal 1° settembre 1990, nel ruolo della scuola secondaria di secondo grado, come insegnante di filosofia e storia nei licei, ha chiesto, l'annullamento del decreto n. 622/R del 22 ottobre 1996, di ricostruzione di carriera,

nella parte in cui il Provveditorato agli studi di Lucca non le ha riconosciuto, ai fini dell'anzianità di carriera, il servizio di insegnamento di ruolo prestato nella scuola materna statale, dall'anno scolastico 1975-76 all'anno scolastico 1989-90.

Avverso il provvedimento, si sostengono i seguenti motivi di gravame:

violazione del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 485 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297, come interpretabile secondo l'art. 3 della Costituzione, perché la norma in questione non include esplicitamente il servizio prestato quale docente di ruolo e non di ruolo nella scuola materna statale, tra i servizi riconoscibili ai fini dello svolgimento della carriera per i docenti della scuola secondaria.

Si sostiene, infatti, che — posto che ai sensi dell'art. 1 del cit. d.-l. n. 370/1970, al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria è riconosciuto il servizio prestato in qualità di insegnante nelle scuole elementari e che, ai sensi dell'art. 2, al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto il servizio prestato nelle scuole materne — una interpretazione di tali norme che escluda, per il personale della scuola secondaria, il riconoscimento del servizio prestato nella scuola materna, sarebbe in contrasto con il principio dell'art. 3 della Costituzione.

In tal caso, infatti, si verificherebbe che un insegnante di scuola materna che transitasse prima nei ruoli delle scuole elementari, e successivamente in quelli della scuola secondaria, si troverebbe, all'atto di quest'ultimo passaggio, con una carriera pregressa già ricostruita a seguito dell'inserimento nel ruolo delle scuole elementari, da far valere poi, anche nelle secondarie, mentre, non ugualmente accadrebbe per l'insegnante che, dalla scuola materna, transitasse direttamente nei ruoli della scuola secondaria.

Con un secondo gravame rubricato al n. 2055/1997, la ricorrente ha, poi, impugnato il provvedimento con cui la Direzione provinciale del Tesoro, in esecuzione del mancato riconoscimento del servizio di cui sopra (che, in precedenza le era stato riconosciuto in via provvisoria) ha provveduto a richiedere la restituzione dei ratei di stipendio che devono considerarsi percepiti in più in conseguenza della diversa ricostruzione di carriera di cui al provvedimento impugnato con il precedente gravame.

Si eccepisce, al riguardo, tra l'altro, l'illegittimità di tale recupero, in conseguenza della illegittima ricostruzione di carriera, così come già evidenziata con il precedente gravame.

D I R I T T O

Attesa l'evidente connessione i due ricorsi possono essere riuniti.

Con il provvedimento impugnato con il primo ricorso n. 684/1987 l'amministrazione ha ritenuto di non dover riconoscere alla ricorrente, docente transitata nel ruolo delle scuole secondarie di secondo grado, il servizio pregresso di insegnamento prestato nelle scuole materne, per mancanza di una specifica previsione normativa.

Infatti, l'art. 1 del d.-l. n. 370/1990, convertito nella legge n. 576/1990, non ricomprende, per gli insegnanti della scuola secondaria, tra i servizi riconoscibili ai fini dello svolgimento della carriera (e ciò a differenza di quanto previsto per gli insegnanti delle scuole elementari di cui al successivo art. 2) il servizio di ruolo o non di ruolo prestato nella scuola materna.

Tale disciplina, si pone in sostanziale contrasto con le previsioni di cui all'art. 4, punto 10, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che nel delegare al governo la disciplina dei passaggi di ruolo del personale docente, fa obbligo di prevedere la valutazione, ad ogni effetto, del servizio prestato nei ruoli di provenienza nonché, con l'art. 57 della legge n. 312/1980 che, prevedendo il passaggio dal ruolo di scuola superiore a quello di scuola inferiore, ha sostanzialmente, considerato come omogenei i servizi prestati nei diversi ruoli scolastici.

Sotto altro profilo, tale regolamentazione determina una irrazionalità del sistema, in quanto equipara, ai fini dell'inquadramento nella scuola secondaria, il docente che abbia svolto servizio, sia pure nella scuola materna, a quello che, invece, non abbia svolto alcun servizio pregresso.

Inoltre, nel caso di successivo passaggio dalla scuola materna alla scuola elementare e da questa alla scuola di secondo grado, un insegnante, al momento del secondo passaggio, dovrebbe essere privato di un beneficio legittimamente acquisito, oppure, secondo una diversa possibile interpretazione della norma ove tale beneficio gli

fosse conservato in quanto ormai acquisito, al momento del primo passaggio, ciò non sarebbe possibile nel caso di insegnante che, dalla scuola materna, transitasse nel ruolo della scuola di secondo grado e ciò, con evidente disparità di trattamento tra gli stessi.

Tali considerazioni hanno indotto parte della giurisprudenza a dare, all'art. 1 del cit. d.-l. n. 370/1970, una interpretazione più conforme alla Costituzione, ritenendo «che l'elencazione, ivi contenuta, dei servizi riconoscibili nel passaggio ai ruoli della scuola secondaria, non abbia carattere tassativo, dovendosi ricomprendere, tra i servizi medesimi, anche quelli prestati nelle scuole materne statali» (C.S., Sez. VI n. 1714/1994).

Ritiene, invece, il collegio che la chiara, puntuale e tassativa formulazione della norma non permetta di dare, alla stessa, tale interpretazione logico sistematica.

Invero, trattandosi di normativa avente ad oggetto la attribuzione di benefici particolari a singole categorie di soggetti, il sottostante principio di specialità sembra non consentire una esegesi che vada oltre i casi espressamente previsti.

Peraltro, neppure sembrerebbe possibile addurre a giustificazione del diverso trattamento da un verso la diversità tra l'insegnamento nella scuola secondaria e quello nella scuola elementare e, dall'altro, la sostanziale omogeneità di disciplina, in quanto, sia nell'uno che nell'altro caso è riconosciuto il servizio prestato nel livello di insegnamento immediatamente inferiore.

Invero, ai fini che vengono in esame, il riconoscimento del servizio pregresso appare legato piuttosto al fatto della esistenza di un precedente insegnamento e quindi ad un'attività corrispondente a quella attualmente svolta.

Diversamente opinando, e cioè ritenendo che il beneficio spetti solo per i servizi svolti in un livello immediatamente inferiore, emergerebbero le incongruenze sopra segnalate.

Di conseguenza, poiché la normativa in esame, nel suo contenuto dispositivo, sembra affetta, per i motivi suesposti, da vizi di costituzionalità, per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) la relativa questione va rimessa alla decisione della Corte costituzionale.

Conseguentemente, va disposta la sospensione dei presenti giudizi e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge Costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e n. 23 della legge 11 febbraio 1953, n. 87, dichiara rilevante, ai fini della decisione degli stessi e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 del d.-l. 19 giugno 1970, n. 370 convertito dalla legge 26 luglio 1970, n. 576 e dell'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 nella parte in cui non attribuiscono al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria e artistica il riconoscimento del servizio prestato in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole materne statali o comunali;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la soluzione della suindicata questione di legittimità costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio il 14 gennaio 1998.

Il presidente: VIRGILIO

Il consigliere relatore ed estensore: METRO

N. 665

Ordinanza emessa il 15 dicembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Abate Andrea ed altri contro l'Università degli studi di Milano ed altri

Università - Ordinamenti didattici universitari - Potere del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di introdurre limitazioni all'accesso ai corsi universitari - Violazione del principio di riserva relativa di legge stabilito in materia e del diritto allo studio.

- Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116.
- Costituzione, artt. 33 e 34.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn. 14555/1997, 14557/1997, 14558/1997, 14568/1997, 14664/1997, 14665/1997, 14666/1997, 14668/1997, 14670/1997, 15022/1997, 15023/1997, 15024/1997, 15027/1997, 15028/1997, 15029/1997, 15030/1997, 15031/1997, 15032/1997, 15156/1997, 15157/1997, 15158/1997, 15161/1997, 15162/1997, 15164/1997, 15165/1997, 15168/1997, 15169/1997, 15286/1997, 15287/1997, 15288/1997, 15289/1997, 15290/1997, 15293/1997, 15294/1997, 15296/1997, 15297/1997, 15289/1997, 15300/1997, 15336/1997, 15340/1997, 15341/1997, 15343/1997, proposti rispettivamente da:

Abate Andrea; Aguzzi Marco; Arsie Ilaria; Cassotta Maurizio; Colombo Andrea; Marone Ezio; Clerici Michela; Carletti Vera; Bruschi Massimiliano; Bosisio Mauro e Gotti Alessandro; Bianchi Albino Carlo; Brunetti Giovanni; Cassella Mauro; Citterio Lucia; Corneo Andrea; Costantini Matteo; Di Tonno Valerio; Figni Marcelina e Piola Piergiorgio; Familiari Dora; Frattini Marco; Invernizzi Fabio; Miceli Pierluigi; Savio Mauro; Tironi Rodolfo e Colla Davide; Meregalli Nicoletta; Vicuna Narvaez Renato; Valsesia Paolo, Clemente Enrico, Matti Marco, Calabrò Simona, Sala Alessandro, Nardella Stefano e Rastelli Arianna; Rigoldi Daniele; Maschietto Patrizia; Scarciglia Elena; Sogni Francalberto; Stemma Alessandro; Testori Marco; Vaja Fabio; Valente Vito Giovanni; Vescia Michela; Vassallo Monia; Vespa Dario; Zacco Simona tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;

Contro l'Università degli studi di Milano, in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione in persona dei Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e nei confronti di Liuzzi Gemma Marisa, non costituita in giudizio; per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 50 posti per le iscrizioni al primo anno;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica con cui è stato adottato il «regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento», nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Milano, stabilendo le modalità di selezione;

del provvedimento nota prot. S/14644 dell'Università degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui è stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del d.P.R. 25 settembre 1980, n. 685 con cui è stato modificato lo Statuto dell'Università degli studi di Milano ed è stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonché delle modifiche successive nonché, di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

sui ricorsi nn. 15020/1997 e 15033/1997 proposti rispettivamente da Ban Filippo e Vitarelli Filippo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11;

Contro l'Università degli studi di Chieti, in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Chieti di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998, in cui si indicano 30 posti per le iscrizioni al primo anno;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Chieti, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presso l'Università degli studi di Chieti, stabilendo le modalità di selezione;

del provvedimento dell'Università degli studi di Chieti con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 1997/1998 presentata dal ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui è stata introdotta la tabella XIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e dello Statuto dell'Università degli studi di Chieti nella parte in cui è stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonché delle modifiche successive; nonché di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

sui ricorsi nn. 15160/1997 e 15025/1997, proposti rispettivamente da Magliano Paolo e Carenzo Andrea, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia, n. 11;

Contro l'Università degli studi di Torino, in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera del 22 maggio 1997 del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino in cui si stabilisce il numero di posti disponibili (40) per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera dell'Università degli studi di Torino di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 in cui si stabiliscono le procedure per le limitazioni all'accesso al predetto corso di laurea;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 e della graduatoria stessa;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle delibera della nomina della commissione per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Torino, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

di altri (eventuali) bandi di concorso relativi all'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli studi di Torino - anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (all. 4);

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Torino, stabilendo le modalità di selezione;

del provvedimento dell'Università degli studi di Torino con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui è stata introdotta la tabella XVIII-*bis* nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Università degli studi di Torino nella parte in cui è stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, nonché delle modifiche successive; nonché di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

sui ricorsi nn. 15338/1997 e 15339/1997, proposti rispettivamente da Pelosi Marco e Marchini Simone, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svevia, n. 11;

Contro l'Università degli studi di Parma, in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca, scientifica e tecnologia e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Parma di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 20 posti per le iscrizioni al primo anno;

della delibera del 4 giugno 1997 del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Parma in cui si indica il numero di 20 posti disponibili per l'iscrizione al primo anno relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria - anno accademico 1997/1998;

della conseguente delibera del Senato accademico dell'Università degli studi di Parma in cui si approva la precedente deliberazione del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 e della graduatoria stessa;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle delibera della nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Parma, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Parma, stabilendo le modalità di selezione;

del provvedimento nota prot. n. 20254 del 3 ottobre 1997 dell'Università degli studi di Parma con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui è stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Università degli studi di Parma in cui è stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria con la previsione del numero programmato delle iscrizioni e successive modifiche, nonché di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

sul ricorso n. 14672/1997, proposto da Sanavio Matteo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svevia n. 11;

Contro l'Università degli studi di Parma, in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensiva:

della delibera dell'Università degli studi di Parma di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 195 posti — di cui 15 per studenti extracomunitari — per le iscrizioni al primo anno;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia — anno accademico 1997/1998;

delle delibera della nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Parma, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Parma, stabilendo le modalità di selezione;

del provvedimento nota prot. n. 20253 Div. 1ª Sez. 4/4A del 3 ottobre 1997 dell'Università degli studi di Parma con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui è stata modificata la tabella XVIII-*bis* nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e dello Statuto dell'Università degli studi di Parma, nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché delle modifiche successive, nonché di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;

sui ricorsi nn. 14556/1997, 14561/1997, 14667/1997 e 14699/1997, proposti rispettivamente da Aguzzi Alessia, Bedoni Marzia, Moiola Francesca e Redaelli Chiara, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svevia n. 11;

Contro l'Università degli studi di Milano, in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Milano di approvazione del bando di concorso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 465 posti — di cui 15 per studenti extracomunitari — per le iscrizioni al primo anno;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia — anno accademico 1997/1998;

delle delibera della nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Milano, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Milano, stabilendo le modalità di selezione;

del provvedimento nota prot. S/14697 dell'Università degli studi di Milano con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui è stata modificata la tabella XVIII-*bis* nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e del d.P.R. 3 marzo 1988 (come modificato dal r.d. 22 luglio 1991) con cui è stato modificato lo Statuto dell'Università degli studi di Milano ed è stato previsto il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché delle modifiche successive, nonché di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, conseguenziali e comunque connessi;

sui ricorsi nn. 14560/1997, 14562/1997, 14566/1997, proposti rispettivamente da Cavazza Erika, Fola Michele, Bonetti Lorenzo, rappresentati e difesi dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Noberto Pandolfi, elettivamente domiciliati nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svevia, n. 11;

Contro l'Università degli studi di Brescia, in persona del rettore *pro-tempore*; il Ministero dell'Università e della ricerca, scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Brescia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 24 posti per le iscrizioni al primo anno;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria — anno accademico 1997/1998;

della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Brescia, in cui si indica il numero dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Brescia, stabilendo le modalità di selezione;

della mancata ammissione della ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui è stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Università degli studi di Brescia in cui è stata prevista l'attivazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria con la previsione del numero programmato delle iscrizioni e successive modifiche, nonché di tutti gli atti stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

sul ricorso nn. 15337/1997, proposto da Mazzola Isabella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliata nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svezia n. 11;

Contro l'Università degli studi di Pavia, in persona del rettore *pro-tempore*; Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Pavia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 187 posti — di cui 25 per studenti extracomunitari — per le iscrizioni al primo anno;

della delibera del 16 luglio 1997 del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia in cui si indica il numero da 162 a 170 dei posti disponibili per l'iscrizione al primo anno relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

della conseguente delibera del 16 luglio 1997 del Senato accademico dell'Università degli studi di Pavia in cui si prende atto della precedente deliberazione del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998 e della graduatoria stessa;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia — anno accademico 1997/1998;

della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Pavia, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Pavia, stabilendo le modalità di selezione;

del provvedimento nota prot. 25245 del 9 ottobre 1997 dell'Università degli studi di Pavia con cui viene respinta l'ulteriore domanda di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 1997/1998 presentata dalla ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1986, n. 95 con cui è stata modificata la tabella XVIII del r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, prevedendo l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia e dello Statuto dell'Università degli studi di Pavia, nella parte in cui prevede il numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in medicina e chirurgia, nonché delle modifiche successive, nonché di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

sul ricorso n. 15166/1997, proposto da Vercelli Andrea, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato nello studio del secondo difensore, in Roma, via Svevia, n. 11;

Contro l'Università degli studi di Pavia, in persona del rettore *pro-tempore*; Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Pavia di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 3 posti per le iscrizioni al primo anno;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria — anno accademico 1997/1998;

della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei test relativamente al concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Pavia, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Pavia, stabilendo le modalità di selezione;

della nota prot. 25244 del 9 ottobre 1997 con cui l'Università degli studi di Pavia ha respinto la domanda di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presentata dal ricorrente;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui è stata introdotta la tabella XVIII-bis nel r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e del d.P.R. 19 settembre 1980, n. 674 che ha modificato lo Statuto dell'Università degli studi di Pavia prevedendo l'attivazione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con la previsione del numero programmato, come successivamente modificato ed integrato, nonché di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

sul ricorso n. 14564/1997, proposto da Ghivarello Stefano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mirco Rizzoglio e Norberto Pandolfi, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore, in Roma, via Svevia n. 11;

Contro l'Università degli studi di Verona, in persona del rettore *pro-tempore*; Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e Ministero della pubblica istruzione, in persona dei rispettivi Ministri *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, *ex lege*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione:

della delibera dell'Università degli studi di Verona di approvazione del bando di concorso per il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998, in cui si indicano 20 posti per le iscrizioni al primo anno;

della delibera di approvazione della graduatoria finale degli ammessi al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

dell'(eventuale) delibera di approvazione delle procedure per l'espletamento della prova d'esame per l'iscrizione al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, anno accademico 1997/1998;

della delibera di nomina della commissione esaminatrice per il concorso relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 1997/1998;

della delibera di approvazione dei criteri di selezione e di istituzione dei *test* relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

delle (eventuali) delibere del Consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e del Senato accademico dell'Università degli studi di Verona, in cui si indica il numero di posti disponibili per l'iscrizione al primo anno, relativamente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998;

del decreto 21 luglio 1997, n. 245 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nella parte in cui (artt. 4 e 5) si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

del decreto del 31 luglio 1997 del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in cui si limita l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 1997/1998 presso l'Università degli studi di Verona, stabilendo le modalità di selezione;

della mancata ammissione del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli studi di Verona per l'anno accademico 1997/1998;

e, ove occorra, del d.P.R. 28 febbraio 1980, n. 135 con cui è stata introdotta la tabella XVIII-bis del r.d. 29 settembre 1938, n. 1652, nella parte in cui prevede l'introduzione del c.d. numero programmato delle iscrizioni al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e dello Statuto dell'Università degli studi di Verona nella parte in cui prevede il numero programmato per l'accesso al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, nonché di tutti gli atti agli stessi precedenti, preordinati, successivi, consequenziali e comunque connessi;

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore, per la camera di consiglio del 15 dicembre 1997, il consigliere Bruno Mollica;

Uditi altresì i difensori delle parti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto;

FATTO E DIRITTO

I. — Con i ricorsi all'esame della Sezione i ricorrenti investono i provvedimenti specificati in epigrafe nella parte in cui determinano la preclusione dell'accesso ai corsi universitari cui i medesimi aspirano ad essere iscritti per l'anno accademico 1997-1998, e ne chiedono, in via incidentale, la sospensione: su tale richiesta cautelare la Sezione è chiamata a decidere.

Trattasi di corsi per i quali l'Amministrazione, attraverso atti regolamentari e di attuazione, ha imposto consistenti limitazioni nelle iscrizioni.

L'agire dell'Amministrazione — in particolare il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 («Regolamento recante norme in materia di accessi alla istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento») — trova dichiaratamente supporto normativo nell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che ha attribuito ad un atto emanato dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica il potere di determinare la limitazione degli accessi di cui trattasi.

Ed invero, l'art. 9 cit., a seguito della detta modifica, stabilisce che il Ministero «definisce, su conforme parere del C.U.N. i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda una limitazione delle iscrizioni».

La Sezione dubita della legittimità costituzionale della norma; pertanto, ritiene di dover sollevare anche d'ufficio per i profili non trattati dai ricorrenti, la relativa questione di costituzionalità, per contrasto col principio della riserva di legge e conseguentemente, con gli articoli 33 e 34 Cost.

II. — La questione appare rilevante sotto un duplice profilo.

Da un lato, sembra incontrovertibile che la tutela cui mira l'azione intrapresa discende, nella specie, dalla eventuale eliminazione della realtà giuridica della disposizione che, conferendo il detto potere all'Amministrazione, consente alla stessa di precludere o limitare l'accesso ai corsi universitari: si che viene a configurarsi una assoluta priorità — anche in ragione di principi attinenti all'economia di giudizio — di trattazione della detta questione. È infatti evidente che la caducazione delle norme che consentono al Ministro dell'Università di porre limitazioni alle iscrizioni consentirebbe la soddisfazione piena dell'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, consentendo allo stesso l'iscrizione al corso senza sottomettersi a procedure selettive, mentre le altre censure sollevano questioni che ove fondate, assicurerebbero un grado minore di soddisfazione all'interesse della ricorrente e si presentano subordinate all'esito eventualmente negativo dell'incidente di costituzionalità.

Dall'altro, la indicata rilevanza deve ritenersi configurabile anche nella presente fase cautelare, atteso che il dubbio di costituzionalità in ordine alla norma precitata, che costituisce la fonte del potere nella specie esercitato dall'Amministrazione, preclude al Collegio una pronuncia, sia pure in sede di sommaria deliberazione, sull'esistenza o meno del *fumus* della pretesa azionata, non potendo tale valutazione essere vincolata dalla decisione della Corte sulla portata della norma sottoposta al suo esame.

III. — La questione appare altresì non manifestamente infondata.

Ritiene la Sezione che, in materia di accesso agli studi, anche universitari, sussista, in base agli articoli 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge, con la conseguenza che, in mancanza di norme legislative che attribuiscano all'Amministrazione — nel rispetto dei caratteri costitutivi della riserva stessa — il potere di stabilire limitazioni alle iscrizioni ai corsi, devono ritenersi illegittimi i provvedimenti regolamentari o di attuazione che tali limitazioni prevedano.

La configurabilità, nella materia, di una riserva relativa di legge costituisce *ius receptum* nella giurisprudenza del giudice amministrativo (in tal senso, t.a.r. Lazio, III sez., 3 aprile 1996, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, I sezione, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, I sez., 13 giugno 1992, n. 222 e, II sez., 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, II sez., 21 marzo 1995, n. 197).

Ed invero, è l'art. 33, secondo comma, Cost. a stabilire espressamente che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione e istituisce scuole statali di ogni ordine e grado», nel quadro di quella previsione del successivo art. 34, primo comma, che sancisce che «la scuola è aperta a tutti» (e che ha trovato attuazione, per le Università, con la legge 11 dicembre 1969, n. 910).

E laddove il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (basti ricordare l'art. 24, secondo comma, legge 7 febbraio 1958, n. 88, che, in ordine all'iscrizione al primo anno degli Istituti superiori di educazione fisica, prevede un numero di posti determinati da assegnare mediante concorso per esami; l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, che limitava l'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici a determinate facoltà per gli anni accademici dal 1961/1962 al 1964/1965, per un numero predeterminato di posti da assegnare mediante concorso per titoli ed esami) ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla p.a. nell'ambito, peraltro, fissato dalla legge stessa (ci si riferisce, ad es., all'art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590, con cui, al fine di consentire l'avvio programmato dei corsi di laurea, si è attribuito all'Amministrazione universitaria il potere di determinare, peraltro con espressa limitazione temporale — ai primi sei anni successivi all'attivazione di ciascun corso di laurea — il numero massimo delle iscrizioni).

Orbene, la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottoordinate la disciplina della materia stessa, consentendo anzi che il precetto espresso dalla norma primaria possa essere integrato da atti di normazione secondaria che lo rendano meglio aderente alla multifforme realtà socio-economica, ma ciò è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quantomeno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa.

In proposito, è costante l'insegnamento del giudice delle leggi sulla necessità che non «residui la possibilità di scelte del tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa pubblica amministrazione, ma sussistano nella previsione legislativa — considerata nella complessiva disciplina della materia — razionali ed adeguati criteri» (Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34, e giurisprudenza ivi richiamata; sentt. nn. 4, 30 e 122 del 1957; 70 del 1960; 48 del 1961; 72 e 129 del 1969; 144 del 1972; 257 del 1982; ordd. nn. 31 e 139 del 1985).

Se ciò è vero, la disposizione dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341 del 1990, come modificata dall'art. 17, comma 116, non sembra esente da precitati profili di incostituzionalità.

La norma, invero, conferisce al Ministro, come già ricordato, il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria, e ciò fa non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur vertendo in materia coperta da riserva di legge — ma addirittura attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'Amministrazione (C.U.N.) la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari».

Sembra pertanto ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresì la violazione, mediante l'adozione di meccanismi di produzione giuridica non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio, postulato dagli articoli 33 e 34 Cost.

IV. — Per le considerazioni che precedono, va conseguentemente sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 9, quarto comma cit., per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge nonché con gli articoli 33 e 34 Cost.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della suindicata norma.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonché agli artt. 33 e 34 Cost.;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 dicembre 1997.

Il presidente: COSSU

Il consigliere, est.: MOLLIKA

N. 666

Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Di Marco Aldo ed altri contro il Ministero della difesa ed altri

- Impiego pubblico - Forze armate - Sottoufficiali (nella specie: dell'Esercito) - Inquadramento - Nuova disciplina - Regime transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i pari grado nell'Arma dei Carabinieri - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni.**
- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, comma 1, lett. c), e comma 3.
 - Costituzione, artt. 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1511 del 1995, proposto da Di Marco Aldo, Dimiccoli Vincenzo, Lenoci Sabino, Minucci Massimo, Perez Enzo, Acquaviva Michele, Bruno Carmine, Furiosi Gianenrico, Risi Giovanni, Marsiglione Lorenzo, Troisi Fernando, Pedone Vito, Paone Alessandro, Tellini Roberto, Indorato Arcangelo, Savarese Ciro, Billella Luigi, Signoretta Salvatore, rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento «degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196 ... con i quali tutti i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, eccetto il ricorrente Marsiglione Lorenzo inquadrato nel grado di maresciallo», nonché per il riconoscimento del diritto «ad ottenere ai fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri» (così, testualmente, l'epigrafe del ricorso).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime Amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del primo rel. dott.ssa Alessandra Farina;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — «Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995», si espone in ricorso, «si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina, ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995».

1.1. — All'inquadramento degli odierni ricorrenti (tutti sottufficiali dell'Esercito in forza al reparto riparazione rifornimenti missili C/A di Montichiari — Brescia) sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 18 ed il 26 settembre 1995; «in particolare», prosegue il ricorso, «i sigg.ri Di Marco, Dimiccoli, Lenoci, Minucci, Perez, Acquaviva, Bruno, Furiosi, Troisi, Pedone, Paone, Pellini, Indorato, Savarese, Billella, Signoretta, già marescialli ordinari sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli; il sig. Risi, già sergente maggiore ed inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, è stato promosso al grado di maresciallo ordinario ed inquadrato nel ruolo dei marescialli; il sig. Marsiglione, con più di quattro anni di anzianità nel grado, è stato iscritto nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo».

2. — Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti, sottufficiali, deducendone la illegittimità derivata per «illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 Cost.».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il decreto legislativo n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, «è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del decreto legislativo n. 198/1995. Ciò», si prosegue, «in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali».

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, «riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995);

b) i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera C, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993 mentre i brigadieri dei Carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995... v. pag. 6 ric.).

«In sintesi»; conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalco soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata».

L'art. 34 d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri» sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittimo:

«per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni»; nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);

per violazione dell'art. 36 Cost., la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio in giustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

per violazione dell'art. 97 Cost., che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere-dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'Amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali» (pag. 10 ric.).

Gli istanti chiedono così, in definitiva, che l'Amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intime Amministrazioni Statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di 10 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti Amministrazioni, ripercorso l'iter che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza».

3.1. — Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista della udienza di trattazione nella quale, in particolare, ribadita «la disomogeneità delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei Carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 ove all'art. 3 si demanda il governo all'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché la conseguente «discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da parigrado o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)».

3.3. — Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1. — Devesi, preliminarmente, dichiarare la inammissibilità della memoria prodotta dalla Avvocatura dello Stato in data 2 luglio 1999, in quanto effettuata in violazione del termine di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r., posto a presidio del diritto di difesa di controparte e dell'interesse del giudice a conoscere tempestivamente e compiutamente la materia del contendere.

2. — Quanto all'azione di cui trattasi, v'è da rilevare che i ricorrenti propongono, quali pubblici dipendenti, azione di accertamento di un diritto patrimoniale, nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva; essi, peraltro, hanno a tal fine impugnato nei termini di decadenza gli atti dell'inquadramento effettuato dall'Amministrazione della Difesa in applicazione della normativa in questione (art. 34 del decreto legislativo n. 196 del 1995, emanato in attuazione dell'art. 3 della legge n. 216 del 1992).

L'oggetto di tale decreto legislativo (concernente il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate) non consente di ritenere che il trattamento economico e le norme di inquadramento ivi previste per detto personale siano, per così dire, «disapplicabili» (non essendo attribuito nel nostro ordinamento, né alla Amministrazione, né al sistema giurisdizionale, un tale potere), per estendere, invece, ai sottufficiali dell'Esercito, conformemente alla pretesa avanzata dagli istanti, le corrispondenti norme dettate dal d.lgs. n. 198 del 1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri che si trovi nelle stesse condizioni.

Ciò in quanto il legislatore, in attuazione della delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 216 del 1992, ha paritativamente identificato e disciplinato, con vari decreti, i diversi ordinamenti delle varie Forze di Polizia e delle Forze Armate, cosicché in ciascuno di essi sono, pertanto, rinvenibili le disposizioni relative al trattamento economico ed alle carriere, da applicarsi allo specifico ordinamento, di cui di volta in volta si tratti (nella fattispecie, quello delle Forze Armate).

La domanda di accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici in questione, cioè, ad ottenere, ai fini dell'inquadramento, il medesimo trattamento attribuito, con il d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali di pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri, si appalesa, così, priva di supporto normativo, non potendosi in ogni caso far

luogo ad una interpretazione estensiva delle invocate norme del d.lgs. n. 198/1995 e/o ad una «disapplicazione» (non consentita a questo giudice) delle corrispondenti prescrizioni del d.lgs. n. 196/1995 (considerata anche la mancanza di qualsiasi ambito di indeterminatezza delle norme recate dai decreti delegati in argomento).

Il Collegio, pertanto, non può esaminare ed apprezzare adeguatamente le ragioni prospettate dai ricorrenti, se non previa dichiaratoria di incostituzionalità delle citate norme (se ed ove adeguatamente sussistano i necessari presupposti del giudizio costituzionale in via incidentale: rilevanza e non manifesta infondatezza della questione).

3. — Il *thema decidendum* della presente controversia concerne dunque, in sostanza, non tanto la legittimità dei decreti di inquadramento dei ricorrenti, tutti sottufficiali dell'Esercito, che risultano aver fatto diretta e corretta applicazione del d.lgs. n. 196/1995, quanto, piuttosto, l'asserita incostituzionalità (in quanto a ciò si riduce, in definitiva, l'unico, articolato motivo di censura dedotto) citato decreto legislativo, che, con la norma transitoria di cui all'art. 34 (dedicata all'«inquadramento nel ruolo dei marescialli»), avrebbe operato, secondo le ipotesi poste a base del ricorso, una irragionevole discriminazione tra i sottufficiali dell'Esercito (e delle Forze Armate in genere) e quelli dell'Arma dei Carabinieri (le norme transitorie del cui inquadramento sono dettate, invece, negli artt. da 46 a 50 del d.lgs. n. 198/1995).

Una discriminazione, si sottolinea nell'atto introduttivo del giudizio, che «colpisce unicamente i sottufficiali che rientrano nella applicazione della norma transitoria di cui al citato art. 34, d.lgs. n. 196/1995, in quanto per coloro che beneficiano della normativa ordinaria introdotta con il decreto legislativo in esame non subiscono penalizzazioni rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, rispetto ai quali non possono lamentare alcuna disparità: in proposito si rinvia all'esame delle tabelle allegate ai decreti legislativi...».

3.1. — L'esame della prospettata questione di costituzionalità necessita di un preliminare inquadramento.

Lo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze Armate, nelle quali è a tutti gli effetti da intendersi ricompresa l'Arma dei Carabinieri, ha sempre avuto una disciplina uniforme e del pari uniforme è stato, dal r.d. n. 2395 del 1923 e dal d.P.R. n. 1079 del 1970 alla legge n. 312 del 1980, il trattamento economico dei sottufficiali delle varie Armi rispetto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (con la sola eccezione delle indennità accessorie collegate alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio).

Ciò sino alla entrata in vigore della legge n. 34 del 1984, allorché, a séguito della riforma della Polizia del 1981 (caratterizzata, tra l'altro, dall'inizio della unificazione del trattamento economico delle Forze di Polizia), tale uniformità è stata infranta unicamente per effetto del meccanismo, ritenuto prioritario, della equiparazione tra le varie «Forze di Polizia» (il sedicesimo comma dell'art. 43 della legge n. 121 del 1981 stabiliva che il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato «è esteso all'Arma dei Carabinieri ed ai corpi previsti al primo e secondo comma dell'art. 16»); a sua volta, l'art. 2, quinto comma, della legge n. 34 del 1984 ha disposto che, in relazione al suddetto art. 43, «è esteso il trattamento economico per stipendio e per indennità mensili previsto per il personale della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri e ai Corpi della Guardia di Finanza, degli Agenti di Custodia e Forestale dello Stato»).

L'evoluzione legislativa successiva ha avuto un significativo approdo nella legge n. 216 del 1992.

Con essa il legislatore non solo ha proceduto sulla strada della perequazione (semplicemente) economica delle Forze di Polizia, ma ha, con il conferimento di una duplice delega legislativa, avviato successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione: la prima delega (art. 2, comma 1, della legge n. 216 del 1992), nella preoccupazione di non alterare gli equilibri tra i vari ordinamenti militari, da esercitarsi con un unico decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con gli altri ministri interessati, aveva per oggetto la definizione «in maniera omogenea, nel rispetto dei principi fissati dai relativi ordinamenti di settore, stabiliti dalle leggi vigenti», delle procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché del personale delle Forze Armate, ad esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di leva (v. Corte cost., ord. n. 152 del 26-30 aprile 1999).

La seconda delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992), poi, da esercitarsi con più decreti legislativi sulla base di unici criteri direttivi (diversi da quelli di cui all'art. 2), riguardava, in particolare, «le necessarie modifiche degli ordinamenti del personale» delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, esclusi dirigenti e direttivi, «per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge»; inoltre, per le anzidette finalità, era espressamente contemplato che i decreti legislativi potessero «prevedere che la sostanziale equiordinazione dei compiti

e dei connessi trattamenti economici sia conseguita attraverso la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche mediante la soppressione di qualifiche, gradi, ovvero mediante l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche e gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessivamente previste», con le occorrenti disposizioni transitorie (art. 3, comma 3, della legge n. 216 del 1992).

L'esercizio di tale seconda delega era previsto avvenisse con più decreti legislativi, da emanarsi su proposta dei Ministri rispettivamente interessati e, per le Forze di Polizia, con la concertazione del Ministro dell'interno, attesi i suoi compiti istituzionali, confermati nella legge n. 121 del 1981. I principi ed i criteri direttivi relativi sono fissati con specifiche disposizioni, che prevedono anche la necessaria copertura finanziaria.

La legge n. 216 del 1992 ha così, un duplice contenuto, con diversa natura ed autonomia: l'uno (art. 1), di conversione del d.-l. 7 gennaio 1992, n. 5 «con le modificazioni riportate in allegato alla legge», adottato in base alla previsione dell'art. 77, terzo comma, della Costituzione (ivi disponendo la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a séguito della sentenza della Corte della costituzione n. 277 del 1991, ricomprendendo, peraltro, anche le corrispondenti posizioni delle altre Forze di Polizia, che erano state mantenute al di fuori dell'oggetto della pronuncia della Corte); l'altro (artt. 2 e 3), di legge di delega, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, di tal guisa avviando le successive fasi dirette ad una ulteriore e sostanziale omogeneizzazione, con il conferimento della detta, duplice, delega, differenziata per fonte, oggetto, proponenti, principi direttivi e criteri di delega.

La prima delega è stata esercitata con 12 maggio 1995, n. 195, che richiama anche la legge 29 aprile 1995, n. 130.

La seconda delega, prevista, come si è detto nell'art. 3 della citata legge n. 216 del 1992, è stata esercitata, tra l'altro, con d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196 (denunciato, quanto alla costituzionalità del suo art. 34, dai ricorrenti) e col d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198, che, riguardando il personale dell'Arma dei Carabinieri, viene assunto dai ricorrenti stessi quale *tertium comparationis* della dedotta discriminazione retributiva e di stato giuridico.

La delega di cui all'art. 3, ha osservato la Corte costituzionale (sent. n. 63 del 1998), prevedeva tutte la necessarie modifiche degli ordinamenti per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea, si noti, con riguardo ad una vasta gamma di ordinamenti comprendenti Forze di Polizia e Forze Armate.

E le variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che dal plurimo esercizio della delega sono scaturite, si inseriscono, ha proseguito la Corte, in un disegno dichiarato di politica normativa tendente alla razionalizzazione ed alla omogeneizzazione di situazioni di ordinamenti, quali quelli delle Forze di Polizia o delle Forze Armate, che, in una valutazione politica dello stesso legislatore (certamente non palesemente arbitraria o manifestamente irragionevole), dovevano essere ricondotte ad effettivo equilibrio di trattamenti normativi ed economici, evitando alterazioni settoriali e rincorse di rivendicazioni (v. anche Corte cost., sent. n. 65 del 1997).

Le esigenze (di notevole rilievo, secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore) di equilibrio di interi settori di Polizia e di Forze Armate) hanno portato, con i citati decreti legislativi (dopo che già con il d.-l. 4 dicembre 1992, n. 469, convertito nella legge 2 febbraio 1993, n. 23, i miglioramenti economici, già in godimento dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del personale corrispondente della Polizia di Stato, venivano attribuiti in favore dei sottufficiali delle Forze Armate, al ripristino della equiparazione giuridica consolidata nel tempo, tra sottufficiali delle Forze Armate e sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Senza abbandonare, così, il principio, ormai pacifico, secondo il quale l'assetto dei dipendenti civili dello Stato (cui anche i nuovi ordinamenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate sembrano uniformarsi), a partire dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, si suddivide in qualifiche, caratterizzate dal tipo di funzioni che le contraddistinguono (in attuazione del canone, ritenuto in generale còsono all'art. 36 della Costituzione, di tendenziale corrispondenza del trattamento economico tipo di funzioni esercitate, in base al criterio funzionale: v. Corte cost., 3-12 giugno 1991, n. 277), lo *status* del personale non direttivo delle Forze Armate e quello del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei Carabinieri è stato individuato nel «grado» (all'interno del rispettivo «ruolo»): v., per il personale delle Forze Armate, artt. 2, 3 e 4 d.lgs. n. 196/1995 e, per quello dell'Arma dei Carabinieri, artt. 2 e 12 n. 198/1995.

La posizione di sostanziale, tradizionale, uguaglianza dell'Arma dei Carabinieri con le altre Armi dell'Esercito (salvo il sostanziale, diverso, contenuto dei suoi compiti di ordine e sicurezza pubblica), poi, è stata ribadita, nei decreti legislativi all'esame, sotto vari aspetti e profili:

all'art. 12 d.lgs. n. 196, prevedendo «la corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri» (secondo le tabelle «A/1» ed «A/2» allegate al decreto);

all'art. 31, comma 1 (ed alla corrispondente tabella «D» allegata), del d.lgs. n. 196 ed all'art. 54, comma 2 (ed alla corrispondente tabella «F», allegata al decreto), del d.lgs. n. 198, ove il trattamento economico stipendiale è attribuito correlando ciascun grado ad un livello, cosicché risulta evidente che tenuto conto della corrispondenza dei gradi di cui si è detto, a parità di grado (tra Forze Armate e Carabinieri) risulta una parità di livello (e dunque di trattamento economico stipendiale), nonché di scatti aggiuntivi gerarchici (salva l'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 43 della legge 1º aprile 1981, n. 121, prevista per i soli Carabinieri, in quanto correlata ai compiti loro attribuiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica);

all'art. 14 (ed alle corrispondenti tabelle «B/1», «B/2» e «B/3») del d.lgs. n. 196 ed agli artt. 31 e 32 (ed alle corrispondenti tabelle «B», «C/1» e «C/2») del d.lgs. n. 198, ove, sempre tenendo conto della disegnata corrispondenza tra i gradi, viene diviso un sistema di avanzamento da un grado all'altro, all'interno dello stesso ruolo, del tutto identico per il personale delle Forze Armate e per quello dell'Arma dei Carabinieri: sia quanto a forme di avanzamento, sia quanto a requisiti (o periodi minimi di permanenza nel grado).

Con le sopra riportate norme sembra, dunque, essersi voluto ricondurre ad armonia (essendosi verificata, nell'arco degli ultimi tre lustri, per effetti indotti dalla introduzione della contrattazione collettiva e dalle connesse spinte particolaristiche, una lesione del principio, consolidato nel tempo, e quindi non eliminabile ad arbitrio, della uniformità del trattamento economico tra i vari gradi dell'Esercito i trattamenti retributivi (salva la possibilità di attribuire voci retributive od indennità particolari) ed ordinamentali delle Forze di Polizia (ed, in particolare, dei Carabinieri) e delle Forze Armate (con particolare riguardo all'Esercito, del quale l'Arma dei Carabinieri pur sempre fa parte) e ciò in perfetta attuazione sia dello scopo fissato nel conferimento della delega (quello, cioè, di conseguire una disciplina omogenea di carriere, attribuzioni e trattamento economico), sia del principio, conforme ad esigenze costituzionalmente rilevanti, di garanzia e proporzionalità della retribuzione tra coloro che appartengono alla stessa amministrazione (ch'è quella della Difesa), sono chiamati a svolgere le stesse mansioni (pur nella giusta valorizzazione delle specificità, con il sistema del trattamento integrativo ed accessorio), sono assunti sulla base dei medesimi sistemi concorsuali e progrediscono secondo una identica carriera.

3.2. — La veduta omogeneizzazione delle situazioni ordinamentali e dei trattamenti economici non appare, tuttavia, completa, nel disegno offerto dal legislatore delegato.

In sede di regime transitorio, la equiparazione tra gradi (corrispondenti) delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri non viene garantita: l'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, inserito com'è nel Capo VII (dedicato, appunto, alle «norme transitorie»), detta, infatti, norme per l'inquadramento nel ruolo dei marescialli, prescrivendo, per quanto qui più specificamente interessa:

(comma 1) «i sottufficiali, in servizio alla data del 1º settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

a) nel grado di aiutante, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di «aiutante» o di «scelto», nonché i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonché i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonché i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995»;

(comma 3) «i marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri d'avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di aiutante e di maresciallo ordinario corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari».

Tali norme transitorie, dettate per l'inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate, trovano corrispondenza, nell'ambito delle norme previste nel d.lgs. n. 198/1995 per il personale dell'Arma dei Carabinieri:

nell'art. 46, comma 1: «il personale appartenente al ruolo sottufficiali, comunque in servizio alla data del 1° settembre 1995, è inquadrato, mantenendo l'anzianità di servizio e di grado maturato, nei seguenti gradi del ruolo ispettori:

a) nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di P.S., i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo maggiore, compresi quelli con qualifica di «aiutante» e «carica speciale», nonché i marescialli capi utilmente iscritti, ai fini della promozione di grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

b) nel grado di maresciallo capo, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di maresciallo capo e di maresciallo ordinario, nonché i brigadieri utilmente iscritti ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) nel grado di maresciallo ordinario, i sottufficiali che, alla predetta data, rivestono il grado di brigadiere, nonché i vicebrigadieri utilmente iscritti, ai fini della promozione al grado superiore, nei quadri di avanzamento formati alla suddetta data, ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) nel grado di maresciallo, i vicebrigadieri);

(art. 49, comma 2: «Alla stessa data i marescialli capi e i brigadieri già valutati, giudicati idonei, iscritti in quadro ma non promossi perché non compresi nel primo terzo o nella prima metà delle rispettive aliquote, sono inquadrati, a decorrere dal 1° settembre 1995, nel ruolo degli ispettori, rispettivamente con il grado di maresciallo aiutante s.U.P.S. e maresciallo capo, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, previo giudizio di idoneità espresso dalla Commissione di avanzamento di cui all'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212».

Orbene, una lettura comparata delle norme appena riportate fa risaltare evidenti differenze, derivanti dalla sola appartenenza alle Forze Armate piuttosto che all'Arma dei Carabinieri, nell'inquadramento previsto per personale di pari grado (in forza di corrispondenza dichiarata «*ex lege*»), a tutto detrimento dei sottufficiali delle Forze Armate: mentre i marescialli ordinari dell'Esercito (per restare all'arma ed al caso che qui ne occupa) sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 1, lettera *c* del d.lgs. n. 196/1995), i loro omologhi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 46, comma 1, lettera *b* del d.lgs. n. 198/1995), mentre, ancora, i sergenti maggiori dell'Esercito, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati nel grado di maresciallo ordinario (art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 196/1995), i loro corrispondenti colleghi dell'Arma dei Carabinieri sono inquadrati nel grado di maresciallo capo (art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 198/1995).

4. — Tutto ciò premesso, la dedotta questione di costituzionalità riguarda, appunto, le norme da ultimo citate del d.lgs. n. 196/1995: l'art. 34, comma 1, lettera *c*) e l'art. 34, comma 3, dei quali l'Amministrazione ha fatto applicazione ai fini dell'inquadramento, rispettivamente, dei ricorrenti già marescialli ordinari e dei ricorrenti già sergenti maggiori in servizio permanente dell'Esercito, iscritti nei quadri di avanzamento.

La questione appare di decisiva rilevanza ai fini della decisione giurisdizionale richiesta dalle parti a questo giudice, atteso che solo l'eventuale, invocata declaratoria di incostituzionalità delle norme predette (sulla cui corretta applicazione da parte della Amministrazione intimata non si controverte), con sentenza ad un tempo cassatoria ed additiva della Corte (cfr. Corte cost., sent. n. 248 del 1989), che dichiari l'applicabilità, ai sottufficiali dell'Esercito e delle altre Forze Armate, delle norme transitorie di inquadramento dettate per i pari grado dell'Arma dei Carabinieri, determinerebbe, una volta eliminato l'ostacolo delle censurate norme del d.lgs. n. 196 (sulla base delle quali, si ripete, sono stati effettuati gli impugnati inquadramenti), un esito del giudizio pienamente favorevole ai ricorrenti, con il riconoscimento del loro (preteso) diritto a vedersi inquadrati (con il corrispondente trattamento economico) sulla base delle suddette disposizioni riguardanti l'Arma dei Carabinieri.

Inammissibile, invece, per difetto di rilevanza, appare la questione di costituzionalità, pure sollevata dagli istanti, di altre disposizioni dell'art. 34 cit., non direttamente riguardanti la fattispecie all'esame.

4.1. — Superato positivamente l'esame preliminare di ammissibilità e rilevanza della proposta eccezione di illegittimità costituzionale (quanto, si precisa, all'art. 34, comma 1, lettera *c* e comma 3, del d.lgs. n. 196 del 1995), occorre, ora, accertarne il carattere di non manifesta infondatezza.

Osserva, al riguardo, il Collegio di non poter considerare, *prima facie*, infondata la dedotta questione di costituzionalità, sussistendo un ragionevole dubbio sulla conformità di tali norme con l'art. 3 della Costituzione

e coi principi di ragionevolezza e buona amministrazione, nella misura in cui esse non stabiliscono, per i sottufficiali delle Forze Armate, precetti di inquadramento transitorio (del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995) analoghi a quelli applicabili, ai sensi del d.lgs. n. 198/1995, ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri.

Appare, in proposito evidente che, pur nell'innegabile ampiezza di interventi sugli ordinamenti previsti dalla legge di delega (art. 3 della legge n. 216 del 1992: si noti, non investita da censure di incostituzionalità dai ricorrenti, né, d'ufficio, da questo giudice) — allo scopo di conseguire una disciplina «omogenea» e di raggiungere una «equiordinazione» di compiti e connessi trattamenti economici — per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, con previsione espressa della revisione di ruoli, gradi e qualifiche (v. Corte cost., ord. n. 189 del 13-25 maggio 1999), il decreto delegato in esame (n. 196 del 1995) disegna, tuttavia, un sistema transitorio di primo inquadramento dei sottufficiali delle Forze Armate del tutto disomogeneo e deteriore rispetto a quello stabilito per il personale corrispondente dell'Arma dei Carabinieri (agli artt. 46 e 49 del d.lgs. n. 198/1995), che non pare sorretto da valide ed univoche ragioni sostanziali, giungendo anzi ad ingiustificate distorsioni rispetto alla normativa prevista a regime per l'inquadramento e le forme di avanzamento dei sottufficiali stessi; normativa che, nella disciplina recata dalle tabelle allegate ai due decreti delegati in considerazione, appare del tutto simile, quanto alle forme di avanzamento ed ai periodi minimi di permanenza nel grado.

Nè la differenza di inquadramento di cui si tratta (così come quella di trattamento economico, alla prima conseguente) pare poter trovare una sua giustificazione logica e razionale nella tesi secondo la quale, in relazione alle mansioni in concreto svolte dalle due categorie di dipendenti poste a raffronto, ed, in particolare, alla gravosità ed al pericolo, propri dei compiti d'istituto dell'Arma dei Carabinieri, insiti nella lotta al terrorismo ed alla delinquenza organizzata — non sarebbe configurabile quella identità di situazioni oggettive e soggettive, che, in presenza di un trattamento viceversa differenziato, comporterebbe violazione del principio di uguaglianza (v. Corte cost., 12 aprile 1990, n. 191).

Il Collegio non può, infatti, nascondersi che la ragionevolezza e la conformità al principio di uguaglianza del sistema di cui trattasi entrano in crisi proprio perché il (pur legittimo) raffronto di cui trattasi resterebbe limitato alla sola fase dell'inquadramento transitorio in discussione.

L'intero sistema disegnato dal legislatore delegato (con la fissazione di una corrispondenza dei gradi delle diverse Armi, con l'inserimento dei gradi dichiarati corrispondenti in uno stesso livello retributivo, con l'indicazione di un percorso di carriera in tutto simile per i gradi corrispondenti delle diverse Armi, ivi compresa l'Arma dei Carabinieri) appare, invero, chiaramente volto ad escludere, piuttosto che ad esaltare le differenze tra sottufficiali di pari grado ed anzianità dell'Esercito (non facenti parte delle «Forze di Polizia») e sottufficiali dei Carabinieri (ricompresi dalla legge tra le Forze di Polizia, che, come è noto, svolgono prevalenti compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica).

Una posizione di sostanziale uguaglianza tra le varie armi (non fosse per le dissonanti disposizioni qui denunciate), il legislatore, col quadro normativo sopra precisato, pare indubitabilmente aver perseguito, dando così minor rilevanza che in un recente passato (ma ciò rientra nella discrezionalità legislativa, fermo il limite generale, per ogni intervento normativo, della ragionevolezza, come svolgimento dell'art. 3 della Costituzione), ai fini che qui interessano, alla specificità delle attività che siano richieste ai dipendenti pubblici per la difesa della nazione e dell'ordine pubblico, a quelle specificità, cioè, che avevano consentito, in virtù del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 34 del 1984, la estensione del trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato agli ufficiali e sottufficiali facenti parte dell'Arma dei Carabinieri (ma non a quelli dell'Esercito, né delle altre Armi).

A questo punto viene meno ogni possibile presupposto, sul quale possa poggiare la tesi della conformità ai principi costituzionali della normativa in questione, poiché se tali specificità appaiono venute meno nell'intero, coordinato, corpus legislativo costituito dai decreti legislativi in argomento (se si esclude, come già rilevato, la valorizzazione dell'istituto della indennità pensionabile attribuita alle Forze di Polizia, del resto in piena coerenza con il quadro complessivo tracciato non si comprende come e perché le stesse possano o debbano sorreggere le differenziate scelte effettuate dal legislatore delegato in tema di inquadramento, nel regime transitorio, dei sottufficiali in servizio.

Pare, in definitiva, molto arduo riconoscere la *ratio* del più favorevole regime di inquadramento riservato ai sottufficiali dei Carabinieri nella loro attività di lotta al terrorismo ed alla criminalità organizzata e, più in generale, di difesa dell'ordine pubblico.

Oltretutto, l'anzidetta, diversificata, disciplina degli inquadramenti dei sottufficiali delle Forze Armate in servizio alla data del 1° settembre 1995 (rispetto a quella introdotta per i sottufficiali dei Carabinieri non trova giu-

stificazioni nemmeno (come pur potrebbesi legittimamente ipotizzare, trattandosi di inquadramento di personale in servizio) in differenze sostanziali rinvenibili nell'ordinamento precedente, tali da provocare riflessi sostanziali (derivanti dalle diverse, pregresse, forme di progressione nelle qualifiche e nei gradi) in sede di adeguamento dei moduli ordinamentali stessi.

Anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 196/1995 in argomento, infatti, la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali delle varie Armi si rinveniva all'art. 25 della legge 10 maggio 1983, n. 212 (ed alla tabella «A» allegata alla legge) così come la c.d. inclusione nelle aliquote di valutazione, per la progressione in carriera, era recata dagli artt. 27 e 29 della stessa legge n. 212 e dalle tabelle «B/1», «B/2», «B/3», «B/4» e «C», pure allegate.

Orbene, nessuna apprezzabile differenza in tali superati meccanismi (per effetto della abrogazione di norme di cui all'art. 40 del n. 196/1995) è rinvenibile fra le varie Armi delle Forze Armate da un lato e quella dei Carabinieri dall'altro.

Soltanto, i vice brigadieri dei CC. (corrispondenti, tanto nel vecchio che nel nuovo ordinamento, ai sergenti dell'Esercito e delle altre Armi) conseguivano la promozione a brigadieri (corrispondenti, nel vecchio e nel nuovo ordinamento al grado di sergente maggiore) per anzianità (invece che per concorso, come era prescritto per i sergenti) e dopo un anno e sei mesi di permanenza nel grado (invece che dopo 2 anni e 6 mesi).

Ma una tale differenza di carriera (annullata nel nuovo ordinamento), nel passaggio dal grado iniziale del ruolo dei sottufficiali a quello immediatamente superiore, non pare affatto poter giustificare di per sé l'intero, massiccio, meccanismo di promozioni messo in piedi dalle norme che ne occupano per i sottufficiali dei Carabinieri in sede di primo inquadramento *ex d.lgs. n. 198/1995* e non, invece, per i sottufficiali delle altre Armi, ad opera dei decreti attuativi della legge n. 216 del 1992; potendo, anzi, costituire, in un ipotetico, ma pur sempre necessario raffronto tra la carriera dei sottufficiali dell'Esercito e quella dei pari grado dell'Arma dei Carabinieri, elemento di «favore» (nell'ambito dell'effettivo, perseguito, riequilibrio della disciplina, che presuppone la eliminazione di preesistenti differenze) per il personale dell'Esercito il fatto che il progresso meccanismo di progressione (che, per il passaggio da sergente a sergente maggiore, prevedeva l'avanzamento per concorso, piuttosto che per mera anzianità) fosse caratterizzato da meccanismi di selezione e valutazione assenti, almeno in tale fase, nel corrispondente ordinamento dei Carabinieri.

4.2. — Sul, dunque, il principio di uguaglianza esprime un giudizio di relazione, che impone il trattamento identico di situazioni uguali e, viceversa, il trattamento differenziato di situazioni fra loro non del tutto corrispondenti (v. Corte cost., n. 183 del 1997 e nn. 89 e 386 del 1996), appare chiara, nella disciplina dell'inquadramento dei sottufficiali di cui alle norme transitorie in discussione, la operata disparità di trattamento tra soggetti (gli uni dell'Esercito o delle altre Armi e gli altri dell'Arma dei Carabinieri) già iscritti nello stesso ruolo, in possesso dello stesso grado (per «corrispondenza» stabilita dal legislatore stesso) ed incaricati di espletare funzioni, che, se non identiche, sono state (e già erano precedentemente) comunque dal legislatore stesso ritenute equivalenti nel dettare la disciplina a regime delle carriere di cui si tratta; disparità, che crea discrasie e differenze gravi, nel momento in cui, all'esito della operazione di inquadramento, i detti soggetti si vedono attribuiti gradi e vengono a collocarsi in livelli retributivi irragionevolmente differenziati (a parità di posizione di partenza) a tutto ed esclusivo vantaggio dei sottufficiali dei Carabinieri.

Questa operazione meramente meccanica di rapida progressione di carriera, riservata al solo personale dell'Arma dei Carabinieri in sede dell'inquadramento del personale in servizio alla data dell'inquadramento di cui alle norme transitorie in esame, risulta, poi, tanto più arbitraria, in quanto effettuata nel momento stesso in cui, con il complesso dei decreti legislativi attuativi della legge n. 216, si crea senza dubbio una disciplina omogenea di riordino delle carriere, caratterizzata dall'identico, ordinato, dispiegarsi, in tutte le armi, di posizioni dal legislatore stesso identificate come corrispondenti.

Le denunciate norme, così, appaiono anche porsi in palese violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione, come costantemente interpretato dalla Corte costituzionale e, cioè, come un criterio di congruenza e di non arbitrarietà della disciplina posta in essere in relazione al fine che si vuol perseguire (v. sentt. n. 10 del 1980 e n. 331 del 1988).

La contraddittorietà tra le scelte operate dal legislatore all'interno dello stesso *corpus* normativo ed in attuazione della medesima norma di delega (laddove, dopo aver dettato una disciplina ordinamentale del personale delle Forze Armate e di quello dell'Arma dei Carabinieri sostanzialmente, a regime, omogenea, cotale omogeneità il legislatore stesso poi contrasta e snatura), lungi, poi, dal tendere alla ottimizzazione organizzativa della stessa pubblica amministrazione (in modo tale da poter soddisfare gli interessi pubblici nel migliore dei modi), finisce con lo svilire e disconoscere situazioni sostanzialmente espressione della medesima capacità professionale in capo

ai singoli funzionari (capacità che pure i decreti medesimi mostrano di valutare, in sede di definizione dell'ordinamento di regime, ai fini della attribuzione delle qualifiche dell'ordinamento del personale delle Forze Armate complessivamente intese, in misura eguale) e che, tanto a fini di eguaglianza sostanziale (rispetto della parità delle posizioni dei dipendenti da inquadrare), quanto a fini di massima valorizzazione delle professionalità possedute dai militari in servizio (che non può non considerarsi incidente sul buon andamento dell'amministrazione), possono concretamente emergere ed affermarsi solo con l'apprestamento di strumenti congrui, adeguati, non distortivi, in una parola uniformi, di inquadramento (perché se è vero che, come ha ritenuto il giudice delle leggi con l'ord. n. 151/1999 cit., non si può ravvisare lesione dell'art. 97 della Costituzione per il fatto che siano intervenute variazioni dell'assetto organizzatorio della pubblica amministrazione, che non sono di per sé indice di peggioramento allorché siano accompagnate da minori accrescimenti di posizioni economiche o di svolgimento di carriera di singoli o di gruppi di dipendenti, è pur vero che le variazioni devono pur sempre inserirsi in un disegno coerente di politica normativa ed in scelte non palesemente arbitrarie e manifestamente irragionevoli; il che, per le ragioni sopra ampiamente illustrate, non pare di poter affermare con riguardo alle patenti alterazioni dell'equilibrio ordinamentale, qui rilevate).

La prospettata diversità di trattamento non appare, soprattutto, sorretta da una ragionevole giustificazione, sì che le relative norme paiono piuttosto riconducibili ad una ipotesi di uso manifestamente irrazionale del potere legislativo: in buona sostanza, sembra con ciò inciso il limite della ragionevolezza, che rende la relativa questione prospettabile quale incidente di incostituzionalità.

Le differenze retributive, infine, che le impuginate norme causano quale effetto distortivo del diversificato reinquadramento di soggetti appartenenti allo stesso livello retributivo, rendono anche apprezzabile la violazione dell'art. 36 della Costituzione, in quanto gli inquadramenti stessi, comportando alterazioni alla omogeneità della disciplina e dei connessi trattamenti economici, si appalesano in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza retributiva, ivi statuito.

5. — Per quanto sopra esposto, il Collegio considera non manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalità delle disposizioni di legge suindicate e, conseguentemente, ritiene che la indicata questione, nei termini e nei limiti sopra delineati, debba essere rimessa all'esame della stessa Corte, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

P. Q. M.

Visto l'art. 134 della Costituzione;

Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c comma 3, del. d.lgs. 196 del 12 maggio 1995;

Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ch'essa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.

Il presidente: INGRASSIA

Il relatore ed estensore: FARINA

N. 667

Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Di Gioia Giuseppe ed altri contro il Ministero della difesa ed altri

- Impiego pubblico - Forze armate - Sottufficiali (nella specie: dell'Esercito) - Inquadramento - Nuova disciplina - Regime transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i pari grado nell'Arma dei Carabinieri - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni.**
- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, comma 1, lett. c), e comma 3.
 - Costituzione, artt. 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1512 del 1995, proposto da Di Gioia Giuseppe, Bevilacqua Antonio, Ciufferi Diego, Farina Michele, Lullo Vincenzo, Canaletti Lorenzo, De Pinto Giorgio, Piraino Gaetano, Chinelli Fabrizio, Ferrocino Biagio, Parato Giovanni, Camporeale Domenico, Deiana Tiziano, Pescеду Massimiliano, Pulvirenti Gaetano, Ferrante Carmelo, rappresentati e difesi dall'avv.to Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento «degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196 ... con i quali tutti i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, eccetto i ricorrenti Pulvirenti, Parato, Chinelli e Canaletti, inquadrati nel grado di maresciallo, ed i ricorrenti Ferrocino e Ciufferi, inquadrati nel grado di sergente maggiore», nonché per il riconoscimento del diritto «ad ottenere ai fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri» (così, testualmente, l'epigrafe del ricorso).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime Amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del primo ref. dott.ssa Alessandra Farina;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — «Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995», si espone in ricorso, «si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995».

1.1. — All'inquadramento degli odierni ricorrenti (tutti sottufficiali dell'esercito alla Brigata meccanizzata Legnano), sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 18 ed il 25 settembre 1995; «in particolare», prosegue il ricorso, «i sigg.ri Di Gioia, Farina, Lullo, De Pinto, Camporeale, Deiana, Pusceddu, Ferrante, già marescialli ordinari sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli; i sigg.ri Piraino e Bevilacqua, già sergenti maggiori ed inseriti nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, sono stati promossi al grado di maresciallo ordinario ed inquadrati nel ruolo dei marescialli; i sigg.ri Pulvirenti, Parato, Chinelli, Canaletti, con più di quattro anni di anzianità nel grado, sono

stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo, mentre il sig. Ferrocino, già sergente maggiore, con meno di quattro anni di anzianità nel grado, è stato iscritto nei ruoli dei sergenti, mantenendo il grado di sergente maggiore; il sig. Ciufferi, promosso sergente maggiore al 31 gennaio 1995 è stato iscritto nel ruolo dei sergenti con il grado di sergente maggiore».

2. — Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la illegittimità derivata per «illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il d.lgs. n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34, che, si afferma in ricorso, «è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995. Ciò», si prosegue, «in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali».

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, «riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995);

b) i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993 mentre i brigadieri dei carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995...) (v. pagg. 5, 6, 7 ric.).

«In sintesi», conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalcamiento soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata».

L'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri», sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittimo:

«per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni», nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);

per violazione dell'art. 36 della Costituzione, la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

per violazione dell'art. 97 della Costituzione, che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere — dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali» (pagg. 11 e 12 ric.).

Gli istanti richiedono così, in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intimate amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di 10 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'*iter* che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza».

3.1. — Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista dalla udienza di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita «la disomogeneità delle disposizioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8, del d.lgs. n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge 216/1992 ove all'art. 3 si demanda il governo all'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque la violazione del disposto dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 261, nonché la conseguente «discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da paragrafo o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)».

3.3. — Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è passata in decisione.

D I R I T T O

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 666/1999).

99C1190

N. 668

Ordinanza emessa il 9 luglio 1999 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia sul ricorso proposto da Agovino Alberto ed altri contro il Ministero della difesa ed altri

- Impiego pubblico - Forze armate - Sottufficiali (nella specie: dell'Esercito) - Inquadramento - Nuova disciplina - Regime transitorio - Deteriore trattamento rispetto a quanto previsto per i pari grado nell'Arma dei Carabinieri - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza delle retribuzioni.**
- D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, art. 34, comma 1, lett. c), e comma 3.
 - Costituzione, artt. 36 e 97.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1513 del 1995, proposto da Agovino Alberto, Battista Angelo, Bernardo Raffaele, Capobianco Fabrizio, Caruso Giovanni, Coico Cosimo, Condorelli Fabio Nicola, De Stefano Achille, Di Stefano Orazio, Flore Giovanni, Golino Antonio, Gomma Rosario, Guerrera Luigi, Guida Raffaele, Liggi Mauro, Modugno Michele, Paciello Sebastiano, Pagliuca Antonio, Pulciano Piero, Salaniti

Vito, Senese Antonio, Stumbo Salvatore, Tranquillo Stanislao, Trevisan Enrico, Arcucci Massimiliano, Auletta Vincenzo, De Maio Roberto, Nuccetelli Marco Vinicio, Pilia Mario, Riezza Luigi, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Ughetta Bini ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, in Brescia, via Ferramola n. 14;

Contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero della funzione pubblica, in persona del Ministro *pro-tempore*, il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato ed *ex lege* domiciliati presso gli uffici della stessa, in Brescia, via S. Caterina n. 6, per l'annullamento «degli atti del nuovo inquadramento in ruolo disposti ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 12 marzo 1995, n. 196 ... con i quali tutti i ricorrenti sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario, eccetto i ricorrenti Pilia, Riezzo, Liggi, Guerrera, Gomma, Bernardo, Stumbo, Golino, Coico e Condorelli inquadrati nel grado di maresciallo, ed i ricorrenti Battista, Capobianco, De Stefano e Guida nel grado di sergente maggiore», nonché per il riconoscimento del diritto «ad ottenere ai fini dell'inquadramento il medesimo trattamento attribuito con il d.lgs. n. 198/1995 ai sottufficiali pari grado appartenenti all'Arma dei Carabinieri» (così, testualmente, l'epigrafe del ricorso).

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle intime Amministrazioni;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive domande e difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, la relazione del primo ref. dott.ssa Alessandra Farina;

Uditi, alla stessa udienza, l'avv. Maria Ughetta Bini per i ricorrenti e l'avv. dello Stato Alessandro Maddalo per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — «Con d.lgs. n. 196 del 19 maggio 1995», si espone in ricorso, «si è provveduto al riordino dei ruoli, alla modifica delle norme di reclutamento ed allo stato d'avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate, Esercito, Marina ed Aeronautica, ad eccezione dell'Arma dei Carabinieri il cui riordino dei ruoli è stato disciplinato con d.lgs. n. 198 sempre del 12 maggio 1995».

1.1. — All'inquadramento degli odierni ricorrenti (tutti sottufficiali dell'esercito in forza al battaglione logistico Legnano), sulla scorta di quanto disposto dall'art. 34 del citato d.lgs. n. 196, si è poi provveduto con decreti ministeriali, dei quali s'è data comunicazione agli interessati, con note individuali, tutte datate tra il 18 ed il 27 settembre 1995; «in particolare», prosegue il ricorso, «i sigg.ri Agovino, Paciello, Salaniri, Caruso, Pagliuca, Auletta, Nuccetelli, De Maio, Tranquillo, Modugno, Flore, Di Stefano, Trevisan e Pulciani, già marescialli ordinari sono stati inquadrati nel grado di maresciallo ordinario ed iscritti nel ruolo dei marescialli; il sig. Senese, già sergente maggiore ed inserito nei quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995, è stato promosso al grado di maresciallo ordinario ed inquadrato nel ruolo dei marescialli; i sigg.ri Pilia, Riezzo, Liggi, Guerrera, Gomma, Bernardo, Stumbo, Golino, Coico e Condorelli, già sergenti maggiori, con più di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati iscritti nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo; i sigg. Battista, Capobianco, De Stefano, Guida, già sergenti maggiori, con meno di quattro anni di anzianità nel grado, sono stati iscritti nei ruoli dei sergenti, mantenendo il grado di sergente maggiore».

2. — Avverso i decreti ministeriali di inquadramento, effettuato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995, hanno proposto ricorso i predetti sottufficiali, deducendone la illegittimità derivata per «illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del d.lgs. n. 196/1995 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione».

Le determinazioni ministeriali di inquadramento sarebbero illegittime, in quanto applicano il d.lgs. n. 196/1995 (attuando l'inquadramento del personale in servizio alla data del 1° settembre 1995, sulla base della norma transitoria di cui all'art. 34), che, si afferma in ricorso, «è penalizzante rispetto a quello disposto per i parigrado nell'Arma dei Carabinieri, in forza del d.lgs. n. 198/1995. Ciò», si prosegue, «in netto contrasto con lo spirito della legge n. 216/1992 che ha demandato al governo l'emissione di decreti legislativi contenenti le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale... per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali».

I ricorrenti si vedrebbero, insomma, «riservato dalla normativa transitoria un trattamento diverso e penalizzante rispetto a quello riservato ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. Infatti:

a) i marescialli ordinari delle Forze Armate esclusi dai quadri di avanzamento formati alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario mentre i marescialli ordinari dell'Arma dei Carabinieri sono stati inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995);

b) i sergenti maggiori delle Forze Armate utilmente inseriti nei quadri di avanzamento alla data del 31 agosto 1995 sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo ordinario con due anni di anzianità mentre i brigadieri dell'Arma dei Carabinieri utilmente iscritti al fine della promozione dal grado superiore nei quadri di avanzamento sono inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 1, lettera c, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 46, comma 1, lettera b, d.lgs. n. 198/1995);

c) i sergenti maggiori già iscritti nei quadri di avanzamento ma non promossi sono stati inquadrati nel ruolo dei marescialli al grado di maresciallo ordinario con anzianità di grado 31 agosto 1993 mentre i brigadieri dei carabinieri sono stati promossi in quanto inquadrati nel ruolo degli ispettori con il grado di maresciallo capo (cfr. art. 34, comma 3, d.lgs. n. 196/1995 in rapporto all'art. 49, comma 2, d.lgs. n. 198/1995...)» (v. pagg. 5, 6 ric.).

«In sintesi», conclude l'esposizione di gravame, «si assiste ad una sostanziale promozione di tutti i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri (e anche di coloro che non sono sottufficiali) mentre i sottufficiali dell'Esercito (che prima del decreto legislativo in esame erano parigrado, e con anzianità anche superiore nel grado medesimo rispetto ai colleghi sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri), non beneficiano del medesimo trattamento: si verifica un inammissibile scavalco soprattutto ai fini gerarchici tra sottufficiali appartenenti alla medesima Forza Armata».

L'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, nel prevedere «un inquadramento dei citati sottufficiali dell'Esercito inferiore rispetto a quello attribuito ai pari grado dell'Arma dei Carabinieri», sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittimo:

«per irragionevole discriminazione tra appartenenti alle Forze Armate per i quali vi è sempre stata una corrispondenza dei gradi sulla scorta della omogeneità di funzioni», nonché «per irragionevole equiparazione (violazione del principio di ragionevolezza) dei sottufficiali di grado inferiore, addirittura non sottufficiali, appartenenti all'Arma dei Carabinieri ai sottufficiali di grado superiore delle Forze Armate» (e ciò in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione repubblicana);

per violazione dell'art. 36 della Costituzione, la denunciata diversità degli inquadramenti riflettendosi «pure sul trattamento retributivo, con penalizzazione dei sottufficiali delle Forze Armate, e con vantaggio ingiustificato a favore dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri»;

per violazione dell'art. 97 della Costituzione, che, si afferma, «fissa il principio di imparzialità della pubblica amministrazione, in relazione al potere — dovere di adottare i medesimi inquadramenti di fronte a situazioni equiparate in forza di precedenti inquadramenti effettuati dall'amministrazione medesima sulla base di norme preesistenti e sulla base di norme attuali che ribadiscono l'equiparazione tra ruoli e profili professionali» (pagg. 10, 11 ric.).

Gli istanti richiedono così, in definitiva, che l'amministrazione sia condannata alla corresponsione, in loro favore, delle differenze retributive tra l'inquadramento operato ai sensi del citato d.lgs. n. 196/1995 e quello superiore riconosciuto ai sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri in forza del d.lgs. n. 198/1995.

3. — Si sono costituite in giudizio, con atto formale, le intime amministrazioni statali, che hanno chiesto, con formule di mero stile, il rigetto del ricorso.

Con memoria depositata nell'imminenza della udienza (ma fuori del termine di 10 giorni liberi anteriori alla data fissata per l'udienza, di cui all'art. 23, quarto comma, legge t.a.r.), la difesa delle resistenti amministrazioni, ripercorso l'iter che ha portato alla emanazione del d.lgs. n. 196/1995, ha affermato «che i decreti legislativi n. 196 e n. 198 non sono affatto disomogenei, in quanto la normativa a regime prevede un'identica progressione in carriera», illustrando, inoltre, come non appaia illegittima «nemmeno la normativa transitoria dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 196/1995, in quanto il legislatore, nel procedere alla c.d. omogeneizzazione, non poteva non tenere presenti le differenze esistenti tra le Forze Armate, differenze dovute ai relativi ordinamenti di settore, alle norme fondamentali di stato, nonché alle attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza».

3.1. — Anche i ricorrenti (peraltro nei termini di legge) hanno ribadito le loro argomentazioni, con memoria presentata in vista dalla udienza di trattazione, nella quale, in particolare, ribadita «la disomogeneità delle disposi-

zioni previste dall'art. 34, comma 1, lettera c, commi 3, 4, 5, 7 e 8, del d.lgs. n. 196/1995 rispetto all'art. 46 del d.lgs. n. 198/1995 relativo all'inquadramento dei Carabinieri», si sottolinea il «contrasto con lo spirito della legge 216/1992 ove all'art. 3 si demanda il governo all'emissione di decreti legislativi per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea fermi restando i rispettivi compiti istituzionali» e, dunque, la violazione del disposto dell'art. 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, nonché la conseguente «discriminazione tra i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri che vengono (*rectius* sono stati promossi), mentre i sottufficiali dell'Esercito non beneficiando dello stesso trattamento, subiscono una perdita patrimoniale mentre ai fini gerarchici sono scavalcati da paragrafo o addirittura di grado inferiore (non va dimenticato che l'Arma dei Carabinieri fa parte dell'Esercito)».

3.3. — Alla pubblica udienza del 9 luglio 1999, uditi i difensori presenti per le parti costituite, la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza. (Reg. ord. n. 666/1999).

99C1191

N. 669

*Ordinanza emessa il 28 settembre 1999 dal tribunale di Bologna
nel procedimento civile vertente tra Battilani Loredana ed altre e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» delle somme arretrate - Prevista estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese fra le parti - Violazione del diritto di azione - Irrazionalità - Lesione del diritto al trattamento previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» delle somme arretrate - Prevista esclusione della rivalutazione monetaria e riduzione della misura degli interessi legali - Incidenza sul trattamento previdenziale e sui diritti derivanti dal lavoro - Discriminazione in danno dei pensionati INPS (e, fra essi, di quelli aventi titolo all'integrazione al minimo).

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 36, comma 5; 23 dicembre 1995, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.l. 28 marzo 1997, n. 68 (*recte*: n. 79), modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, 36 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa r.g.l. n. 3323/95 promossa da Battilani Loredana e litisconsorti (avv. P. Naldi); contro I.N.P.S. (avv. A. Lamanna);

Ha scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimità costituzionale.

Svolgimento del processo

1. — Con ricorso depositato il 13 settembre 1995 i ricorrenti hanno esposto di essere titolari di pensioni di reversibilità dell'I.N.P.S., che erano state calcolate e liquidate con esclusione della quota spettante a titolo di integrazione al trattamento minimo, di cui avevano goduto o avrebbero potuto usufruire i rispettivi danti causa.

I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 495 del 29 dicembre 1993 la Corte costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo, con riferimento al momento del decesso; che essi avevano presentato domande per ottenere la riliquidazione delle rispettive pensioni di reversibilità, senza ottenerla.

Essi hanno formulato domande come alle conclusioni che si trascrivono:

1) dichiarare tenuto e condannare l'I.N.P.S. in persona del presidente *pro-tempore*, a corrispondere ai ricorrenti le rispettive pensioni di reversibilità di cui sono titolari, dalle date di decorrenza, calcolate nella percentuale dovuta (60%) sull'intero importo del trattamento erogato al pensionato defunto, o che quest'ultimo avrebbe avuto diritto di percepire, comprensivo dunque dell'integrazione al minimo, con riferimento al momento del decesso;

2) condannare l'I.N.P.S. a corrispondere ai ricorrenti le differenze di pensione maturate e non riscosse maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sull'importo rivalutato *ex art.* 429 c.p.c.

2. — L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio ed ha eccepito per tre ricorrenti la inammissibilità della domanda per decadenza; ha eccepito inoltre la intervenuta prescrizione decennale o quinquennale dei ratei; ha riconosciuto per gli altri ricorrenti il diritto alla corresponsione delle differenze di pensione, oltre agli interessi legali. In relazione a queste posizioni ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

3. — La difesa dei ricorrenti ha negato che le eccezioni sollevate dall'I.N.P.S. fossero fondate ed ha insistito nella domanda di cui al primo punto delle conclusioni, anche dopo la emanazione del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 («Norme in materia previdenziale»), con il quale venne stabilito:

a) che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (oltre che di quella n. 240 del 1994), è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione (comma 1);

b) che tale rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro (ivi);

c) che il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al primo comma spetta ai soli interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del decreto (secondo comma);

d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (ivi);

e) che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi per oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora definitivi (terzo comma).

La difesa dei ricorrenti ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale delle norme di tale decreto-legge.

Il decreto-legge venne reiterato con identico contenuto con i decreti-legge n. 295 e 396 del 1996.

4. — A seguito della promulgazione della legge 28 novembre 1996, n. 662 (il cui art. 1, nei commi 181, 182 e 183, ripropose gran parte del contenuto delle disposizioni dei decreti-legge menzionati, con alcune modificazioni e ribadì l'estinzione dei giudizi pendenti che avessero per oggetto le domande conseguenti alla applicazione delle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994 della Corte costituzionale), il difensore dei ricorrenti ha sollevato eccezione di legittimità nei confronti delle disposizioni di tale legge, come alla memoria agli atti.

5. — Prima della decisione su tali questioni, per le quali le parti avevano chiesto di presentare memorie, venne emanato il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 40, che apportò alcune modificazioni alle norme della legge n. 662/1996, per quanto attiene alla misura e al pagamento degli interessi legali per le somme dovute per le pensioni di reversibilità da riliquidare con il computo della integrazione al minimo spettante al dante causa.

6. — Poiché risultava che molti altri giudici, ivi compresa la Corte di cassazione, avevano già sollevato e rimesso alla Corte costituzionale anche di ufficio questioni di legittimità costituzionale sulle stesse norme dei decreti-legge e delle leggi succedutesi sulla materia, e poiché appariva imminente la decisione della Corte costituzionale, la questione non venne sollevata in questa, come nelle altre centinaia di controversie analoghe pendenti di fronte al pretore, come nel migliaio di analoghe cause pendenti nella pretura di Bologna, in attesa della pronuncia della Corte.

7. — Dopo le decisioni interlocutorie emesse dalla Corte costituzionale nel 1997 e nel 1998, venne emanata la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 36 ha nuovamente e parzialmente modificato le disposizioni dei commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996.

8. — La Corte costituzionale, dopo la discussione del 26 gennaio 1999, ha pronunciato ordinanza in data 8 febbraio 1999, con la quale, in relazione alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 36 e 73, che avevano inciso sulla normativa denunciata nelle questioni sollevate, ha rimesso gli atti ai giudici perché venga compiuta «una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate».

9. — A seguito di tali vicende il giudice ha invitato le parti ad interloquire in proposito.

10. — La difesa dei ricorrenti ha dedotto ed ha precisato conclusioni, quali vengono trascritte:

dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1977, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1977, n. 140, e come sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui esclude sulle somme maturate al 31 dicembre 1995 la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (per i ratei anteriori al 31 dicembre 1991) prevedendo il pagamento di una somma sostitutiva, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;

dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

conseguentemente, previa assunzione dei provvedimenti di rito, ordinare la sospensione del presente giudizio.

La rilevanza della questione

11. — Oggetto del giudizio è l'applicazione delle norme di cui alla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, ai fini della riliquidazione delle pensioni di reversibilità fatte valere dai ricorrenti.

Sussiste la rilevanza delle eccezioni di legittimità costituzionale in relazione alle norme che hanno stabilito la estinzione del processo e la compensazione integrale delle spese di lite ed hanno regolamentato le obbligazioni dell'I.N.P.S. e la misura e la disciplina degli interessi dovuti sulle somme costituenti ratei arretrati di tali pensioni.

La rilevanza della questione che si intende sollevare appare evidente, in relazione alla disposizione introdotta fin dal d.-l. n. 166/1996, che sancì la estinzione dei processi pendenti e che è stata sempre riproposta nelle norme che si sono succedute nella materia.

La disposizione impedisce ai pensionati di verificare in giudizio in contraddittorio con l'I.N.P.S. il merito delle domande proposte riguardanti le loro pensioni di reversibilità e lascia così di fatto e di diritto a tale istituto di decidere con incontestabile discrezionalità sulla esistenza, sul contenuto e sull'adempimento delle obbligazioni che gli fanno capo per le pensioni.

La non manifesta infondatezza

12.1. — L'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti».

La norma riproduce nella sostanza il contenuto del comma 183 dell'art. 1 della legge n. 662/1996; essa viene sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, con riferimento all'art. 24 e anche agli artt. 3 e 38 della Costituzione, per la violazione del diritto di azione riferito a diritti con tutela costituzionale rafforzata.

12.2. — La giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di definire in più casi i limiti dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito con una norma che, come nel caso di specie, ne imponga l'estinzione.

In pratica la Corte costituzionale in alcuni casi ritenne costituzionalmente legittimo tale intervento quando la legge sopravvenuta aveva soddisfatto, in maniera innovativa e positiva, le ragioni di diritto che erano state fatte valere nei giudizi e che prima non erano definite dalle norme.

In taluni casi venne esclusa la illegittimità costituzionale della norma che aveva disposto la estinzione dei giudizi in corso sulla materia, in quanto la legge venne considerata coerente con il particolare riconoscimento e la tutela espressa *ex lege* del diritto fatto valere. (Corte costituzionale, sentenza 31 marzo 1995, n. 103).

Venne invece ritenuta la violazione dell'art. 24 della Costituzione quando lo *ius superveniens* aveva modificato sostanzialmente i diritti esistenti posti a fondamento delle domande, con efficacia retroattiva, dirimente delle stesse domande avanzate, e con una sostanziale vanificazione della giurisdizione quale mezzo per l'accertamento e la tutela dei diritti.

12.3. — Nella ipotesi in esame il diritto fatto valere preesistenza all'intervento attuato con le disposizioni emesse dal 1996 e da ultimo con l'art. 36 della legge n. 448/1998. Le norme che vengono impugnate vennero emanate, non tanto per la necessità di determinare o di precisare la situazione giuridica dei ricorrenti, ma al solo scopo di diminuire la efficacia delle norme che erano state accertate e dichiarate in un precedente giudizio costituzionale, per ridurre gli importi delle obbligazioni dell'I.N.P.S., per diluirne nel tempo i pagamenti, annullare gli accessori del credito ed eliminare le spese dei processi.

12.4. — Va considerato inoltre — con riferimento al caso concreto — che l'I.N.P.S., pur avendo riconosciuto il diritto per alcuni ricorrenti, non ha determinato l'importo degli arretrati e tanto meno ha provveduto, sia pure nei modi previsti.

Inoltre per tre dei ricorrenti la difesa dell'I.N.P.S. ha contestato la stessa esistenza del diritto fatto valere e ha sollevato eccezioni di prescrizione.

Tali eccezioni sono state contestate nel fondamento della difesa dei ricorrenti. La norma dichiarativa della estinzione preclude al giudice tali accertamenti, doverosi e consueti.

12.5. — Ove si richiami il contenuto dell'art. 24 della Costituzione appare non infondato il dubbio della legittimità costituzionale di norme che producono l'effetto di impedire ai soggetti di far valere i diritti acquisiti (a maggior ragione in quanto si tratta di redditi da pensione, e perciò da lavoro), in maniera pregiudiziale, generale ed assiomatica, solo in quanto venne ritenuto dal Governo ed è stato deciso dal Parlamento che ai fini del bilancio dell'I.N.P.S. l'ammontare delle obbligazioni relative fosse e rimanesse eccessivamente oneroso per l'I.N.P.S. e per la finanza pubblica, nonostante la rateizzazione disposta. Va anche rilevato che ora la legge pone a carico dei pensionati che intendono avere gli arretrati l'onere di una nuova domanda, con la sanzione di una decadenza, così da annullare perfino gli effetti delle domande giudiziali proposte.

12.6. — La lesione della norma dell'art. 24 della Costituzione appare rimarchevole — e non solo agli occhi di un giudice — per la sua forte incidenza sul rispetto della legittimità costituzionale e la razionalità ai sensi dell'art. 3 delle norme, in uno stato di diritto nel quale si manifestano da tempo generali e gravi problemi di diffusa non osservanza delle leggi, a tutti i livelli, con effetti perniciosi per la vita sociale e per la economia nazionale.

Al giudice appaiono rimarchevoli, sotto il profilo istituzionale e sociale, ai fini delle questioni che si sollevano, le molte anomalie che la intera vicenda di cui si tratta ha messo in luce e tuttora mostra; la reiterazione insediata dai primi mesi del 1996 di decreti-legge non convertiti e perciò sicuramente incostituzionali; la non sostenibile pretesa, poi modificata nelle successive norme, di annullare per legge i diritti successori, senza alcuna considerazione della razionalità e dell'uguaglianza e dei principi generali dell'ordinamento in materia di successione, ecc. ecc.

Tali anomalie sono state rafforzate dalla alterazione, nella propaganda ufficiale data alle norme (e non solo nelle campagne dell'I.N.P.S.), della sostanza del problema: ad esempio con l'intento di far apparire anche sotto il profilo lessicale nelle norme e nelle dichiarazioni come «rimborsi», quelli che erano e sono pagamenti dovuti a pensionati che usufruivano di trattamenti integrati al minimo, e perciò del più basso livello.

12.7. — Il dubbio di costituzionalità riferito all'art. 24 della Costituzione, riguarda anche la parte della disposizione in cui si dispone la compensazione integrale delle spese nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Tale sembra essere la principale ragione del mantenimento da parte del legislatore della norma sulla estinzione dei processi, anche per evitare l'«arricchimento» dei legali che hanno prestato opera per far ottenere in giudizio ai pensionati la tutela del loro diritto, altrimenti ignorato e pretermesso dall'I.N.P.S., tale istituto, per certe ragioni di credito, provvede solo dopo l'ottenimento di sentenze passate in giudicato.

13. — Non è infondata la eccezione sollevata in relazione alle disposizioni che escludono la rivalutazione monetaria e riducono in varia misura l'importo degli interessi legali, per il contrasto con il principio di cui all'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione, con riferimento alla tutela e al rilievo di natura costituzionale attribuito dagli artt. 36 e 38 della Costituzione ai diritti derivanti dal lavoro, quali sono quelli delle pensioni di cui si tratta.

Le norme restrittive per il calcolo degli interessi legali e la eliminazione del diritto alla rivalutazione riguardano soltanto la categoria dei pensionati dell'I.N.P.S., per giunta di condizioni economicamente svantaggiate, quali sono coloro che hanno titolo alla integrazione al minimo.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale le questioni della legittimità costituzionale delle seguenti norme:

1) *l'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per cui «i giudizi pendenti aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese delle parti», in relazione alle norme e ai principi degli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;*

2) *l'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 69, e dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nelle parti in cui viene esclusa la rivalutazione monetaria e viene ridotta la misura degli interessi legali sui ratei delle somme dovute, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;*

Dispone che la ordinanza sia comunicata ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga notificata ai sensi dei due rami del Parlamento;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 28 settembre 1999.

Il giudice: GOVERNATORI

99C1192

N. 670

Ordinanza emessa il 30 settembre 1999 dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra Santucci Aldo ed altri e I.N.P.S.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» dalla somme arretrate - Prevista estizione d'ufficio dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese fra le parti - Violazione del diritto di azione - Irrazionalità - Lesione del diritto al trattamento previdenziale.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni di reversibilità erogate dall'INPS - Riliquidazione in applicazione della sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale - Disciplina dei «rimborsi» delle somme arretrate - Prevista esclusione della rivalutazione monetaria e riduzione della misura degli interessi legali - Incidenza sul trattamento previdenziale e sui diritti derivanti dal lavoro - Discriminazione in danno dei pensionati INPS (e, fra essi, di quelli aventi titolo all'integrazione al minimo).

- Legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 36, comma 5; 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 182, modificato dal d.l. 28 marzo 1997, n. 68 (*recte*: n. 79), modificato dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 36.
- Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 24, 36 e 38.

IL TRIBUNALE

Nella causa r.g.l. n. 3328/95 promossa da Santucci Aldo e litisconsorti (avv. P. Naldi); contro I.N.P.S. (avv. M. Lupoli);

A scioglimento della riserva ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione di questione di legittimità costituzionale.

Svolgimento del processo

1. — Con ricorso depositato il 13 settembre 1995 i ricorrenti hanno esposto di essere titolari di pensioni di reversibilità dell'I.N.P.S., che erano state calcolate e liquidate con esclusione della quota spettante a titolo di integrazione al trattamento minimo, di cui avevano goduto o avrebbero potuto usufruire i rispettivi danti causa.

I ricorrenti hanno esposto che con sentenza n. 495 del 29 dicembre 1993 la Corte costituzionale aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui non prevede che

la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo, con riferimento al momento del decesso; che essi avevano presentato domande per ottenere la riliquidazione delle rispettive pensioni di reversibilità, senza ottenerla.

Essi hanno formulato domande come alle conclusioni che si trascrivono:

1) dichiarare tenuto e condannare l'I.N.P.S. in persona del presidente *pro-tempore*, a corrispondere ai ricorrenti le rispettive pensioni di reversibilità di cui sono titolari, dalle date di decorrenza, calcolate nella percentuale dovuta (60%) sull'intero importo del trattamento erogato al pensionato defunto, o che quest'ultimo avrebbe avuto diritto di percepire, comprensivo dunque dell'integrazione al minimo, con riferimento al momento del decesso;

2) condannare l'I.N.P.S. a corrispondere ai ricorrenti le differenze di pensione maturate e non rimosse con inoltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sull'importo rivalutato *ex art. 429 c.p.c.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre I.V.A. e c.p.a. come per legge.

2. — L'I.N.P.S. si è costituito in giudizio nell'udienza successiva a quella nella quale era stato dichiarato ed ed exceptio per tre ricorrenti la inammissibilità delle domande per avvenuta decadenza; ha exceptio che per la pensione di Silvia Vignoli non risultava provata l'avvenuta integrazione al minimo; ha riconosciuto per gli altri ricorrenti il diritto alla corresponsione delle differenze di pensione, oltre agli interessi legali. In relazione a queste domande ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia del contendere.

3. — La difesa dei ricorrenti ha negato che le eccezioni sollevate dall'I.N.P.S. fossero fondate ed ha insistito nelle domande, anche dopo la emanazione del d.-l. 28 marzo 1996, n. 166 («Norme in materia previdenziale»), con il quale venne stabilito quanto si riporta:

a) che il rimborso delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 495 del 1993 (oltre che di quella n. 240 del 1994), è effettuato mediante assegnazione agli aventi diritto di titoli di Stato aventi libera circolazione (primo comma);

b) che tale rimborso avverrà in sei annualità, sulla base degli elenchi riepilogativi che gli enti provvederanno annualmente ad inviare al Ministero del tesoro (ivi);

c) che il diritto al rimborso delle somme arretrate di cui al primo comma spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo, alla pensione di reversibilità alla data di entrata in vigore del decreto (secondo comma);

d) che nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (ivi);

e) che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge aventi per oggetto le questioni di cui all'art. 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti, mentre restano privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora definitivi (terzo comma).

La difesa dei ricorrenti ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale nei riguardi di alcune norme di tale decreto-legge.

Il decreto-legge venne reiterato con identico contenuto con i decreti-legge n. 295 e 396 del 1996.

4. — A seguito della promulgazione della legge 28 novembre 1996, n. 662 (il cui art. 1, nei commi 181, 182 e 183, riprodusse gran parte del contenuto delle disposizioni dei decreti-legge menzionati, con alcune modificazioni e ribadì la estinzione dei giudizi pendenti che avessero per oggetto le domande conseguenti alla applicazione delle sentenze nn. 495/1993 e 240/1994 della Corte costituzionale), il difensore dei ricorrenti ha sollevato eccezione di legittimità nei confronti delle disposizioni della legge, come alla memoria depositata.

5. — Prima della decisione su tali questioni, venne emanato il d.-l. 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 40, che apportò altre disposizioni della legge n. 662/1996, per quanto attiene alla misura e al pagamento degli interessi legali per le somme dovute per le pensioni di reversibilità da riliquidare con il computo della integrazione al minimo spettante al dante causa.

6. — Poiché risultava che molti altri giudici, ivi compresa la Corte di cassazione, avevano già sollevato e rimesso alla Corte costituzionale anche di ufficio questioni di legittimità costituzionale sulle stesse norme dei decreti-legge e delle leggi succedutesi nella materia, e poiché appariva imminente la decisione della Corte costituzionale, la questione non venne sollevata in questa, come nelle altre centinaia di controversie analoghe pendenti di fronte al pretore, e come nel migliaio di analoghe cause pendenti nella pretura di Bologna, in attesa della pronuncia della Corte.

7. — Dopo le decisioni interlocutorie emesse dalla Corte costituzionale nel 1997 e nel 1998, venne emanata la legge 23 dicembre 1998, n. 448, il cui art. 36 ha nuovamente e parzialmente modificato le disposizioni dei commi 181 e 182 della legge n. 662 del 1996.

8. — La Corte costituzionale, dopo la discussione del 26 gennaio 1999, ha pronunciato ordinanza in data 8 febbraio 1999, con la quale, in relazione alle disposizioni della legge 23 dicembre 1998, n. 448, artt. 36 e 73, che avevano inciso sulla normativa denunciata nelle questioni sollevate, ha rimesso gli atti ai giudici perché venga compiuta «una nuova valutazione della rilevanza delle questioni sollevate».

9. — A seguito di tali vicende il giudice ha invitato le parti ad interloquire in proposito.

10. — La difesa dei ricorrenti ha dedotto ed ha precisato conclusioni, quali vengono trascritte:

dichiarare rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1977, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1977, n. 140, e come sostituito dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella parte in cui esclude sulle somme maturate al 31 dicembre 1995 la corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria (per i ratei anteriori al 31 dicembre 1991) prevedendo il pagamento di una somma sostitutiva, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione;

dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

conseguentemente, previa assunzione dei provvedimenti di rito, ordinare la sospensione del presente giudizio.

La rilevanza della questione

11. — Oggetto del giudizio è l'applicazione delle norme di cui alla sentenza n. 495/1993 della Corte costituzionale, ai fini della riliquidazione delle pensioni di reversibilità fatta valere dai ricorrenti.

Sussiste la rilevanza delle eccezioni di legittimità costituzionale in relazione alle norme che hanno stabilito la estinzione del processo e la compensazione integrale delle spese di lite ed hanno regolamentato le obbligazioni dell'I.N.P.S. e la misura e la disciplina degli interessi dovuti sulle somme costituenti ratei arretrati di tali pensioni.

La rilevanza della questione che si intende sollevare appare evidente, in relazione alla disposizione introdotta fin dal decreto-legge n. 166/1996, che sancì la estinzione dei processi pendenti e che è stata sempre riproposta nelle norme che si sono succedute nella materia.

La disposizione impedisce ai pensionati di verificare in giudizio in contraddittorio con l'I.N.P.S. il merito delle domande presentate riguardanti le loro pensioni di reversibilità e lascia così di fatto e di diritto a tale istituto di decidere con incontestabile discrezionalità sulla esistenza, sul contenuto e sull'adempimento delle obbligazioni che gli fanno capo per le pensioni.

La non manifesta infondatezza

12.1. — L'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone che «i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti».

La norma riproduce nella sostanza il contenuto del comma 183 dell'art. 1 della legge n. 662/1996; essa viene sottoposta al giudizio della Corte costituzionale, con riferimento all'art. 24 e anche agli artt. 3 e 38 della Costituzione, per la violazione del diritto di azione riferito a diritti con tutela rafforzata dal richiamo operato nella Costituzione.

12.2. — La giurisprudenza della Corte costituzionale ha avuto modo di definire in più casi i limiti dell'intervento del legislatore nel processo, quando di questo venga definito l'esito con una norma che, come nel caso di specie, ne imponga l'estinzione.

In pratica la Corte costituzionale in alcuni casi ritenne costituzionalmente legittimo tale intervento quando la legge sopravvenuta aveva soddisfatto, in maniera innovativa e positiva, le ragioni di diritto che erano state fatte valere nei giudizi e che prima non erano definite dalle norme.

In taluni casi venne esclusa la illegittimità costituzionale della norma che aveva disposto la estinzione dei giudizi in corso sulla materia, in quanto la legge venne considerata coerente con il particolare riconoscimento e la tutela espressa *ex lege* del diritto fatto valere. (Corte costituzionale, sentenza 31 marzo 1995, n. 103).

Venne invece ritenuta la violazione dell'art. 24 della Costituzione quando lo *ius superveniens* aveva modificato sostanzialmente i diritti esistenti posti a fondamento delle domande, con efficacia retroattiva, dirimente delle stesse domande avanzate, e con una sostanziale vanificazione della giurisdizione quale mezzo per l'accertamento e la tutela dei diritti.

12.3. — Nella ipotesi in esame il diritto fatto valere preesisteva all'intervento attuato con le disposizioni emesse dal 1996 e da ultimo con l'art. 36 della legge n. 448/1998. Le norme che vengono impugnate vennero emanate, non tanto per la necessità di determinare o di precisare la situazione giuridica dei ricorrenti, ma al solo scopo di diminuire la efficacia delle norme che erano state accertate e dichiarate in un precedente giudizio costituzionale, per ridurre gli importi delle obbligazioni dell'I.N.P.S., per diluirne nel tempo i pagamenti, annullare gli accessori del credito ed eliminare le spese dei processi.

12.4. — Va considerato inoltre — con riferimento al caso concreto — che l'I.N.P.S., pur avendo riconosciuto il diritto per alcuni ricorrenti, non ha determinato l'importo degli arretrati e tanto meno ha provveduto, sia pure nei modi previsti.

Inoltre per tre dei ricorrenti la difesa dell'I.N.P.S. ha contestato la stessa esistenza del diritto fatto valere e ha contestato il diritto della ricorrente Vignali ad ottenere la riliquidazione della pensione per la mancata prova in giudizio del diritto del dante causa alla integrazione al minimo della pensione di cui era stato titolare.

Tali eccezioni sono state contestate nel fondamento della difesa dei ricorrenti. La norma dichiarativa della estinzione preclude al giudice tali accertamenti, doverosi e consueti.

12.5. — Ove si richiami il contenuto dell'art. 24 della Costituzione appare non infondato il dubbio della legittimità costituzionale di norme che producono l'effetto di impedire ai soggetti di far valere i diritti acquisiti (a maggior ragione in quanto si tratta di redditi da pensione, e perciò da lavoro), in maniera pregiudiziale, generale ed assiomatica, solo in quanto venne ritenuto dal Governo ed è stato deciso dal Parlamento che ai fini del bilancio dell'I.N.P.S. l'ammontare delle obbligazioni relative fosse e rimanesse eccessivamente oneroso per l'I.N.P.S. e per la finanza pubblica, nonostante la rateizzazione disposta. Va anche rilevato che ora la legge pone a carico dei pensionati che intendono avere gli arretrati l'onere di una nuova domanda, con la sanzione di una decadenza, così da annullare perfino gli effetti delle domande giudiziali proposte.

12.6. — La lesione della norma dell'art. 24 della Costituzione appare rimarchevole — e non solo agli occhi di un giudice — per la sua forte incidenza sul rispetto della legittimità costituzionale e la razionalità ai sensi dell'art. 3 delle norme, in uno stato di diritto nel quale si manifestano da tempo generali e gravi problemi di diffusa non osservanza delle leggi, a tutti i livelli, con effetti perniciosi per la vita sociale e per la economia nazionale.

Al giudice appaiono rimarchevoli, sotto il profilo istituzionale e sociale, ai fini delle questioni che si sollevano, le molte anomalie che la intera vicenda di cui si tratta ha messo in luce e tuttora mostra; la reiterazione insistenti dai primi mesi del 1996 di decreti-legge non convertiti e perciò sicuramente incostituzionali; la non sostenibile pretesa, poi modificata nelle successive norme, di annullare per legge i diritti successivi, senza alcuna considerazione della razionalità e dell'uguaglianza dei principi generali dell'ordinamento in materia di successione, ecc. ecc.

Tali anomalie sono state rafforzate dalla alterazione, nella propaganda ufficiale data alle norme (e non solo nelle campagne dell'I.N.P.S.), della sostanza del problema: ad esempio con l'intento di far apparire anche sotto il profilo lessicale nelle norme e nelle dichiarazioni come «rimborsi» quelli che erano e sono pagamenti dovuti a pensionati che usufruivano di trattamenti integrati al minimo, e perciò del più basso livello.

12.7. — Il dubbio di costituzionalità riferito all'art. 24 della Costituzione, riguarda anche la parte della disposizione in cui si dispone la compensazione integrale delle spese nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

Tale sembra essere la principale ragione del mantenimento da parte del legislatore della norma sulla estinzione dei processi, sia per diminuire i costi del contenzioso determinato dall'INPS, sia per evitare l'«arricchimento» dei legali che hanno prestato opera per far ottenere in giudizio ai pensionati la tutela del loro diritto, altrimenti ignorato e pretermesso dall'I.N.P.S. Tale istituto, per alcuni titoli di credito nei suoi confronti, quali ad esempio il diritto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, provvede non sovente al pagamento solo dopo la pronuncia di sentenze passate in giudicato, almeno secondo quella che è stata l'esperienza del giudice.

13. — Non è infondata la eccezione sollevata in relazione alle disposizioni che escludono la rivalutazione monetaria e riducono in varia misura l'importo degli interessi legali, per il contrasto con il principio di cui all'art. 3, primo e secondo comma della Costituzione, con riferimento alla tutela e al rilievo di natura costituzionale attribuito dagli artt. 36 e 38 della Costituzione ai diritti derivanti dal lavoro, quali sono quelli delle pensioni di cui si tratta.

Le norme restrittive per il calcolo degli interessi legali e la eliminazione del diritto alla rivalutazione riguardano soltanto la categoria dei pensionati dell'I.N.P.S., per giunta di condizioni economicamente svantaggiate, quali sono coloro che hanno titolo alla integrazione al minimo.

P. Q. M.

Rimette alla Corte costituzionale le questioni della legittimità costituzionale delle seguenti norme:

1) *l'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per cui «i giudizi pendenti aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese delle parti», in relazione alle norme e ai principi degli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;*

2) *l'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 69 e dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nelle parti in cui viene esclusa la rivalutazione monetaria e viene ridotta la misura degli interessi legali sui ratei delle somme dovute, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;*

Dispone che la ordinanza sia comunicata ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento;

Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Bologna, addì 30 settembre 1999.

Il giudice: GOVERNATORI

99C1193

N. 671

Ordinanza emessa il 9 giugno 1999 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani sull'istanza proposta da Ribatti Riccardo

Processo penale - Restituzione delle cose sequestrate - Opposizione al decreto del p.m. di rigetto della richiesta di restituzione - Procedimento - Mancata previsione dell'obbligo del p.m. di depositare il fascicolo delle indagini preliminari e della facoltà dell'indagato di estrarne copia - Lesione del diritto di difesa - Contrasto con la legge delega che prevede «la partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado di procedimento».

- Cod. proc. pen. 1988, art. 127.
- Costituzione, artt. 24 e 76.

IL TRIBUNALE

Letta l'istanza di Ribatti Riccardo, indagato *ex art.* 648 del c.p., di autorizzazione alla estrazione della copia del fascicolo delle indagini preliminari in vista dell'udienza camerale *ex art.* 263/5 del c.p.p.;

Letto il precedente provvedimento emesso in data 1° giugno 1999 con cui si è rigettata analoga richiesta presentata dal medesimo istante;

Letti gli atti;

Visti gli artt. 127 c.p.p., 24 e 76 della Costituzione;

Rilevato

L'istante chiede di poter visionare ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari al fine di poter esercitare il diritto di difesa nell'udienza in camera di consiglio che si terrà dinanzi a questo giudice, per la proposta opposizione al provvedimento del p.m. di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio.

Una analoga istanza è stata già rigettata da questo stesso giudicante in data 1° giugno 1999 sulla base della considerazione che il procedimento disciplinato dall'art. 127 c.p.p. richiamato dall'art. 263, quinto comma, c.p.p. non prevede il deposito degli atti nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e conseguentemente, non consente all'indagato di poter accedere a detto fascicolo estraendone copia.

L'istante ha ripresentato l'istanza reiterando la richiesta ed eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 127 c.p.p. in riferimento all'art. 24, secondo comma della Costituzione, nella parte in cui non prevede, analo-

gamente ad altri procedimenti di impugnazione ai quali il procedimento di opposizione *ex art.* 263, quinto comma, può essere assimilato, l'obbligo del p.m. di depositare gli atti di indagine nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari al fine di consentire l'estrazione di copia degli atti contenuti in detto fascicolo.

La mancata previsione di tale obbligo del p.m. e della corrispondente facoltà dell'indagato, costituisce, a detta dell'istante, un chiaro *vulnus* al diritto di difesa, costituzionalmente sancito, in quanto non consente all'indagato di svolgere piamente le sue difese.

L'eccezione non appare manifestamente infondata.

In vero l'indagato non potendo estrarre copia del fascicolo per le indagini preliminari non può interloquire in alcun modo circa l'esistenza del *fumus commissi delicti* e soprattutto sulla esistenza del rapporto strumentale in termini probatori, che deve esistere fra il bene in sequestro e il reato commesso, e che giustifica la nascita e il mantenimento del vincolo imposto dal p.m.

D'altra parte, proprio in riferimento a questo procedimento si apprezzano ancor più le esigenze di tutela del diritto di difesa evidenziate dall'istante, dal momento che il vincolo giuridico e materiale sul bene in sequestro non è posto da un giudice terzo ma dalla stessa autorità giudiziaria che conduce le indagini.

Né si comprenderebbe l'obbligo di comunicare, a pena di nullità del provvedimento finale, al difensore e all'indagato la data di fissazione della camera di consiglio se non fosse per consentire loro di approntare una difesa tecnica fondata sulla conoscenza degli atti di indagine e quindi, sulla pretesa fondatezza giuridica del sequestro probatorio disposto dal p.m.

Le medesime ragioni hanno indotto prima la Corte costituzionale poi lo stesso legislatore, a prevedere per la procedura dinanzi al tribunale del riesame, la possibilità del ricorrente di estrarre la copia integrale del fascicolo delle indagini preliminari.

Infine, va individuato un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

La mancata previsione del diritto di estrarre copia del fascicolo per le indagini preliminari sembra in contrasto con l'art. 2, punto 3 della legge delega del nuovo c.p.p. che obbliga il legislatore delegato a prevedere la «partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento».

Nel caso di specie è evidente l'assoluta disparità processuale che si crea fra l'organo dell'accusa che ha adottato il provvedimento di sequestro probatorio ed ha piena conoscenza delle risultanze investigative, rispetto alla difesa che può solo presentare memorie difensive alla «cieca» cioè senza conoscenza degli atti investigativi.

In tal modo l'art. 127 c.p.p. non sarebbe rispondente ai principi della legge delega, e conseguentemente illegittimo in *parte qua*.

È evidente, infine, che le questioni di legittimità prospettate oltre ad essere manifestamente non infondate appaiono rilevanti per decidere sull'istanza del difensore di Ribatti Riccardo e sulla opposizione al provvedimento di rigetto della richiesta di revoca del sequestro probatorio.

Ritenuto, per tanto, che sull'istanza e, conseguentemente, sull'intero procedimento in camera di consiglio, non può assumersi alcuna decisione senza la previa risoluzione della questione di legittimità costituzionale dinanzi prospettata.

P. Q. M.

Visti gli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione e 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, della questione di costituzionalità dell'art. 127 c.p.p. nella parte in cui non prevedono l'obbligo del p.m. di depositare il fascicolo delle indagini preliminari nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari e la facoltà dell'indagato di estrarne copia;

Sospende il procedimento in corso in attesa della definizione da parte della Corte costituzionale della presente questione di illegittimità;

Ordina l'immediata trasmissione di copia integrale del fascicolo per le indagini preliminari r.g. notizie di reato n. 3419/99 alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al p.m. procedente e all'indagato.

Trani, addì 9 giugno 1999.

Il giudice per le indagini preliminari: NARDI

N. 672

*Ordinanza emessa il 26 ottobre 1999 dal tribunale di Gela
nel procedimento di esecuzione nei confronti di Meroni Angelo*

Processo penale - Procedimento di esecuzione - Giudice competente - Esecuzione concernente più provvedimenti emessi da giudici diversi in composizione monocratica e collegiale - Attribuzione di competenza in ogni caso al giudice in composizione collegiale - Mancata previsione - Disparità di trattamento a seconda dell'identità o diversità dei giudici di cognizione che hanno emesso i singoli provvedimenti da eseguire - Incidenza sul diritto di difesa.

- Cod. proc. pen. 1988, artt. 665, comma 4, e 665, comma 4-bis.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL TRIBUNALE

Visti gli atti del procedimento di esecuzione in epigrafe indicato, nei confronti di Meroni Angelo, nato a Gela il 23 dicembre 1966, attualmente detenuto in Parma; assistito e difeso di ufficio dall'avv. Emanuele Maganuco del foro di Gela; condannato con sentenza del pretore di Caltagirone 18 gennaio-2 febbraio 1999, n. 23, irrevocabile il 17 marzo 1999, alla pena di mesi sette di reclusione per il reato previsto e punito dall'art. 341 c.p.

Esaminata la richiesta del pubblico ministero presentata in data 1° ottobre 1999, intesa ad ottenere in favore del condannato la revoca della sentenza di condanna del pretore di Caltagirone 18 gennaio-2 febbraio 1999, n. 23, irrevocabile il 17 marzo 1999, per sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice;

Esaminata l'istanza del condannato, allegata alla richiesta del pubblico ministero, cui è pervenuta in data 29 settembre 1999, intesa ad ottenere la revoca della citata sentenza di condanna per lo stesso motivo;

O S S E R V A

1. — In ordine all'incidente di esecuzione proposto dalle parti.

Il condannato ed il pubblico Ministero richiedono concordemente la revoca della sentenza penale di condanna del pretore di Caltagirone 18 gennaio-2 febbraio 1999, n. 23, irrevocabile il 17 marzo 1999, che ha inflitto la pena di mesi sette di reclusione per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, deducendo la sopravvenuta abrogazione della norma incriminatrice: l'art. 341 c.p. abrogato dall'art. 18, comma 1, della legge 25 giugno 1999, n. 205. Nella propria richiesta, peraltro, il pubblico ministero riconosce che nella fattispecie si verte in ipotesi di mera abrogazione di norma incriminatrice speciale operante in concorso apparente con norma incriminatrice generale (art. 594 c.p.); precisa tuttavia che l'azione penale sarebbe in ogni caso improcedibile per difetto di querela, ancorché il fatto rimanga tuttora previsto dalla legge come reato.

Nella stessa richiesta il pubblico ministero premette che la revoca della citata sentenza è destinata ad incidere sul provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso in data 28 aprile 1999.

2. — In ordine al difetto di competenza funzionale del tribunale di Gela quale giudice dell'esecuzione.

La richiesta delle parti appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge e dunque suscettibile di essere decisa *de plano* con provvedimento presidenziale, senza costituzione del contraddittorio orale, ma sulla sola base del costituito contraddittorio scritto, a norma del comma 2 dell'art. 666 c.p.p.

Preliminarmente va posta però la questione della competenza funzionale di questo tribunale a conoscere del proposto incidente di esecuzione.

Dalla richiesta del pubblico ministero e dai provvedimenti di esecuzione allegati, risulta che la pena inflitta con sentenza penale di condanna del pretore di Caltagirone 18 gennaio-2 febbraio 1999, n. 23 è già cumulata ad altre pene.

Per giurisprudenza consolidata, in tal caso, ancorché l'esecuzione concerna un singolo provvedimento, la competenza spetta comunque — in deroga alla regola generale che la riserva al giudice che ha deliberato il provvedimento — al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, in vista della determinazione necessariamente unitaria della posizione esecutiva del condannato (cfr. *ex plurimis* Cass., Sez., I, 29 settembre-10 novembre 1992 n. 3638, in C.E.D. Cass. rv. 192869: «Il principio, dettato in via generale, quanto alla competenza del giudice dell'esecuzione, è quello del giudice che abbia deliberato il provvedimento da eseguirsi, con deroga a tale criterio nel caso in cui l'esecuzione riguardi una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi. Il che, peraltro, si verifica... anche quando le conseguenze della decisione ... pur riguardando questa un singolo provvedimento, incidano sull'esecuzione di una pluralità di provvedimenti da attuarsi o in corso di attuazione; e cioè allorché, nella presenza del presupposto di cui all'art. 663, primo comma, c.p.p., si sia determinata la pena da eseguire attraverso il cumulo di tutte quelle irrogate con sentenze di condanna diverse, perché dall'eventuale modificazione anche di una sola di esse ne deriva necessariamente una variazione del calcolo complessivo finale»).

Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito agli atti, risulta che nei confronti di Meroni Angelo il tribunale di Gela ha pronunciato sentenza penale di condanna divenuta irrevocabile il 4 dicembre 1993; che altre sentenze penali di condanna, divenute irrevocabili successivamente, sono state pronunziate dai pretori di Trapani, di Siracusa e di Caltagirone; che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, in data 17 marzo 1999, è la sentenza di condanna del pretore di Caltagirone di cui si chiede la revoca.

Cio posto, il pubblico Ministero ritiene «che la competenza appartenga al tribunale di Gela, prevalendo il tribunale sul pretore *ex art. 665 c.p.p.*, e pertanto anche in ordine alla sentenza di condanna pronunziata dal pretore di Caltagirone».

Senonché la disposizione invocata dal pubblico ministero, contenuta nel secondo periodo del previgente comma 4 dell'art. 665 c.p.p. («Tuttavia, se i provvedimenti sono emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo; ...»), non è più in vigore perché è stata abrogata e sostituita dall'art. 206 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 (recante: «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»), entrato in vigore in data 20 marzo 1998 e divenuto efficace in data 2 giugno 1999, come previsto dall'art. 247 dello stesso decreto legislativo.

In forza del citato art. 206, il testo del comma 4 dell'art. 665 c.p.p. è stato interamente riformulato stabilendosi che «se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario».

Lo stesso art. 206 introduce inoltre un successivo comma 4-*bis*, al fine di regolare la attribuzione degli incidenti di esecuzione nel caso di pluralità di titoli esecutivi emessi dallo stesso tribunale, stabilendo che: «se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio».

Va soggiunto pure che per effetto del citato decreto legislativo l'ufficio giudiziario del pretore è stato soppresso e le relative funzioni sono state attribuite al tribunale (artt. 1, 34 e 244); sicché le sentenze di condanna irrevocabili pronunziate dal soppresso ufficio giudiziario vanno ora riferite al tribunale cui esso apparteneva.

Così, nella fattispecie, la sentenza di condanna del pretore di Caltagirone di cui si chiede la revoca va riferita al tribunale di Caltagirone (argomenta *ex artt. 222, comma 1, e 244* del citato decreto legislativo). Né al presente procedimento di esecuzione sono applicabili le disposizioni anteriormente vigenti, comprese quelle relative alla competenza ed alla composizione dell'organo giudicante, atteso che il procedimento è stato instaurato dopo l'entrata in efficacia del decreto legislativo (cfr. art. 219 dello stesso decreto).

Ciò stante, ne segue che alla stregua dell'ordinamento processuale vigente l'incidente di esecuzione promosso dalle parti è devoluto alla cognizione del tribunale di Caltagirone.

In caso di pluralità di titoli esecutivi emessi da giudici diversi, infatti, il combinato disposto dei commi 4 e 4-*bis* dell'art. 665 c.p.p., come novellato dall'art. 206 del citato decreto legislativo, devolve la cognizione dell'incidente di esecuzione come segue:

a) tra giudici ordinari diversi, secondo rapporti esterni di competenza funzionale ed in base al (già previgente) criterio cronologico dell'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile;

b) all'interno dello stesso tribunale, secondo rapporti interni di mera attribuzione funzionale ed in base al criterio di prevalenza della collegialità.

Orbene, tra questo tribunale adito dalle parti ed il tribunale di Caltagirone intercorre un rapporto di competenza funzionale esterna, regolato dal predetto criterio cronologico, e pertanto la competenza spetta al tribunale di Caltagirone, subentrato al soppresso ufficio del pretore che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo; e ciò a prescindere dalla composizione collegiale o monocratica di quest'ultimo giudice.

3. — In ordine alla rilevanza e fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-*bis*, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

Il duplice criterio adottato dal legislatore ordinario nella devoluzione degli incidenti di esecuzione concernenti una pluralità di provvedimenti — riferito al tempo nei rapporti esterni di competenza funzionale ed alla composizione dell'organo giudicante nei rapporti interni di mera attribuzione funzionale — dà luogo ad una oggettiva disparità di trattamento processuale, irragionevole e lesiva del principio di eguaglianza delle parti.

Quando, invero, l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, in composizione monocratica e collegiale, alle parti è sempre assicurata la garanzia della composizione collegiale del giudice dell'esecuzione, anche se il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo è stato emesso dal tribunale in composizione monocratica.

Tale garanzia è invece negata se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, qualunque sia la loro composizione: così tra tribunale in composizione collegiale ed altro tribunale in composizione monocratica; tra Corte d'assise o Corte d'appello o Corte d'appello e un tribunale in composizione monocratica.

Così pure, come nel caso di specie, tra tribunale in composizione collegiale ed altro tribunale, subentrato al soppresso ufficio del pretore, per provvedimenti emessi da quest'ultimo (sempreché il procedimento di esecuzione sia stato instaurato dopo l'entrata in efficacia del citato decreto legislativo).

Ora, non è revocabile in dubbio che la composizione collegiale del giudice (di cognizione o di esecuzione) ha natura di garanzia processuale, tant'è vero che nel processo di cognizione essa è sempre assicurata dal legislatore ordinario ogniquale volta vengano in rilievo la gravità del trattamento sanzionatorio ovvero la complessità e delica-

tezza delle fattispecie incriminatrici in relazione alla natura dei fatti da provare ed alla difficoltà della prova (cfr. artt. 33-bis e 33-ter c.p.p., la cui entrata in efficacia è differita al 2 gennaio 2000 a norma dell'art. 3 del d.l. 24 maggio 1999, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1999, n. 234, cfr. anche la proposta di legge n. 3807 del Senato della Repubblica, che all'art. 14 modifica il testo in vigore dell'art. 33-bis c.p.p., estendendo la garanzia processuale della composizione collegiale a tutti i reati «puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni», esclusi i reati previsti dall'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990).

Nel caso di specie, ed in ogni altro analogo, non è dato oggettivamente di rinvenire ragione giustificativa alcuna a fondamento della rilevata disparità di trattamento. Seppure la garanzia della collegialità non possa ritenersi coperta da un espresso riconoscimento costituzionale, e dunque la scelta della composizione dei giudici sia rimessa alla discrezionalità del legislatore ordinario (entro il limite costituzionale della ragionevolezza), essa tuttavia, una volta concessa, non può essere limitata alle sole esecuzioni concernenti i provvedimenti emessi dallo stesso giudice.

L'identità o la diversità dei giudici di cognizione che hanno emesso i singoli provvedimenti da eseguire non può invero costituire elemento differenziatore sufficiente ed idoneo a giustificare la rilevata disparità di trattamento.

Questa viola non solo il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, ma ridonda anche in una violazione del principio di inviolabilità del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione, non potendosi affatto escludere, in base alla comune esperienza giudiziaria, che — di regola — il giudice collegiale assicura una maggiore capacità di ascolto e di giudizio delle ragioni delle parti, tant'è vero che il giudice dell'impugnazione (salvo il caso dell'opposizione) è sempre costituito in forma collegiale proprio in considerazione della peculiarità della sua funzione. Tale disparità di trattamento viene dunque inevitabilmente ad incidere sulla latitudine del diritto di difesa.

Deve pertanto sollevarsi d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'articolo 665, commi 4 e 4-bis, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il giudice in composizione collegiale. La questione è: rilevante, dovendo questo tribunale pronunciarsi sulla propria competenza; fondata, per i motivi appena esposti.

Non è possibile risolvere tale questione di legittimità costituzionale facendo ricorso ad una interpretazione sistematica adeguatrice, in ossequio al principio di sussidiarietà dell'intervento della Corte costituzionale. Le disposizioni che qui si assumono viziare da illegittimità costituzionale sono state infatti modificate o introdotte dal legislatore ordinario al fine — consapevole e voluto — di così regolare la composizione, collegiale e monocratica, del giudice dell'esecuzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge cost. n. 1/1948; 23 ss. della legge n. 87/1953;

Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956;

Solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-bis del Codice di procedura penale per violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui non prevede che, se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il giudice in composizione collegiale;

Sospende il procedimento di esecuzione in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al condannato Meroni Angelo ed al difensore di ufficio avv. Emanuele Maganuco del Foro di Gela,

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in Roma;

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica in Roma;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni disposte;

Autorizza, attesa l'urgenza, le forme di comunicazione e di notificazione degli atti a mezzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.p.p. ovvero anche a mezzo telefax, a persone diverse dal condannato, ai sensi degli artt. 150 c.p.p., 54.2, 64.4 disp. att. c.p.p.;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Gela, il 26 ottobre 1999.

Il presidente: PINATTO

N. 673

*Ordinanza emessa il 17 giugno 1999 dal magistrato di sorveglianza di Torino
nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Incarnato Massimiliano*

Pena - Conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato - Lavoro sostitutivo - Canone di ragguglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria - Omesso adeguamento al rivalutato criterio di ragguglio tra pena pecuniaria e pena detentiva, nonché tra pena pecuniaria e libertà controllata - Disparità di trattamento - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 440/1994.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 102, primo comma.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

L'UFFICIO DI SORVEGLIANZA

Nel procedimento di sorveglianza relativo alla conversione di pena pecuniaria nei confronti di Incarnato Massimiliano, nato a Torino il 12 marzo 1971, residente in Torino, corso Grosseto, 361/7 all'esito dell'udienza del 17 giugno 1999 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Vista la nota del competente ufficio del pubblico ministero relativa alla pena di L. 3.800.000 di multa, inflitta all'interessato nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti 26 gennaio 1993 del pubblico ministero presso il tribunale di Torino, nonché della pena di L. 50.000 di multa, inflitta all'interessato con decreto penale 29 ottobre 1994 del giudice delle indagini preliminari presso la pretura di Forlì;

Accertata la insolvibilità del condannato e delle eventuali persone civilmente obbligate per la pena pecuniaria, come risulta dalla certificazione, dalla istruttoria e dalla documentazione in atti;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza;

Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;

Vista l'istanza dell'interessato volta ad ottenere l'ammissione al lavoro sostitutivo;

Udite le conclusioni del rappresentante del p.m. e del difensore;

O S S E R V A

1. — Il condannato ha richiesto l'applicazione del lavoro a favore della collettività, ai sensi dell'art. 105 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in sede di conversione, per accertata insolvibilità, delle pene pecuniarie di cui in epigrafe. L'istanza è senza dubbio ammissibile, anche alla luce della declaratoria di incostituzionalità del limite della pena convertibile in lavoro, effettuata con la sentenza 21 giugno 1996, n. 206, della Corte costituzionale.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689, non modificato sul punto dalla sentenza 22 dicembre 1994, n. 440, della medesima Corte, il ragguglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria deve aver luogo assumendo che un giorno del lavoro predetto equivalga a 50 mila lire di pena pecuniaria.

Ciò equivale, nella presente fattispecie, all'irrogazione della sanzione di sessanta giorni di lavoro sostitutivo. Con l'applicazione del tasso di ragguglio predetto, infatti, l'entità della sanzione infliggibile attingerebbe il massimo consentito dalla norma di cui all'art. 103, ultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ad avviso di questo giudicante, tuttavia, l'art. 102, comma 3, citato presta il fianco ad un serio dubbio di contrasto con precetti costituzionali.

Il tasso di ragguglio alla pena pecuniaria della libertà controllata, la diversa e alternativa sanzione potenzialmente irrogabile al condannato insolvibile, è, infatti, attualmente fissato in un giorno di libertà controllata per ogni 75 mila lire di multa o ammenda. Ciò, come noto, in forza del *decisum* della sentenza 23 dicembre 1994, n. 440, della Corte costituzionale. Con tale pronuncia la Corte delle leggi provveda al razionale ripristino dell'originaria equivalenza tra il tasso di ragguglio della pena detentiva a quella pecuniaria (di cui all'art. 135 c.p.) e quello della libertà controllata alla pena pecuniaria (di cui all'art. 102, comma 3, legge 24 novembre 1981, n. 689), prendendo atto, da un lato, della elevazione a L. 75 mila del primo tasso ad opera della legge 5 ottobre 1993, n. 402, e rimediando, dall'altro, alla irrazionale omissione legislativa del simmetrico e proporzionale adeguamento del tasso della libertà controllata.

Da tale operazione di riequilibrio è rimasta, invece esclusa la sanzione che qui occupa. Allo stato, risulta allora alterato l'originario tasso di ragguglio «interno» tra libertà controllata e lavoro sostitutivo. Nel disegno

primigenio dell'art. 102 citato, infatti, un giorno di lavoro sostitutivo (pari a L. 50 mila di pena pecuniaria) equivaleva a due giorni di libertà controllata (ciascuno dei quali equivaleva al pagamento di L. 25 mila di pena pecuniaria).

Per effetto del razionale riallineamento del tasso di ragguglio tra libertà controllata e pena pecuniaria, effettuato dalla Corte delle leggi nel raffronto «esterno» con la norma di cui all'art. 135 c.p., un giorno di lavoro sostitutivo equivale invece oggi a 2/3 di un giorno di libertà controllata.

Mette conto, allora, verificare se l'alterazione (sul piano dinamico) e, comunque, lo squilibrio, *rectius*, diverso equilibrio (su piano statico) tra le due sanzioni della libertà controllata e del lavoro sostitutivo abbia una giustificazione razionale e costituzionalmente accettabile.

2. — Preliminare a ogni altra considerazione, è l'individuazione della *ratio* alla stregua della quale debba essere verificata la congruità dell'assetto normativo. Nessun dubbio può esservi circa il fatto che tale *ratio* debba essere individuata tenendo conto, a un primo livello, che si tratta di istituti aventi la funzione di surrogare il pagamento di una somma di denaro e, in seconda battuta, che si tratta, pur sempre, di istituti aventi la natura di pena.

Ne consegue che la congruità dei medesimi ai precetti costituzionali dovrà tenere conto, in omaggio al primo profilo sopra lumeggiato, della eventuale potenzialità produttiva di reddito della condotta correlata alla sanzione, e, comunque, sotto il secondo aspetto, della idoneità risocializzante della misura, tenuto conto della assorbente funzionalizzazione rieducativa della pena, imposta dall'art. 27, comma 3 della Costituzione.

Una tale impostazione ricalca il profondo solco tracciato dalla consolidata giurisprudenza della Corte delle leggi nella materia. La Corte, chiamata a pronunciarsi sugli istituti previsti per caso di insolvibilità del condannato alla pena pecuniaria, ha reiteratamente ribadito, sotto il primo aspetto, la necessità che, per quanto possibile, tra «pena originaria e pena convertita si stabilisca un nesso di correlazione funzionale» rilevando che «... al depauperamento del patrimonio che consegue alla esecuzione della pena pecuniaria ben corrisponde, in ipotesi di ineseguibilità, l'applicazione di un istituto che, come il lavoro sostitutivo, è destinato a produrre reddito e dunque a surrogare il pagamento della pena pecuniaria non realizzatosi per insolvibilità del condannato — cosicché la responsabilità di questo adeguamento giustifica non soltanto la pena originaria ma anche la specifica sanzione che si applica in sede di conversione» (Corte costituzionale 21 giugno 1996, n. 206).

Non meno rilevante è che, quanto al secondo profilo, la medesima Corte abbia affermato, proprio in materia di lavoro sostitutivo, che esso è la «misura che restringe al massimo l'aggravio di pena connesso alla conversione e che nel contempo è in grado di esplicitare una funzione rieducativa, con l'ovvia conseguenza di dover assegnare al più invasivo istituto della libertà controllata un ruolo sussidiario e non, come oggi accade, prevalente» (Corte costituzionale 7 aprile 1987, n. 108, nonché n. 206/1996 appena citata).

Va allora rilevato che il legislatore, nel disegno originario, non censurato sotto questo aspetto (anzi, ritenuto pienamente legittimo) dalla Corte delle leggi, aveva determinato forfettariamente il valore della capacità di produrre reddito del lavoro sostitutivo in una somma di L. 50 mila giornaliere e, indirettamente ma inequivocabilmente, tramite l'equivalenza con la pena pecuniaria, in tal somma individuato il valore «risocializzante» di un giorno di lavoro sostitutivo.

Nessun dubbio che tale valore corrispondesse, nel medesimo disegno originario, al doppio del valore «risocializzante» di un giorno di libertà controllata. Nessun dubbio, ancora, che il legislatore abbia provveduto ad adeguare il tasso di equivalenza della pena pecuniaria alla pena detentiva «avuto riguardo, in particolare, al diminuito valore della moneta intervenuto dall'epoca in cui l'art. 101 della legge 24 novembre 1981, n. 689, aveva in precedenza riadeguato l'importo posto a base dell'art. 135 c.p. (si veda, a tal proposito, la relazione al disegno di legge n. 982 presentato al Senato il 17 febbraio 1993)» (sentenza 22 dicembre 1994, n. 440, della Corte delle leggi) e che tale considerazione, unita al riconoscimento della vincolante simmetria introdotta dal legislatore tra il canone di ragguglio delle sanzioni sostitutive quello della pena detentiva, abbia guidato la Corte della declaratoria di parziale illegittimità dell'art. 102 citato (sentenza n. 440/1994 appena citata della Corte), limitandosi la pronuncia al *thema decidendum* rilevante in quel giudizio e in quello *a quo* (il tasso di ragguglio della libertà controllata).

Se quanto precede è vero, ne consegue il ragionevole dubbio che l'omesso adeguamento del canone di ragguglio del lavoro sostitutivo sia frutto di una annosa omissione legislativa, priva di giustificazione razionale.

Ciò sotto almeno due profili.

Innanzitutto, per l'avvenuto squilibrio «interno» creato tra il «valore» della libertà controllata e del lavoro sostitutivo.

Può essere utile osservare, in proposito, che una apparente giustificazione per la previsione di un canone di ragguglio inferiore per il lavoro sostitutivo potrebbe tentare di trarsi, in ipotesi, dal rilievo, emergente anche dai passi appena citati tratti dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, del carattere «maggiormente afflit-

tivo» della libertà controllata. L'ipotetica obiezione assumerebbe la forma del sillogismo seguente: se la libertà controllata è sanzione più afflittiva del lavoro sostitutivo, è perfettamente congruo che essa «valga» di più in termini di equivalenza alla pena pecuniaria.

Ad avviso di questo magistrato di sorveglianza si tratterebbe, tuttavia, di una argomentazione tanto suggestiva quanto sottilmente ma certamente ingannevole.

In primo luogo, si osservi che la Corte costituzionale, nella valutazione di «maggiore afflittività» della sanzione della libertà controllata ha sempre valorizzato non solo e non tanto il *quantum* dei limiti alla libertà personale (limitazioni alla libertà di movimento, all'uso della patente, obbligo alla firma giornaliera) inerenti tale sanzione, in raffronto al lavoro sostitutivo, ma anche la sua «incongruità» rispetto alla sanzione sostitutiva (*ergo*, l'inidoneità a produrre reddito). In altri termini, il giudizio di minore afflittività del lavoro sostitutivo, risulta correlato non solo e non tanto alla sua pretesa minore incidenza sulla sfera delle libertà personali, trattandosi pur sempre dell'assunzione di un penetrante obbligo di *facere*, quanto (anche) alla sua maggior «contiguità» con la sanzione da convertire (una pena pecuniaria).

Ciò significa, se non ci si inganna, che la Corte, nell'esaminare la questione sul piano generale ed astratto degli strumenti di conversione della pena pecuniaria, ha concluso che, nella scala di valori aggredibili dalla sanzione, in caso di incapacienza del patrimonio, sia in primo luogo congruo ipotizzare una sanzione che importi comunque la produzione di ricchezza da parte dell'interessato, riservandosi il «salto» alla limitazione di beni «eterogenei» (libertà di movimento ecc.) a un momento successivo e residuale.

Se quanto precede è corretto, il riferimento al giudizio costituzionale di maggiore afflittività della libertà controllata sarebbe del tutto impertinente ai presenti fini. Tale valutazione concernerebbe, in astratto, la afflittività del meccanismo di conversione (in relazione ai beni aggrediti), lasciando del tutto impregiudicato il profilo della comparazione, concreta, della afflittività di un giorno della sanzione di un tipo e di un giorno della sanzione dell'altro.

Ma anche a non voler ritenere convincente quanto precede, l'obiezione che qui si esamina, parrebbe comunque priva di pregio. È sufficiente, infatti, osservare che i piani, per così dire, della «afflittività pura» da un lato, e «idoneità risocializzante» (*ergo*, congruità con la funzione costituzionale della pena) devono essere ben tenuti distinti, almeno in un sistema punitivo costituzionalmente orientato.

Tale distinzione scaturisce piana e necessitata dalla attenta lettura della giurisprudenza della Corte delle leggi sulla materia. Essa ha sempre valorizzato i due aspetti (afflittività mera e idoneità risocializzante) per finalità costituzionalmente rilevanti del tutto distinte.

Così, la misura della afflittività pura (*ergo*, il valore che risulta dal *quantum* di restrizione della sfera di libertà personale del condannato e, soprattutto, dalla maggiore o minore correlazione funzionale della sanzione risultante dalla conversione rispetto alla sanzione da convertire) è sempre stata ritenuta rilevante ai fini (e solo ai fini) della scelta della misura sostitutiva da privilegiare (sentenze nn. 108 del 1987 e 206 del 1996), ovvero è stata correlata dalla determinazione del limite massimo di sanzioni infliggibile (così, molto chiaramente, nella sentenza n. 108 del 1987).

È del tutto congruo, infatti, che della misura della profondità del *vulnus* inferito alle libertà individuali si tenga conto quando si tratta di formulare al legislatore indicazioni circa la sanzione sostitutiva da privilegiare (a parità di idoneità rieducativa), ovvero che di tale misura si tenga conto nel vagliare la congruità delle previsioni sui limiti massimi edittali delle sanzioni.

Ad una logica del tutto indifferente (ed il passaggio è fondamentale) risponde, invece, la determinazione del tasso di ragguglio tra la sanzione risultante dalla conversione e la sanzione convertita. Tale determinazione, ricalcando la struttura logica più sopra descritta, deve corrispondere, in prima battuta (e nei limiti in cui sia possibile), alla idoneità della condotta correlata alla sanzione a produrre quella ricchezza di cui il mancato pagamento ha depauperato la collettività e, più in profondità, costituire la «monetizzazione» della «idoneità risocializzante» della sanzione originante dalla conversione.

Ciò posto, è evidente che il canone di ragguglio del lavoro sostitutivo deve essere superiore a quello della libertà controllata, per ragioni che attengono entrambi i profili sopra lumeggiati.

Dal primo punto di vista, il lavoro sostitutivo esprime un valore di potenzialità economica incommensurabile superiore a quello della libertà controllata (il cui contenuto è esclusivamente negativo).

Dal secondo, è sufficiente rilevare come la giurisprudenza costituzionale più volte citata abbia sempre riconosciuto la «maggiore idoneità risocializzante» del lavoro sostitutivo. Scaturisce con piana evidenza da tale considerazione che, a parità di «bisogno di rieducazione» del condannato (espresso dalla entità della pena da convertire), la sanzione dotata di maggiore efficacia rieducativa andrà afflitta in misura inferiore, pena un evidente incongruenza razionale.

Tanto premesso, il mutamento nel rapporto correlativo tra i valori di equivalenza alla pena pecuniaria di lavoro e libertà controllata non appare corrispondere ad alcun mutamento di caratterizzazione, contenuto, disci-

plina e considerazione giuridica, economica e sociale del lavoro sostitutivo, ma è solo l'effetto combinato della elevazione del tasso di ragguglio di cui all'art. 135 c.p. e del successivo riallineamento del tasso relativo alla libertà controllata.

Il mancato riallineamento del tasso del lavoro sostitutivo appare solo la conseguenza indiretta e pratica dalla sostanziale disapplicazione dell'istituto (che ha fatto sì che la questione non assumesse giuridica rilevanza), in parte conseguentemente proprio alle denunciate irrazionalità della disciplina giuridica ed è quindi, del tutto ingiustificata.

Si noti, inoltre e *ad colorandum*, ove si volessero valorizzare considerazioni attinenti la coscienza sociale e, comunque e più pertinentemente, la congruità con il sistema attuale di scelte di politica criminale, che tale irrazionale assetto normativo introduce una nota di grave dissonanza rispetto alla consolidata linea di tendenza dell'ordinamento. In esso è agevolmente rilevabile una linea di evoluzione tesa a privilegiare e riconoscere la preziosa efficacia rieducativa di misure a contenuto altruistico.

A tacer d'altro, basterebbe sottolineare come l'art. 10 della legge delega definitivamente approvata dal parlamento italiano il 16 giugno 1999, non ancora pubblicata, concernente la «depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario» collochi il lavoro sostitutivo e a favore della collettività, al centro del sistema sanzionatorio delle violazioni penali di minore gravità.

4. — Comunque sia di quanto precede, poi, va sottolineato che, indipendentemente dal raffronto «interno» tra lavoro sostitutivo e libertà controllata, resta il fatto che alla stessa conclusione, al modestissimo avviso di questo magistrato di sorveglianza, parrebbe condurre un raffronto «esterno» con la vicenda del ragguglio della pena pecuniaria alla pena detentiva (legge 5 ottobre 1993, n. 402).

A identico deprezzamento del valore della moneta e a non mutata caratterizzazione, contenuto, disciplina e considerazione giuridica, economica e sociale del lavoro sostitutivo non è corrisposto il parallelo adeguamento normativo del relativo valore di ragguglio.

Appaiono, in altri termini, applicabili, *mutatis mutandis*, le considerazioni già svolte dalla Corte, a proposito della libertà controllata, secondo cui: «Così ricostruita la funzione che la norma sottoposta a censura è chiamata a svolgere nell'ordinamento, ne consegue che l'immutato valore ivi indicato, in presenza delle modifiche subite dall'art. 135 del codice penale, finisce per determinare uno svuotamento delle finalità tipiche che l'istituto della conversione deve soddisfare, con conseguente grave compromissione del principio di uguaglianza che qui assume tutto il suo risalto per le intuibili conseguenze che quell'istituto è in grado di determinare sul piano delle libertà della persona» (sentenza n. 440 del 1994).

Si noti, inoltre, come l'effetto di «svuotamento», teorico e pratico, delle finalità tipiche dell'istituto sia particolarmente aggravato nella presente fattispecie, dal combinato fattore della facoltatività della misura del lavoro sostitutivo. Non è chi non veda come la previsione di un tasso di ragguglio «non conveniente», per la sanzione più idonea a assolvere la finalità di rieducazione (e il pubblico interesse), sia la principale, ancorché non unica, causa della sostanziale desuetudine dell'istituto in esame.

Devesi, infine, osservare che le ragioni di razionale e cogente simmetria di cui sopra consentono, altresì, di escludere (come già escluso nella sentenza più volte citata) che si tratti di determinazione rimessa alla discrezionalità legislativa. Una volta che il legislatore ha determinato il tasso di adeguamento per una delle situazioni base (la pena detentiva), tale tasso si impone a tutte le situazioni per cui ricorra precisa e concreta identità di *ratio*.

Triplicato il valore di ragguglio della pena detentiva per la svalutazione della moneta, doveva per ragioni di cogente simmetria triplicarsi anche il correlativo valore per la libertà controllata e il lavoro sostitutivo. Nell'inerzia del legislatore la Corte ha già provveduto, quando la relativa questione è stata posta, quanto alla libertà controllata.

Identiche ragioni, estensibili, *mutatis mutandis*, anche a quanto al profilo di cui al punto 3 che precede, fanno ritenere non manifestamente infondata analoga questione quanto al lavoro sostitutivo e nella perdurante e non altrimenti giustificabile inerzia del legislatore saranno le ragioni della ritenuta non manifesta infondatezza della correlata questione di legittimità costituzionale.

5. — Ne scaturisce, in definitiva, il fondato sospetto che la norma denunciata leda i precetti costituzionali di cui all'art. 3 e 27 Cost. Tale lesione si presenti *sub specie* di trattamento di situazioni simili (o, al limite, anche identiche) in modo irrazionalmente diversificato.

Da un primo punto di vista (argomentazione *sub-3* che precede), si ipotizzino, per semplificazione espositiva, le fattispecie di due condannati per fatto di uguale gravità (*ergo*, sanzionato con identica pena pecuniaria), o, al limite, per fatti identici o per lo stesso fatto.

La norma denunciata impone, contraddittoriamente, di infliggere la sanzione più efficace e incisiva sotto il profilo rieducativo (il lavoro sostitutivo) in misura superiore a quella dichiaratamente meno efficace. La sanzione (*ergo*, lo si ripete, l'assoggettamento a un trattamento rieducativo) applicabile al condannato che eccede al lavoro sostitutivo sarebbe insomma, ingiustificatamente superiore.

Identica irrazionale asimmetria, contrastante con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, appare, sommessamente, sottesa all'argomentazione *sub-4* che precede. Il sistema normativo, nel determinare l'equivalenza tra una sanzione a base monetaria e una sanzione a base differente (la pena detentiva e la libertà controllata), ha provveduto a valorizzare il pregresso deprezzamento del valore della moneta (verificatosi fino al 1993), triplicando il canone di ragguglio.

Nell'assenza di qualsivoglia mutamento di connotazione (in termini assoluti o relativi) della sanzione del lavoro sostitutivo, il mancato proporzionale adeguamento del suo canone di ragguglio appare ingiustificato e la mancata valorizzazione del pregresso fenomeno di deprezzamento della moneta (ormai cristallizzato nel sistema) una disparità di trattamento irragionevole, ridondante sulla finalità rieducativa della sanzione.

6. — La prospettata questione di legittimità costituzionale appare altresì, rilevante, posto che da essa dipende la concreta entità della sanzione irrogabile al condannato. Sulla base della norma denunciata, la sanzione irrogabile sarebbe pari a giorni sessanta. Ove la questione di legittimità fosse ritenuta fondata, essa muterebbe e, nel caso di ripristino dei rapporti originari di cui in premessa, scenderebbe a giorni ventisei.

Quanto sopra premesso, questo magistrato di sorveglianza, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 102, comma 3, della medesima legge, nella parte in cui prevede il canone di ragguglio tra lavoro sostitutivo e pena pecuniaria in L. 50 mila o frazione di 50 mila lire, per ogni giorno di lavoro sostitutivo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, 660 e 678, c.p.p., 102 e ss. della legge n. 689/1981;

Dispone la trasmissione degli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del presente procedimento in attesa della decisione della Corte medesima;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge e, in particolare, la notifica all'interessato, al difensore, al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento italiano.

Torino, così deciso il 17 giugno 1999.

Il magistrato di sorveglianza: MARCHESELLI

99C1196

N. 674

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Sacco Aldo*

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 101.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione).

Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che nell'ambito del presente dibattimento, come consta dal p.v. dell'odierna udienza:

è stata disposta, *ex art. 525, comma 2 c.p.p.*, la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico in quanto innanzi al primo giudice (*rectius* pretore) si era svolta attività istruttoria (esame testi);

la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti già sentiti non prestando in ogni caso il consenso alla lettura dei verbali contenenti le menzionate testimonianze.

Secondo il «diritto vivente», cristallizzato nella citata pronuncia della Suprema Corte, alla luce della richiesta della difesa, non potrebbero essere utilizzate, mediante «la semplice» lettura, le testimonianze raccolte dal precedente giudice (*rectius* pretore) e contenute nei relativi verbali già inseriti nel fascicolo del dibattimento.

La questione sollevata dal p.m. non è manifestamente infondata e deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.

In primo luogo è opportuno ricordare che l'art. 511 c.p.p., dopo aver stabilito nel comma 1 che «il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento» recita al comma 2: «la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo».

Le sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 1 del 15 gennaio 1999, hanno sancito il seguente principio di diritto: «nel caso di rinnovazione del dibattimento a causa del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, la testimonianza raccolta dal primo giudice non è utilizzabile per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia richiesto da una delle parti».

Dalla lettura della norma non pare, contrariamente al principio enucleato dalla Cassazione, che il legislatore abbia voluto limitare la lettura dei verbali di dichiarazioni ai soli casi di irripetibilità della prova e quindi di impossibilità di nuovo esame (nel qual caso avrebbe detto «a meno che l'esame non possa avere luogo»), né tantomeno ancorare tale utilizzabilità «*de plano*» ad un consenso — di cui non si trova traccia nella norma — delle parti.

Ritiene questo giudice, conformemente al p.m. istante, che se è vero che i principi di oralità e di formazione della prova in dibattimento costituiscono istanze fondanti dell'impianto del nuovo codice, è parimenti vero che tali principi non possono essere considerati isolatamente, né assolutizzati.

Infatti, come ha avuto modo di puntualizzare la Corte costituzionale, l'oralità non rappresenta il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento, non è regola assoluta, bensì criterio — guida del nuovo processo (cfr. sent. n. 255 del 3 giugno 1992), dovendo tali principi essere sviluppati e coordinati con quelli parimenti di non dispersione dei mezzi di prova, ossia non sarà lecito non utilizzare materiale probatorio legittimamente e correttamente acquisito, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza.

Per la consulta il bene dell'efficienza del processo, enucleabile dai principi costituzionali che regolano l'esercizio della funzione giurisdizionale (artt. 25, comma 1 e 101, comma 2 della Costituzione), coincide con la necessaria attitudine del sistema processuale a conseguire attraverso opportuni meccanismi normativi idonei allo scopo, l'accertamento dei fatti e delle responsabilità; se tali meccanismi espongono a rischio la stessa possibilità di svolgimento e di conclusione del processo non possono non ritenersi in contrasto con i principi costituzionali che presiedono al buon funzionamento della giurisdizione.

La circostanza poi che l'oralità non sia il veicolo esclusivo di formazione della prova ma criterio — guida del nuovo processo, non confligge affatto con il principio del contraddittorio, la cui essenza sta nella conoscibilità delle parti degli elementi probatori e nella corretta acquisizione degli stessi.

La stessa Corte costituzionale del resto ha avuto modo di occuparsi della disciplina relativa alla valenza probatoria degli atti istruttori assunti in dibattimento nel caso di mutamento della persona fisica del giudicante. Anzitutto il giudice delle leggi ha rilevato che nei casi in cui è necessario procedere alla rinnovazione del dibattimento non si produce alcun annullamento dell'attività istruttoria compiuta, dovendosi quindi ritenere che le dichiarazioni rese dai testi già esaminati dinanzi al precedente organo giudicante, contenute nei verbali dibattimentali relativi alle udienze precedenti fanno legittimamente parte del fascicolo del dibattimento (cfr. sent. n. 101 del 19 marzo 1993).

Ed ancora, più in particolare, nel dichiarare l'infondatezza della eccepita incostituzionalità degli artt. 238 e 512, c.p.p., la Corte ha statuito che gli atti contenenti dette dichiarazioni possono essere acquisiti mediante lettura od indicazione sostitutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.p., potendosi prescindere dal previo esame del dichiarante, quale presupposto per l'acquisizione mediante lettura delle relative dichiarazioni, in tutti i casi in cui l'esame stesso non abbia luogo (cfr. sent. n. 17 del 3 febbraio 1994).

Quest'ultima pronuncia è stata confermata, con riguardo al caso di attività istruttoria compiuta da giudice successivamente dichiarato incompatibile, avendo la Corte nell'occasione ribadito che la disciplina relativa alla utilizzabilità dei verbali di mezzi di prova assunti in una precedente fase dibattimentale da un diverso giudice va rinvenuta proprio nell'art. 511 c.p.p., dato che i verbali fanno parte del fascicolo del dibattimento a disposizione del nuovo giudice, e che la pregressa fase dibattimentale conserva indubbiamente il carattere di attività legittimamente compiuta, restando salva nel caso di specie la distinta regola di cui all'art. 42 c.p.p., secondo la quale con il provvedimento che accoglie l'istanza di astensione o ricasazione viene dichiarato se e in quale parte mantengono validità gli atti compiuti (cfr. ord. n. 99 del 3 aprile 1996).

Per quanto concerne poi il riferimento della sentenza delle sezioni unite al «consenso delle parti» deve rilevarsi che, se la mancanza di ripetizione degli atti di istruzione dibattimentale dinanzi al nuovo giudicante integra violazione del principio di cui al comma 2 dell'art. 525 del c.p.p., la correlativa nullità — assoluta ed insanabile a norma del comma 2 dell'art. 179 c.p.p. — non potrebbe certamente essere superata dal consenso delle parti.

Se invece è consentito prescindere dal previo esame dei testi già escussi, per la utilizzabilità ai fini del decidere delle relative dichiarazioni, l'eventuale dissenso delle parti non può comunque costituire impedimento alla legittima acquisizione del materiale probatorio precedentemente formatosi, utilizzabile quindi per la formazione del libero convincimento del giudice a norma degli artt. 192, comma 1 e 526 del c.p.p.

In particolare le dichiarazioni di cui si discute presentano alcune peculiarità: infatti non sono state rese nelle indagini preliminari, e neppure in sede di incidente probatorio o in altro procedimento, e quindi poi acquisite nel dibattimento, ma direttamente assunte in questo pubblico dibattimento, nel contraddittorio delle diverse parti, nell'ambito dello stesso processo penale, e pertanto esse risultano, già dall'inizio, legittimamente formate nel medesimo dibattimento.

Né dall'avvenuto mutamento del giudicante può dedursi una — sopravvenuta — inutilizzabilità, piena o parziale, di tali dichiarazioni. Contro tale soluzione militano diversi argomenti.

Anche in tema di prove assunte dinanzi al giudice incompetente, l'art. 26 c.p.p. — espressione del generale principio di conservazione degli atti processuali — precisa che dette prove mantengono la propria efficacia, limitando poi l'utilizzabilità delle dichiarazioni, qualora rese al giudice incompetente, per materia, soltanto nell'udienza preliminare e, nel dibattimento, per le sole contestazioni ai sensi degli artt. 500 e 503. Conseguentemente se si tratta di prove acquisite davanti a giudice incompetente per profili diversi dalla materia tale utilizzabilità dibattimentale sarà piena.

In termini ancora più chiari, il d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, all'art. 170 ha introdotto una norma — art. 53-*nonies* — secondo la quale «l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina ... l'inutilizzabilità delle prove già acquisite» (ovviamente dinanzi a giudice diverso, in tal caso anche nella sua composizione).

Da ciò consegue che, se in tali condizioni le prove, anche dichiarative, acquisite dinanzi a precedente organo giudicante — non competente ovvero cui comunque non era attribuita la cognizione del reato — sono pienamente utilizzabili nella prosecuzione del processo (innanzi al differente giudice territorialmente competente ovvero al medesimo giudice nella sua corretta composizione, collegiale o monocratica, e quindi diverso nei suoi componenti), a maggior ragione, le prove assunte dinanzi al precedente giudice, ovviamente competente, ed in relazione allo stesso processo, non possono essere sottoposte ad un regime che ne comporti una minore utilizzabilità.

Inoltre il codice contempla espressamente ipotesi di atti probatori assunti nell'ambito del medesimo processo con le formalità del dibattimento dinanzi a giudice diverso e pienamente utilizzabili in sede dibattimentale.

Ci si riferisce alla disciplina dell'incidente probatorio, fase anticipata del dibattimento, deputata all'assunzione di prove che, nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla relativa assunzione, sono pienamente utilizzabili nel successivo dibattimento.

Se così è non sembra davvero ragionevole e conforme al principio di eguaglianza (oltreché a quello dell'efficienza del processo) la conclusione a cui giunge «il diritto vivente» della Corte di cassazione allorché ritiene che le prove assunte, non già in fase anticipate del dibattimento ovvero in differente procedimento, ma proprio in dibattimento, divengano inutilizzabili — salvo impossibilità di ripetizione o consenso delle parti — se non previo nuovo esame del dichiarante.

Al contrario, a parere dello scrivente, una interpretazione conforme ai menzionati principi porta a ritenere che non sia necessario, in linea assoluta, disporre la ripetizione degli atti istruttori già compiuti né che ciò sia comunque subordinato al consenso delle parti.

Da tale conclusione non deriva certo che sia in ogni caso vietato procedere a nuova assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, esclusa la rilevanza dell'eventuale dissenso delle parti sulla utilizzabilità degli atti, il presupposto per valutare la necessità di tale ripetizione dovrebbe essere rinvenuto nei principi generali in tema di prova.

A norma dell'art. 190 c.p.p., le prove sono ammesse a richiesta di parte, potendo il giudice escludere — oltre ovviamente a quelle vietate dalla legge — soltanto quelle manifestamente superflue o irrilevanti e sussistendo un potere di ammissione delle prove *ex officio* quando ciò sia assolutamente necessario per la decisione (art. 507 c.p.p.).

Pertanto, di fronte al materiale probatorio già legittimamente formatosi, resta fermo il diritto delle parti — disposta la rinnovazione del dibattimento con dichiarazione di apertura dello stesso e nuova richiesta di mezzi di prova — di chiedere un nuovo esame dei testi già sentiti.

Tale richiesta dovrà essere valutata dal giudice, sotto il profilo della rilevanza e della non manifesta superfluità, ferma restando, qualora le parti non formulino richieste in tal senso, la possibile attivazione dei poteri *ex officio* ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

Del resto tale opzione interpretativa è confortata dalla disciplina codicistica in tema di acquisizione di verbali di prove di altro procedimento. In merito infatti è sempre ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro

procedimento penale, se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio ovvero del dibattimento (art. 238, comma 1, c.p.p.), fermo restando il diritto delle parti di ottenere, a norma dell'art. 190 c.p.p., l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state già acquisite (art. 238, comma 4, c.p.p.).

Quindi anche in tema di prove assunte in altro processo, e quindi in una situazione per le parti di minore garanzia rispetto a quella, massima, relativa a prove assunte, in contraddittorio tra le stesse, nel medesimo processo dinanzi a diverso giudice del dibattimento, la richiesta di nuovo esame del dichiarante deve passare attraverso il filtro della rilevanza e della non manifesta superfluità.

Ecco quindi che l'art. 511, comma 2 c.p.p., viene ad assumere una funzione che, ben lungi dall'imporre la nuova audizione del dichiarante, è finalizzata a disciplinare nel concreto le modalità della eventuale escussione, evitando che la previa lettura possa pregiudicare la genuinità delle nuove dichiarazioni.

Per questo si è stabilito l'ordine temporale esame — lettura che ovviamente non impedisce affatto, alla luce delle argomentazioni svolte, che la lettura sostituisca una (pur possibile) escussione ritenuta dal giudice irrilevante o manifestamente superflua.

L'interpretazione ora suggerita, oltre che ragionevole o coerente con il dettato normativo, consentirebbe, da un lato, di coordinare il principio di oralità con quelli, pariordinati, di non dispersione del materiale probatorio legittimamente acquisito, di semplificazione del processo e di piena cognizione del fatto reato, dall'altro di porre il processo penale al riparo da quelle condotte processuali meramente dilatorie il cui unico scopo è quello di conseguire ingiuste impunità attraverso l'istituto della prescrizione del reato.

In conclusione quindi devono condividersi i dubbi di costituzionalità sollevati dal p.m. in ordine all'art. 511, comma 2 del c.p.p., laddove, secondo l'interpretazione delle sezioni unite della Corte di cassazione, dispone, in linea assoluta, la ripetizione degli atti istruttori già compiuti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal p.m., dell'art. 511, comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Asti, addì 24 settembre 1999

Il giudice: MANOTTI

99C1197

N. 675

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Fregnan Sandro ed altra*

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 101.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione).

Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che nell'ambito del presente dibattimento, come consta dal p.v. dell'odierna udienza:

è stata disposta, ex art. 525, comma 2, c.p.p., la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico in quanto innanzi al primo giudice (*rectius* pretore) si era svolta attività istruttoria (esame testi);

la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti già sentiti non prestando in ogni caso il consenso alla lettura dei verbali contenenti le menzionate testimonianze.

Secondo il «diritto vivente», cristallizzato nella citata pronuncia della Suprema Corte, alla luce della richiesta della difesa, non potrebbero essere utilizzate, mediante «la semplice» lettura, le testimonianze raccolte dal precedente giudice (*rectius* pretore) e contenute nei relativi verbali già inseriti nel fascicolo del dibattimento.

La questione sollevata dal p.m. non è manifestamente infondata e deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 674/1999).

99C1198

N. 676

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Moraglio Arturo*

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 101.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione).

Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che nell'ambito del presente dibattimento, come consta dal p.v. dell'odierna udienza:

è stata disposta, ex art. 525, comma 2, c.p.p., la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico in quanto innanzi al primo giudice (*rectius* pretore) si era svolta attività istruttoria (esame testi);

la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti già sentiti non prestando in ogni caso il consenso alla lettura dei verbali contenenti le menzionate testimonianze.

Secondo il «diritto vivente», cristallizzato nella citata pronuncia della Suprema Corte, alla luce della richiesta della difesa, non potrebbero essere utilizzate, mediante «la semplice» lettura, le testimonianze raccolte dal precedente giudice (*rectius* pretore) e contenute nei relativi verbali già inseriti nel fascicolo del dibattimento.

La questione sollevata dal p.m. non è manifestamente infondata e deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 674/1999).

99C1199

N. 677

*Ordinanza emessa il 24 settembre 1999 dal tribunale di Asti
nel procedimento penale a carico di Petrella Giovanni*

Processo penale - Dibattimento - Rinnovazione per mutamento del giudice persona fisica - Verbali delle dichiarazioni già assunte - Utilizzabilità, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, subordinata alla ripetizione dell'esame del dichiarante, quando questo possa avere luogo e sia stato richiesto da una delle parti - Preclusione per il giudice di ritenere la ripetizione manifestamente superflua o irrilevante - Irragionevolezza - Contrasto con i principi relativi all'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Cod. proc. pen. 1988, art. 511, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 25 e 101.

IL TRIBUNALE

Vista l'istanza con cui il p.m. all'odierna udienza ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 511, comma 2 del c.p.p., così come interpretato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sent. 15 gennaio 1999, n. 1, ric. Iannasso), in relazione agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione).

Ritenuta la rilevanza della questione sollevata dal p.m. atteso che nell'ambito del presente dibattimento, come consta dal p.v. dell'odierna udienza:

è stata disposta, ex art. 525, comma 2, c.p.p., la rinnovazione del dibattimento a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico in quanto innanzi al primo giudice (*rectius* pretore) si era svolta attività istruttoria (esame testi);

la difesa ha chiesto un nuovo esame dei dichiaranti già sentiti non prestando in ogni caso il consenso alla lettura dei verbali contenenti le menzionate testimonianze.

Secondo il «diritto vivente», cristallizzato nella citata pronuncia della Suprema Corte, alla luce della richiesta della difesa, non potrebbero essere utilizzate, mediante «la semplice» lettura, le testimonianze raccolte dal precedente giudice (*rectius* pretore) e contenute nei relativi verbali già inseriti nel fascicolo del dibattimento.

La questione sollevata dal p.m. non è manifestamente infondata e deve anzi essere condivisa per i motivi che seguono.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 674/1999).

99C2200

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 1 0 0 5 0 0 9 9 *

L. 7500